



RAPPORTO POOL AMBIENTE 2024

Riscrivere le priorità per la tutela
dell'ambiente e della nostra salute



Pool Ambiente

Pool per l'Assicurazione e la Riassicurazione della Responsabilità per Danni all'Ambiente

Via Pola 9
20124 Milano
www.poolambiente.it
Info@poolambiente.it

Le aderenti del Pool Ambiente nel 2024 sono:

1. Assimoco Assicurazioni S.p.A.
2. AXA Assicurazioni S.p.A.
3. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
4. BCC Assicurazioni S.p.A.
5. Generali Italia S.p.A.
6. Groupama Assicurazioni S.p.A
7. Hannover Rück SE
8. HDI Assicurazioni S.P.A
9. Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
10. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
11. Italiana Assicurazioni S.p.A.
12. Itas Mutua
13. Le Assicurazioni di Roma sma
14. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft - Rappresentanza Generale per l'Italia
15. New Reinsurance Company Ltd.
16. Sara Assicurazioni Spa
17. SCOR SE – Rappresentanza Generale per l'Italia
18. Società Reale Mutua Assicurazioni
19. Swiss Re Europe S.A. Rappresentanza per l'Italia
20. Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
21. Vittoria Assicurazioni S.p.A



RAPPORTO POOL AMBIENTE 2024

Riscrivere le priorità per la tutela dell'ambiente e della nostra salute

Testi: Luca Ballabio, Lisa Casali, Roberto Ferrari, team Pool Ambiente

Con il contributo di: AIBA, ANIA, CINEAS, IMQ eAmbiente srl, ISPRA, Studio Legale Barone, Studio Legale ITC Law.

Progetto grafico e impaginazione: Leftloft

Pubblicazione 27/02/2024

Tutti i diritti sono riservati.

I contenuti possono essere riprodotti o diffusi a condizione che ne venga data comunicazione a Pool Ambiente e sia citata la fonte.


Documento distribuito gratuitamente da Pool Ambiente.



SOMMARIO

LETTERA DEL PRESIDENTE DEL POOL AMBIENTE	7
ABSTRACT	8
1. POOL AMBIENTE E L'IMPEGNO PER UN AMBIENTE PIÙ PROTETTO	9
1.1 La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana e nella Risoluzione ONU	10
1.2 Il principio "Chi inquina paga" e il ruolo del settore assicurativo	11
1.3 Per non perdersi in un bicchiere d'acqua: le priorità nella tutela dell'ambiente	13
1.4 Gli strumenti a disposizione delle aziende per la protezione di ambiente, clima e della salute delle persone	19
 CONTRIBUTO: La cultura del Risk Management Ambientale per lo sviluppo sostenibile – a cura di Massimo Michaud, Presidente CINEAS	21
2. LE IMPRESE E LA GESTIONE DEI RISCHI DI DANNO ALL'AMBIENTE	24
2.1 I rischi di danno all'ambiente	25
 CONTRIBUTO: La responsabilità ambientale nel diritto civile e la sua assicurazione – a cura di Italo Partenza, avvocato, fondatore di ITC Law	29
2.2 Le sorgenti e i possibili scenari di danno all'ambiente	32
2.3 Perché si verificano gli eventi di danno all'ambiente	45
2.4 Bersagli e conseguenze degli eventi di danno all'ambiente	
 CONTRIBUTO: Le priorità nella gestione dei rischi di responsabilità ambientale – a cura di Paola di Toppa, Responsabile Area Accertamento Danno Ambientale di ISPRA	48
2.5 Strumenti per una corretta gestione dei rischi ambientali	53
2.6 Il risk management in Italia	54
2.7 Proposte per una maggiore diffusione di buone pratiche di gestione dei rischi di danno ambientale	56



3.	I CASI DI DANNO ALL'AMBIENTE IN ITALIA	57
	3.1 Sorgenti di danno all'ambiente	58
	3.2 Frequenza percentuale delle principali cause di danno	59
	3.3 Conseguenze – analisi dei costi sostenuti dall'azienda	60
	3.4 Rapporto sinistri/premi e sinistri/polizze	
	 CONTRIBUTO: Caso di studio di danno ambientale: elenco e disamina delle possibili conseguenze – a cura di Gabriella Chiellino AD e Tommaso Magro Responsabile BU Remediation di IMQ eAMBIENTE srl	
	3.5 Casi di studio – Pool Ambiente	82
	3.6 Commento e conclusioni	83
	3.7 Proposte per una più efficace prevenzione e migliore gestione di emergenze ed eventi di danno	84
4.	LA NUOVA CERTIFICAZIONE AMBIENTE PROTETTO (PDR UNI 107:2021)	86
	4.1 Perché una nuova certificazione ambientale	87
	4.2 Descrizione e struttura	88
	Parte generale	
	Parte specifica	
	4.3 Come si implementa la prassi	91
	4.4 Esempio di applicazione	93
	4.5 Potenziale riduzione dei casi di danno all'ambiente in Italia	94
	4.6 Benefici dell'implementazione della prassi	95
	4.7 Proposte per una maggiore diffusione della prassi	96
5.	LE POLIZZE PER DANNI ALL'AMBIENTE IN ITALIA	98
	5.1 Introduzione alle polizze per danni all'ambiente: breve storia e tipologie di copertura	99
	5.2 Garanzie offerte	100
	A) Testo di polizza tailor-made (tutela ambientale)	
	B) Testo di polizza standard (danni all'ambiente light)	
	5.3 Servizi di supporto e incentivo per la prevenzione dei danni all'ambiente e un'efficace gestione degli eventuali danni	105
	Servizio prevenzione danni all'ambiente	
	Servizio gestione crisi	
	Servizio gestione danno all'ambiente	



	CONTRIBUTO: Impresa green e polizze assicurative di responsabilità ambientale: la «responsible governance» del rischio – a cura di Antonio Barone, Professore, Avvocato	111
5.4	Le polizze ambientali come strumento di sostenibilità	114
	A) Benefici ambientali	
	B) Benefici sociali	
	C) Benefici economici	
	Perché le polizze di responsabilità ambientale contribuiscono alla prevenzione dei danni all'ambiente	
	CONTRIBUTO: L'impegno di Ania per la protezione di ambiente e clima – a cura di ANIA	119
5.5	La diffusione delle polizze di danno all'ambiente in Italia (dati ANIA ed elaborazione pool ambiente)	122
	CONTRIBUTO: Il ruolo del broker per una migliore protezione dell'ambiente, dei territori e delle comunità – a cura di Flavio Sestilli, Presidente AIBA	130
5.6	Gli ostacoli alla diffusione delle polizze di responsabilità ambientale in Italia	133
5.7	Proposte per una maggiore diffusione delle Polizze per danni all'ambiente	134
6.	VERSO UNA MIGLIORE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	136
	6.1 Situazione attuale	137
	6.2 Sintesi delle misure e incentivi in essere per promuovere migliore gestione dei rischi e ricorso alle polizze ambientali	138
	6.3 Proposte per ulteriori misure da implementare per una maggiore diffusione di buone pratiche di gestione dei rischi di danno ambientale	143
	DECALOGO	146
7.	CONCLUSIONI	147
	BIBLIOGRAFIA	148



Lettera del Presidente del Pool Ambiente

Cari lettori,

Siamo lieti di presentarvi il primo Rapporto del Pool Ambiente. Il Rapporto ha raccolto il prezioso contributo di Associazioni, Istituzioni e professionisti del settore. Scopo di questo studio è fare il punto della situazione nel nostro Paese rispetto alla gestione dei rischi di danno all'ambiente e valorizzare il ruolo che il settore assicurativo ha nel supportare la transizione ecologica delle imprese e garantire la tutela dell'ambiente e della salute delle persone.

I risultati del rapporto evidenziano che la gestione dei rischi di responsabilità ambientale in Italia è ancora ben lontana dall'aver raggiunto condizioni ottimali di diffusione e di applicazione. La normativa nazionale è in continua evoluzione, e le imprese e le organizzazioni italiane hanno sempre più la necessità di adottare strumenti e metodologie adeguati alla gestione di questo rischio.

Il rapporto si conclude con una serie di raccomandazioni per migliorare la gestione dei rischi di responsabilità ambientale, raccomandazioni che riguardano sia aspetti normativi che tecnici.

La responsabilità ambientale è un rischio complesso e crescente, che richiede un approccio integrato da parte delle imprese e delle organizzazioni italiane. Il rapporto sottolinea l'importanza del ruolo del settore assicurativo nella promozione di strumenti per la tutela dell'ambiente e della salute delle persone ed evidenzia come i rischi di danno all'ambiente siano sistematicamente sottovalutati e la diffusione delle coperture assicurative per danni all'ambiente sia molto poco diffusa. Questo è un problema serio che richiede l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti ma anche un intervento politico perché sia data maggiore priorità a questi due aspetti cruciali: prevenire i danni all'ambiente, perché la prevenzione è e deve essere fondamentale, e garantire la riparazione in caso di danno.

Nell'augurarvi una buona lettura auspichiamo che tale documento possa costituire un impulso per la promozione di tali strumenti e contribuire a una maggiore consapevolezza dei rischi ambientali associati alle attività umane.

Buona lettura

Presidente Pool Ambiente



Abstract

Questo è il primo Rapporto redatto dal Pool Ambiente, consorzio di coriassicurazione attivo in Italia dal 1979 per la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità ambientale.

Il presente Rapporto si pone l'obiettivo di fare il punto della situazione italiana rispetto alla gestione dei rischi di responsabilità ambientale e alla diffusione delle coperture assicurative per i danni all'ambiente.

Al Rapporto hanno contribuito importanti realtà, enti e istituzioni offrendo il loro punto di vista, dati ed esperienza sul tema dei rischi e danni ambientali.

La carenza normativa sulla prevenzione dei danni all'ambiente e la bassissima percentuale di imprese con una polizza di responsabilità ambientale (0,45%) ha gravi effetti sulle risorse naturali del nostro Paese che sono costantemente minacciate da contaminazioni, deterioramenti e distruzione senza nemmeno la certezza di poter poi essere ripristinate. Il fondamentale principio comunitario "Chi inquina paga" in Italia è infatti applicato più sulla carta che nella realtà, visto che capita spesso che i responsabili di un danno all'ambiente falliscano o comunque risultino insolventi rispetto agli obblighi di bonifica e ripristino.

Questo rapporto affronta anche alcune soluzioni concrete messe a punto dal Pool Ambiente, come la Prassi di Riferimento UNI 107:2021 "Ambiente Protetto", che è in grado di garantire un'efficace prevenzione dei danni all'ambiente e la presenza di una copertura assicurativa dedicata per tali danni.

Il rapporto si rivolge anche alle Istituzioni indicando ulteriori misure che sarebbe importante, se non necessario, implementare per una migliore protezione delle risorse naturali e della salute delle persone.



1. POOL AMBIENTE E L'IMPEGNO PER UN AMBIENTE PIÙ PROTETTO

La storia del Pool Ambiente è quella di un consorzio che ha saputo evolversi nel tempo e che ha fatto della protezione dell'ambiente e della salute delle persone dalle conseguenze dei danni all'ambiente, la propria *mission* fin dalla sua fondazione nel lontano 1979.

Il Pool Ambiente è infatti il consorzio di co-riassicurazione italiano per la copertura assicurativa dei rischi di danno all'ambiente a cui partecipano le più importanti compagnie di assicurazione attive in Italia e i principali riassicuratori mondiali. Il consorzio è nato su iniziativa di ANIA e Confindustria e i principi alla base della sua fondazione sono:

- ◆ La mutualità, ovvero la condivisione tra più operatori del mercato assicurativo e riassicurativo di rischi con un potenziale di danno catastrofico come quelli di danno all'ambiente. Grazie alla condivisione dei rischi a cui ogni aderente partecipa con una quota, il Pool Ambiente è in grado di offrire massimali particolarmente elevati (62 milioni di Euro per ogni polizza emessa è la capacità del Pool nel 2024);
- ◆ Contribuire alla protezione dell'ambiente, delle risorse naturali e del clima, nonché della salute delle persone attraverso diverse azioni:
 - ◇ Incentivi e supporto alle imprese per una migliore gestione dei rischi di responsabilità ambientale e una più efficace prevenzione di eventuali danni;
 - ◇ Garanzia di riparazione in caso di danno all'ambiente, attraverso la copertura assicurativa, proteggendo allo stesso tempo il patrimonio dell'impresa e salvaguardando la sua sopravvivenza. Le polizze offerte dalle aderenti al Pool Ambiente si sono evolute negli anni in parallelo alla normativa ambientale in modo da andare a coprire tutti gli obblighi previsti;
- ◆ Sensibilizzare media, imprese e istituzioni all'importanza di una corretta gestione dei rischi di responsabilità ambientale attraverso vari tipi di iniziative come campagne di comunicazione, webinar, corsi e convegni.



1.1 La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana e nella Risoluzione ONU

L'ambiente è un bene comune, essenziale per la vita dell'uomo e di tutti gli esseri viventi. La sua tutela è quindi un diritto basilare, riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

La nostra Costituzione è stata recentemente modificata per includere la tutela dell'ambiente e della salute delle persone tra i principi fondamentali. In particolare, l'articolo 9 della Costituzione è stato modificato per comprendere la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, fra gli obiettivi fondanti della Repubblica. L'articolo 41, invece, è stato modificato per inserire la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali che regolano l'iniziativa economica privata.

Queste modifiche rappresentano una svolta epocale e si allineano al quadro Europeo ed internazionale in materia ambientale.

Il 28 luglio 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha inoltre adottato la Risoluzione 76/300¹, che riconosce il diritto umano ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile. La risoluzione definisce l'ambiente salubre come "un ambiente che consente a tutti gli esseri umani di vivere in modo dignitoso e di godere dei loro diritti umani".

L'inquinamento, i cambiamenti climatici e altri danni ambientali interferiscono con il godimento di questo diritto. L'Unione Europea sta inoltre attuando diverse strategie per garantire la protezione dell'ambiente, delle acque e del suolo. Ecco alcune delle principali iniziative:

- ◆ Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente: direttiva che mira a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente;
- ◆ Strategia dell'UE per il suolo per il 2030: strategia che propone una combinazione di azioni volontarie e legislative per proteggere il suolo da attuarsi entro il 2030, tra le quali la proposta di Direttiva per il monitoraggio e la resilienza del suolo, in vista del traguardo del 2050 entro il quale si vuole che tutti gli ecosistemi terrestri siano in buona salute;
- ◆ Gestione sostenibile delle risorse idriche: azioni per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e una tutela complessiva degli ecosistemi associati con tutte le tipologie di corpi idrici.

Questi interventi legislativi sono importanti passi avanti nella tutela dell'ambiente, ma la strada è ancora lunga per garantire che tutti gli esseri umani possano vivere in un ambiente sano, e questo probabilmente **non potrà verificarsi fino a quando la gestione dei rischi di danno all'ambiente non diventerà una priorità della stessa Unione Europea.**

¹ A_76_L75-EN.pdf



1.2 Il principio "Chi inquina paga" e il ruolo del settore assicurativo

Il principio "Chi inquina paga" è un principio fondamentale alla base della politica ambientale dell'Unione Europea. In virtù di tale principio, chi inquina è tenuto a sostenere i costi dell'inquinamento causato, compresi i costi delle misure adottate per contenere, ridurre e porre rimedio all'inquinamento ed ai danni da questo provocati alla società. L'applicazione di tale principio fa sì che chi inquina, essendo considerato responsabile dell'inquinamento causato, sia incentivato a prevenire i danni ambientali, evitando al contempo che aziende che viceversa cercano di evitare i costi della gestione dei rischi e della prevenzione possano fare una concorrenza sleale alle aziende sane, scaricandoli sulla società.

Questo principio è stato applicato sotto forma di norme, ammende, imposte e altre misure, fra le quali le quote per emissioni inquinanti e la direttiva sulla responsabilità ambientale. Fondamentalmente, il principio rende chi inquina, generalmente una società o un'organizzazione, legalmente responsabile di tutti i costi associati all'inquinamento che ha causato.

Pur trattandosi di un principio fondamentale della politica ambientale dell'Unione Europea, tuttavia, la sua applicazione può essere complessa e presenta diverse sfide:

- ◆ Identificazione del responsabile – in molti casi può essere difficile identificare chiaramente chi è responsabile dell'inquinamento, soprattutto quando l'inquinamento è diffuso o proviene da fonti multiple, o è storico;
- ◆ Capacità di pagamento – il responsabile dell'inquinamento potrebbe non essere in grado di sostenere i costi associati alla bonifica o alla compensazione, soprattutto se privo di una copertura assicurativa;
- ◆ Procedure legali – le procedure legali per applicare coattivamente il principio possono essere lunghe e costose;
- ◆ Applicazione non uniforme – la Corte dei conti Europea ha riscontrato che il principio "Chi inquina paga" viene applicato in modo non uniforme e incompleto nelle diverse politiche ambientali dei Paesi dell'UE.

Il principio parte anche dalla constatazione che i costi della prevenzione sono normalmente centinaia di volte inferiori ai costi dell'eventuale danno, ma si presuppone comunque un pensiero ed un comportamento virtuoso da parte delle aziende, che trovandosi poi costrette a pagare per l'eventuale inquinamento causato dovrebbero per questo motivo essere incentivate a prevenirlo, con costi decisamente inferiori – pensiero e comportamento purtroppo non sempre presenti. Tanto è vero che parte del bilancio dell'UE viene utilizzato proprio per finanziare azioni di bonifica che, secondo il principio "Chi inquina paga", dovrebbero in realtà essere a carico di



chi ha causato l'inquinamento. L'Italia, ad esempio, con la misura M2C4 ha stanziato 500 milioni di Euro nel 2021 per la bonifica di 271 siti orfani.

A livello europeo c'è una dichiarata volontà di rendere più concretamente applicato questo importante principio, ed anche la stessa proposta di direttiva per il monitoraggio e la resilienza del suolo intende modificare la direttiva 2004/35/CE proprio per renderne più efficace l'applicazione.

Il settore assicurativo ha un cruciale ruolo da giocare in tal senso, ad oggi poco riconosciuto e valorizzato.

La diffusione di cultura e coperture assicurative per i danni all'ambiente permetterebbe infatti:

- ◆ Di supportare l'impresa nel valutare i propri rischi di responsabilità ambientale e individuare eventuali scoperture mediante la consulenza assicurativa;
- ◆ Di incentivare comportamenti virtuosi rispetto alla gestione dei rischi e alla prevenzione dei danni all'ambiente, e in generale al rispetto della normativa vigente. Alcuni comportamenti di cattiva gestione possono infatti essere esclusi o sottolimitati, e si possono prevedere condizioni migliorative in caso di implementazione di misure che riducono i rischi;
- ◆ Di migliorare la gestione dei rischi di responsabilità ambientale: le compagnie assicurative effettuano infatti regolarmente sopralluoghi, attraverso tecnici specializzati, presso i siti assicurati. Nel caso delle aderenti al Pool Ambiente viene anche fornita una consulenza gratuita alle imprese, mediante l'invio di un report contenente il rating dei rischi individuati e le misure di mitigazione consigliate per una più efficace prevenzione dei danni all'ambiente;
- ◆ Di assistere l'impresa in caso di danno all'ambiente: le aderenti al Pool Ambiente mettono infatti a disposizione professionisti esperti che assistono l'impresa in tutte le fasi del procedimento di bonifica/ripristino con un servizio che può essere anche totalmente "chiavi in mano". In questo modo si garantisce ad enti e cittadini il rispetto degli obblighi previsti in caso di danno all'ambiente e la riparazione dei danni alle risorse naturali.

Come meglio approfondiremo nel capitolo sulle Polizze oggi l'importante ruolo del settore assicurativo è giocato solo in minima parte e tali benefici riguardano solo una bassissima percentuale della totalità delle imprese, in Italia come nella gran parte dei Paesi europei. Ad eccezione di Germania ed Austria, infatti la diffusione delle coperture assicurative per i danni all'ambiente è estremamente limitata.

Con questo rapporto auspichiamo quindi anche una maggiore consapevolezza da parte delle istituzioni nel vedere il settore assicurativo come un importante partner da avere a bordo nella definizione delle strategie e nell'individuazione delle azioni a difesa dell'ambiente e non come un giocatore da tenere in panchina come invece accade oggi.

1.3 **Per non perdersi in un bicchiere d'acqua: le priorità nella tutela dell'ambiente**

Se ci trovassimo su un'isola deserta con una sola fonte d'acqua cosa dovremmo fare per garantirci la sopravvivenza più a lungo possibile? Darsi le giuste priorità potrebbe essere decisivo.

A cosa daremmo la priorità tra razionare il consumo dell'acqua e proteggerla da minacce esterne? Lo chiediamo in tutti i nostri corsi, e la risposta è unanime: prima ci dovremmo preoccupare di proteggere l'acqua da contaminanti e poi una volta al sicuro potremmo concentrare i nostri sforzi nel farla durare il più possibile. Se invece che un naufrago su un'isola deserta fossimo un'impresa, a cosa dovremmo dare priorità per proteggere ad esempio la falda che è sotto di noi? Ottimizzare i consumi di acqua o prevenire efficacemente i possibili danni all'ambiente come la contaminazione della falda acquifera? Secondo questo ragionamento, non dovrebbero esserci dubbi sulle priorità nella tutela dell'ambiente, per le imprese così come per le istituzioni e i consumatori.



Le cose però non stanno così e oggi l'impegno per la prevenzione dei danni all'ambiente e in generale la gestione dei rischi di responsabilità ambientale, che dovrebbero essere una priorità, sono temi spesso trascurati, sottovalutati e su cui sembra mancare una presa di coscienza e un reale impegno.

La quasi totale assenza di norme per incentivare la prevenzione è una delle cause di questo problema, così come la scelta del legislatore italiano ed europeo di un approccio più punitivo, quando ormai il danno è fatto, piuttosto che preventivo.



Per quanto riguarda le imprese più impegnate sul fronte green, il fatto che il tema della gestione dei rischi sia complesso da comunicare, e che presupponga anche un pubblico in grado di comprenderlo, ha probabilmente scoraggiato molti dal valorizzare un eventuale impegno su questo fronte nella propria comunicazione ambientale.

“E così il tema che a rigor di logica è prioritario per proteggere le nostre risorse naturali è diventato un assente che è difficile non notare.”

Cercatelo nei siti web e nelle campagne pubblicitarie delle aziende più impegnate sul fronte ESG, nei report di sostenibilità, negli articoli che parlano di ambiente e sostenibilità, nelle politiche ambientali del nostro paese così come in quelle Europee e probabilmente internazionali, cercatelo sui social network, nelle campagne delle associazioni ambientaliste. Difficilmente troverete qualcosa.

Torniamo per un momento sulla nostra isola deserta, purtroppo ci siamo distratti, o forse abbiamo semplicemente sbagliato le priorità nella tutela della nostra unica risorsa d'acqua e ci accorgiamo che l'acqua è torbida e non più bevibile. Quali dovrebbero essere a questo punto le nostre priorità? Razionare i consumi o depurarla perché ritorni di nuovo bevibile?

Anche in questo caso la risposta è piuttosto ovvia: è chiaro che non si possano razionare i consumi se non c'è nulla che si possa bere. Però, di fatto, quante aziende si attrezzano per essere pronte, tecnicamente ed economicamente, a ripristinare l'ambiente che accidentalmente danneggiassero?

Meno di una su cento, come vedremo nel capitolo dedicato alle Polizze.

Questo report vuole portare l'attenzione proprio sull'attribuzione delle corrette priorità per una reale tutela dell'ambiente, e proporre le possibili soluzioni a beneficio di tutte le parti coinvolte, cittadini in primis.

L'albero della sostenibilità è la rappresentazione grafica delle priorità nella tutela dell'ambiente per costruire una politica ambientale completa nel proteggere le risorse naturali e il clima. Come ogni albero si compone di radici, tronco, rami, foglie e frutti.



RADICI – PREVENZIONE DEI DANNI ALL'AMBIENTE

Le radici, che per un albero sono fondamentali per ancorarlo al terreno e permettergli di crescere, nel nostro modello rappresentano l'impegno alla prevenzione dei danni all'ambiente, ugualmente fondamentale e prioritario per la tutela dell'ambiente. Prevenzione per un'azienda significa mappare tutte le potenziali sorgenti di contaminazione e in generale di possibile danno per le risorse naturali e gestirle correttamente. Spesso, questo aspetto così importante è sottovalutato se non totalmente ignorato dal consumatore.

Gli obblighi di legge rispetto a manutenzioni e controlli sono pochi e riguardano solo le aziende di determinati settori, non ci sono ad esempio obblighi per la manutenzione dei serbatoi interrati, anche quando questi contengono sostanze pericolose e sono molto datati. È quindi una libera scelta dell'azienda se fare qualcosa, poco o niente per prevenire efficacemente i danni all'ambiente. Le radici dell'albero si traducono quindi in una corretta gestione dei rischi di danno all'ambiente, ovvero nel risk management applicato ai rischi di responsabilità ambientale. I principali step di questo processo prevedono:

- ◆ La mappatura delle possibili sorgenti di danno all'ambiente e l'individuazione degli scenari di danno che potrebbero verificarsi;
- ◆ L'eliminazione dei rischi evitabili e la riduzione dei rischi residui, quando applicabile;
- ◆ La messa in campo di tutte le misure che possano efficacemente ridurre la probabilità di accadimento e la gravità delle conseguenze in caso di danno.

TRONCO – IMPEGNO ALLA RIPARAZIONE IN CASO DI DANNO

- ◆ Il tronco rappresenta invece l'impegno alla riparazione dei danni all'ambiente. La normativa italiana impone all'azienda il ripristino delle risorse naturali danneggiate, ma se si verifica la contaminazione del terreno e di un torrente limitrofo e l'azienda che l'ha causato non ha i fondi necessari e fallisce, questi costi ricadono sulla comunità.
- ◆ L'impegno al ripristino significa quindi dotarsi di strumenti che diano garanzia al consumatore, ai propri concittadini, agli enti e



a tutti gli stakeholder che in caso di "problema" si avranno tutte le risorse necessarie per le misure di emergenza, la bonifica, il ripristino e l'eventuale risarcimento ai terzi danneggiati.

- ◆ Questo impegno può ad esempio tradursi in un fondo dedicato o nella stipula di una polizza assicurativa specifica per i danni all'ambiente.
- ◆ Nessuno ha mai chiesto finora alle aziende che cosa facciano su questo fronte, e i tempi sono maturi perché questa domanda cominci ad essere posta.

Rami e foglie possono crescere solo se ci sono radici e tronco, che devono essere solidi e funzionali.

Così anche nell'albero della sostenibilità ambientale rami e foglie, che rappresentano tutte le iniziative messe in campo dall'azienda per migliorare le proprie performance ambientali, possono "stare in piedi" solo in presenza di una adeguata gestione del rischio (radici) e di una capacità di gestione del danno (tronco). Rispetto all'esempio del naufrago sull'isola deserta i rami e le foglie rappresentano il razionamento dell'acqua: utile e necessario, una volta che sia stata preservata dell'acqua da poter razionare. Tale aspetto è importante per far durare il più a lungo possibile le risorse naturali, evitandone il sovrasfruttamento, e per la misurazione e il miglioramento rispetto a vari aspetti come: la riduzione delle emissioni, dei consumi, dei rifiuti prodotti, la circolarità di materie prime/sottoprodotti/scarti, la riduzione nell'uso di sostanze pericolose.

FRUTTI – PRODOTTI/SERVIZI GREEN

La ciliegina sulla torta, ultima in ordine di priorità rispetto all'impegno ambientale, riguarda i frutti dell'albero, ovvero prodotti e servizi offerti dall'azienda, importanti senza dubbio e che devono essere coerenti con tutto quello che "sta sotto". Qui l'impegno si traduce in prodotti/servizi che abbiano il minore impatto ambientale sul pianeta e questo è possibile tenendo conto di vari aspetti come le materie prime impiegate, la durata del prodotto, la possibilità dello stesso di essere riparato, riutilizzato, l'impatto dello stesso durante l'uso e a fine vita quando diventerà un rifiuto.

LA PRIORITÀ NELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Nel passato non si è data particolare attenzione al tema della prevenzione dei danni all'ambiente. Quando ci sono stati gravi incidenti, come



quello di Seveso, per un po' di tempo l'attenzione è cresciuta, ma in questo ultimo decennio, in cui il tema della sostenibilità ambientale è diventato sempre più centrale, sono comunque altri gli argomenti che hanno catturato l'attenzione di tutti e su cui maggiormente si è concentrata l'opinione pubblica. Il fatto che siano argomenti tecnici, più difficili da comunicare non dovrebbe rappresentare un motivo valido per non parlarne.


Quando viene contaminata una falda acquifera e in generale danneggiata una risorsa naturale, occorrono molti anni prima che possa essere del tutto "riparata" e poter tornare allo stato ante evento, e se la contaminazione fosse molto grave potrebbe non essere nemmeno possibile ripristinarla. Chi vive in aree contaminate sa bene quanto questo abbia gravi conseguenze anche sulla qualità della vita e sulla salute.

I cambiamenti climatici stanno poi peggiorando le cose, da un lato rendendo le nostre risorse naturali sempre più preziose e vulnerabili, dall'altro aumentando la frequenza e la gravità di eventi meteorologici eccezionali, ed è importante che la prevenzione dei danni all'ambiente sia effettuata anche tenendo conto di questi eventi naturali estremi che potrebbero colpire l'impresa, danneggiandola ma anche trasformandola a sua volta in una causa di contaminazione dell'ambiente.

Oggi "sostenibilità²" è un termine largamente usato - per non dire abusato - in moltissime comunicazioni, ma è anche una sorta di grande cesto in cui vengono poste molte idee brillanti e colorate, che attirano il consumatore, ma quanto sono realmente utili per la protezione dell'ambiente?

Come abbiamo cercato di illustrare con l'esempio dell'albero, o della bottiglia d'acqua nell'isola deserta, non tutte le azioni che vengono fatte rientrare in questo concetto hanno lo stesso effetto, e la stessa importanza.

² Il termine "sostenibilità ambientale" compare ufficialmente nella sua accezione più largamente condivisa nel Rapporto Brundtland presentato alla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo dell'ONU nel 1987, e relativamente ad un'impresa può essere definita come la sua capacità di produrre beni e servizi senza compromettere l'ambiente naturale, e mantenendolo disponibile per le generazioni future.



“È quindi fondamentale dare la giusta priorità alla miriade di possibili azioni indirizzate alla tutela dell'ambiente ed alla sostenibilità dell'impresa.”

Priorità nella tutela dell'ambiente, del clima e della salute delle persone:

- ◆ Gestire i rischi al fine di evitare incidenti che possano causare un danno alle risorse naturali;
- ◆ Avere le risorse economiche e tecnologiche per poter riparare il danno eventualmente causato;
- ◆ Migliorare le performance ambientali e diminuire l'impatto sull'ambiente determinato dalle varie attività d'impresa e dai suoi prodotti/servizi.



1.4 **Gli strumenti a disposizione delle aziende per la protezione di ambiente, clima e della salute delle persone**

Come abbiamo visto, delle tante tematiche da sviluppare per ottenere una maggiore sostenibilità ambientale, due sono le aree su cui è necessario rivolgere prioritariamente sforzi e attenzioni:

- ◆ prevenzione dei danni all'ambiente;
- ◆ capacità (anzitutto economica) per sostenere eventuali attività di ripristino in caso di danno.

Lo strumento per eccellenza a disposizione delle imprese per rendere concrete le azioni in queste due aree è il Risk Management, che è il processo di identificazione, valutazione e controllo dei rischi finanziari, legali, strategici e di sicurezza per il capitale e i guadagni di un'organizzazione. Si tratta di un sistema di persone, processi e tecnologie che consente a un'organizzazione di stabilire obiettivi in linea con i valori e i rischi. I passaggi più importanti del processo di risk management sono:

- ◆ l'identificazione del rischio: individuazione degli scenari di danno all'ambiente, delle potenziali sorgenti e delle possibili cause;
- ◆ l'analisi e la valutazione dei rischi, della probabilità di accadimento e delle possibili conseguenze, e la classifica degli stessi in base alla loro importanza e magnitudo;
- ◆ la mitigazione e il monitoraggio del rischio, che significa identificare (e attuare) le misure per ridurre la probabilità e/o la magnitudo dei rischi individuati; nei rischi di responsabilità ambientale queste misure possono includere modifiche impiantistiche, sistemi di controllo, ma anche la formazione del personale, l'adozione di politiche aziendali e procedure manutentive;
- ◆ la gestione dell'emergenza: la gestione dell'emergenza fa parte del processo di risk management, perché gestire correttamente un rischio significa anche essere in grado di far fronte alle eventuali conseguenze che questo rischio comporta, dentro e fuori dai confini dello stabilimento, e fondamentali su questo aspetto sono la predisposizione di piani di emergenza e l'accantonamento di risorse per la gestione dell'emergenza.

A maggior ragione per tutte le imprese impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale diventa un aspetto strategico, oltre alla mitigazione del rischio, anche la capacità di riparare le risorse naturali qualora ci sia un danno all'ambiente, in modo che le risorse siano ripristinate così come previsto dalla normativa. Tali interventi possono raggiungere costi molto elevati e possono mettere seriamente in difficoltà l'impresa, con il rischio di ricadere poi sulla comunità. Questa capacità di far fronte



all'emergenza ed essere in grado di provvedere al ripristino ambientale può tradursi principalmente in due possibili strumenti: un fondo accantonato dall'impresa o la sottoscrizione di una copertura assicurativa per i danni all'ambiente. Nei prossimi capitoli approfondiremo maggiormente questi strumenti fondamentali a protezione dell'impresa così come dell'ambiente e della salute delle persone.



CONTRIBUTO

La cultura del Risk Management Ambientale per lo sviluppo sostenibile – a cura di Massimo Michaud, Presidente CINEAS

I più recenti orientamenti della normativa sull'ambiente, a livello nazionale e internazionale, vedono la prevenzione del rischio ambientale come un elemento di importanza crescente nella gestione delle imprese. Gli ultimi dati pubblicati dal *World Economic Forum nel Global Risk Report 2023* evidenziano come i danni all'ambiente siano considerati come uno dei maggiori rischi globali per l'economia e la società, con impatti significativi sulla salute umana, la prosperità economica e l'equilibrio ecologico del pianeta. In questo contesto, **Cineas, il Consorzio fondato dal Politecnico di Milano nel 1987 che si occupa di diffondere la cultura del rischio**, si pone come punto di riferimento nel campo della formazione specialistica e della sensibilizzazione sui rischi ambientali sia attraverso attività formative professionalizzanti che attraverso studi e ricerche.

Come emerso dalla X edizione della ricerca **Osservatorio sulla diffusione del Risk Management nelle medie imprese italiane** - realizzata ogni anno da Cineas e, nel 2023, condotta in collaborazione con IPSOS - oltre il 30% delle aziende intervistate non dispone di procedure specifiche per affrontare i rischi. Questo Osservatorio ha permesso di rilevare che una gestione del rischio efficace è connessa a una maggiore produttività e crescita aziendale. L'impegno nella prevenzione e mitigazione dei rischi, tra cui quelli ambientali, conduce inoltre a un miglioramento organizzativo aumentando la capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del mercato.

La governance aziendale deve prestare particolare attenzione ai **rischi "esistenziali" in cui rientrano i rischi ambientali**, che possono minacciare la vita stessa delle imprese e delle comunità in cui operano. L'analisi e la gestione proattiva di questi rischi sono fondamentali per garantire la sostenibilità futura dell'impresa e contribuire alle azioni di sostenibilità promosse dall'azienda.

Anche la gestione dei **rischi ESG** (*Environmental, Social and Governance*) diventa sempre più cruciale per le imprese e la loro esistenza. La non conformità agli obiettivi ESG di sviluppo sostenibile può comportare un aumento delle tensioni politiche globali e un ulteriore aggravamento dei rischi climatici, come rivelano i dati dell'Osservatorio Cineas, e può complicare il quadro generale dei rischi globali percepiti dalle aziende, con ricadute significative sulla situazione politica globale (per il 60,7% delle aziende intervistate) e un inasprimento delle condizioni climatiche (49,4%). Le aziende che integrano invece gli ESG nella propria strategia godono di benefici tangibili, come l'attrazione di investitori e una minore esposizione a rischi operativi, legali e reputazionali. Inoltre, il



non adeguamento agli obiettivi ESG da parte delle aziende può comportare a un ulteriore aggravarsi dei rischi climatici. Affrontare queste sfide richiede un sistema di rilevazione dei rischi, potenziali ed emergenti, che permetta alle imprese di reagire tempestivamente e prevenire o limitare i danni.

È inoltre essenziale un impegno collettivo tra settore pubblico e privato per mitigare gli impatti finanziari delle catastrofi naturali e promuovere la resilienza del Paese. Affrontare questa sfida richiederà uno sforzo e un impegno comune, ma è fondamentale per garantire una protezione adeguata ai cittadini di fronte agli eventi catastrofici, sempre più frequenti, dovuti alla crisi climatica, come evidenziato nel **White Paper Cineas "L'assicurazione delle calamità naturali e delle pandemie"**. Lo studio, realizzato dal Consorzio avvalendosi di esperti sul tema, ha l'obiettivo di supportare i decisori politici nel valutare i modelli di intervento pubblico che possono fornire una soluzione sostenibile a livello sociale ed economico nella gestione delle catastrofi naturali causate dai cambiamenti climatici.

Sul fronte del contributo alla diffusione di competenze e conoscenze professionali specialistiche, Cineas collabora attivamente - da oltre quindici anni - con il **Pool Ambiente** organizzando in partnership il programma di alta specializzazione in **Risk Management ambientale per lo sviluppo sostenibile dell'impresa** che approfondisce temi come le tecniche e le modalità di contenimento dei rischi ambientali integrate con la strategia di sviluppo sostenibile dell'impresa e la gestione dei sinistri ambientali. Inoltre, il percorso formativo offre spunti sempre aggiornati su temi quali l'inquadramento normativo Europeo ed italiano, la valutazione degli scenari di rischio e la definizione di politiche ambientali concrete ed efficaci. Sono previsti, infine, approfondimenti specifici sulla responsabilità penale in caso di danni all'ambiente e sulle best practice aziendali.

La fruttuosa esperienza avviata con il Pool, e la crescente importanza di quest'area di rischio, ha portato il Consorzio a dedicare un'area **formativa al Rischio Climatico e Ambientale** delle 7 su cui ha concentrato il proprio impegno di formazione professionale altamente specialistica, che sono: **Risk Governance, Risk Engineering, Claims Management, Rischio in Sanità, Intelligence and Cyber Protection e Rischio delle Infrastrutture**. La macroarea dedicata al **Rischio Climatico e Ambientale** include - oltre al master organizzato con il Pool - diversi percorsi specialistici tra i quali, dal 2022, il corso Executive in **AgriRisk Management** - realizzato in collaborazione con Asnaco-di - coinvolgendo in questo modo un altro settore cruciale per la promozione della sostenibilità, quello agricolo e delle filiere connesse.

In conclusione, la **cultura del rischio** ha ampi spazi di miglioramento nel nostro Paese; in particolare, la gestione dei rischi ambientali sarà un pilastro essenziale per il futuro sostenibile delle imprese e la protezione delle persone, dei beni e delle risorse. In un'ottica di lungo periodo, quindi, la collaborazione



tra Cineas e il Pool Ambiente potrà dare un contributo ancor più importante alla sensibilizzazione per la gestione responsabile e consapevole dei rischi ambientali, rimanendo sempre aggiornata e arricchendosi di iniziative utili all'evolvere del contesto socioeconomico del contesto socioeconomico del paese.

Massimo Michaud

Presidente CINEAS



2. LE IMPRESE E LA GESTIONE DEI RISCHI DI DANNO ALL'AMBIENTE





2.1 I rischi di danno all'ambiente

I rischi di responsabilità ambientale sono intrinseci a qualsiasi attività umana e possono comportare conseguenze economiche, legali e reputazionali per le imprese e gli operatori, oltre a danneggiare la salute e il benessere delle persone e lo stato di conservazione degli ecosistemi.

La responsabilità ambientale è regolamentata a livello comunitario dalla direttiva 2004/35/CE, che stabilisce il principio "Chi inquina paga" e obbliga gli operatori a contenere e riparare i danni ambientali che causano. La direttiva si applica a tre categorie di danno ambientale³:

1. il danno alla biodiversità, che comprende le specie e gli habitat protetti dalla legislazione dell'UE;
2. il danno alle acque, che comprende le acque superficiali, le acque sotterranee e le acque marine;
3. il danno al suolo, che compromette le sue funzioni ecologiche.

La direttiva prevede due tipi di responsabilità per gli operatori:

- ◆ la responsabilità oggettiva, che si applica alle attività pericolose elencate nell'allegato III della direttiva come le attività industriali, le attività di gestione dei rifiuti, le attività di stoccaggio geologico di CO₂ e le attività di estrazione di idrocarburi in mare. In questo caso, gli operatori sono responsabili dei danni ambientali indipendentemente dalla loro colpa o negligenza;
- ◆ la responsabilità per colpa, che si applica alle attività non pericolose che causano danni alla biodiversità. In questo caso, gli operatori sono responsabili solo se hanno agito con colpa o negligenza.

Per stabilire la responsabilità ambientale ai sensi di tale norma, è necessario dimostrare il nesso di causalità tra l'attività dell'operatore e il danno ambientale, tenendo conto delle possibili cause naturali o di terzi e del tipo di attività svolta. Inoltre, è necessario valutare l'entità e tipologia del danno ambientale arrecato, misurando il mutamento negativo o il deterioramento delle risorse naturali o dei servizi che esse forniscono.

La realizzazione di un danno all'ambiente, ovvero il deterioramento di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima, fa poi scattare per il responsabile obblighi di bonifica e ripristino.

In Italia il corpus normativo riguardante i danni all'ambiente è collocato nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che nella Parte Sesta recepisce la sopracitata Direttiva europea 2004/35/CE, mentre nella Parte Quarta Titolo V regola la bonifica dei siti inquinati, ovvero i siti nei quali la qualità delle matrici ambientali suolo e/o acque

³ D.Lgs. 152/06, art. 300, comma 2

sotterranee è stata alterata mediante l'introduzione di sostanze contaminanti. La coesistenza di queste due normative di diversa età, origine e concezione non è semplice, e a tutt'oggi restano ancora diversi aspetti da chiarire⁴.

Per le matrici suolo e acque sotterranee la normativa sulle bonifiche prevede, per i composti chimici più comuni, valori di concentrazione di riferimento predeterminati ("tabellari") oltre i quali il sito viene considerato *potenzialmente contaminato*⁵ e valori di concentrazione che devono essere calcolati in base alle caratteristiche specifiche di ogni sito⁶, oltre i quali il sito è considerato contaminato e sono richieste azioni di riparazione, a prescindere dai profili di responsabilità soggettiva o oggettiva del soggetto responsabile e dal tipo di attività che l'ha causata. Per i composti non esplicitamente indicati la normativa richiede che vengano adottati i valori di concentrazione del composto tossicologicamente più affine⁷.

Un esempio classico è la perdita di sostanze idrocarburiche da un serbatoio interrato che si sono diffuse impattando la qualità del sottosuolo insaturo e le acque di falda oltre i limiti di accettabilità.

Le azioni di riparazione richieste consistono in:

- ◆ **Interventi di Messa in Sicurezza**, ovvero gli interventi finalizzati ad impedire la diffusione dei contaminanti (chiamati anche misure di prevenzione nella normativa);
- ◆ **Interventi di Bonifica**, ovvero tutti gli interventi finalizzati a eliminare la sorgente della contaminazione e a ridurre le concentrazioni di inquinanti nelle matrici ambientali al di sotto dei livelli di accettabilità, o comunque ad isolarla permanentemente dalle matrici ambientali stesse.

Un danno all'ambiente, tuttavia, non necessariamente comporta l'introduzione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti ma può essere cagionato anche attraverso azioni che vanno a deteriorare le risorse naturali in vario modo, ad esempio:

- ◆ Deterioramento di specie e habitat naturali protetti per effetto diretto del fuoco;
- ◆ Rilascio di acqua da uno sbarramento fluviale o da una sorgente in quantità inferiori al minimo vitale per gli ecosistemi a valle;

⁴ Per esempio, si veda "Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex Parte Sesta del D.lgs 152/2006", Linee guida SNPA n. 33/2021 e R. Leonardi "A ciascuno il suo: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono sulla portata del principio del "chi inquina paga" e sul sistema distributivo delle responsabilità ambientali (nota a Cass., S.U., 1 febbraio 2023, n. 3077)", [giustiziainsieme.it](https://www.giustiziainsieme.it), 2023

⁵ CSC – Concentrazioni Soglia di Contaminazione

⁶ CSR – Concentrazioni Soglia di Rischio. Vengono determinate mediante l'applicazione di una metodologia tecnico-scientifica chiamata Analisi di Rischio Sanitario ed Ambientale, che tiene conto delle caratteristiche ambientali sito-specifiche (litologia, profondità dell'acquifero, estensione della contaminazione, venti prevalenti ecc) e dell'utilizzo del sito (lavoratori vs residenti, indoor vs outdoor, grado di fessurazione dell'eventuale pavimentazione ecc)


⁷ Il D.lgs 152/06 nella Nota 1 alla Tab 1 All5, Parte IV Titolo V cita testualmente: "In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine"



- ◆ Eccessivo prelievo di acqua da un corpo idrico superficiale, o intercettazione delle sue sorgenti, con conseguente impatto sull'ecosistema del corpo idrico;
- ◆ Comunicazione fra corpi idrici con caratteristiche chimico-fisiche differenti;
- ◆ Introduzione di specie aliene (non autoctone, cioè non locali);
- ◆ Rilascio incontrollato di sedimenti durante le operazioni di pulizia dei bacini idrici;
- ◆ Disturbi acustici o luminosi: si pensi ad esempio al disturbo provocato a siti di nidificazione o di sosta di una specie migratrice protetta dal passaggio veicolare in una nuova strada o da un nuovo impianto produttivo;
- ◆ Scarico di acqua a temperature non idonee: si pensi ad esempio allo scarico di acque troppo calde che possono portare ad un incremento incontrollato della crescita algale, seguito da processi di putrefazione e diminuzione dell'ossigenazione del corpo idrico;
- ◆ Alterazione degli equilibri deposizionali dei sedimenti (es. scogliere, moli e difese trasversali lungo la linea di costa);
- ◆ Danneggiamento meccanico diretto di specie protette (es. per posa di cavi sottomarini);
- ◆ Dragaggio dei fondali e alterazioni all'alveo di un fiume;

In caso di Danno Ambientale sono previste tre tipologie di azioni di Riparazione:

- ◆ **Riparazione "primaria"**: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;
- ◆ **Riparazione "complementare"**: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
- ◆ **Riparazione "compensativa"**: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo.

Schema 2.1 Principali riferimenti di legge in caso di evento di danno all'ambiente (Fonte Pool Ambiente).



CONTRIBUTO

La responsabilità ambientale nel diritto civile e la sua assicurazione – a cura di Italo Partenza, Avvocato, fondatore di ITC Law

Il tema della responsabilità ambientale e della natura degli obblighi di ripristino ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, integralmente ispirato dalla Direttiva CE 35/2004, è stato oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza.

A questo proposito, occorre infatti premettere che tutti gli interventi compensativi previsti dall'art. 7 della succitata Direttiva⁸ corrispondono, di fatto, a una modalità di risarcimento in forma specifica che il codice civile disciplina all'art. 2058 c.c.⁹.

Fra i principi ai quali far riferimento nella definizione del sistema di responsabilità civile ambientale di derivazione comunitaria occorre ricordare quello del "*chi inquina paga*", che dunque implica la definizione di un criterio di imputabilità e di riferibilità causale¹⁰.

Tale orientamento risulta inequivocabilmente dalla elaborazione giurisprudenziale operata dalla Corte di Giustizia, per la quale la contaminazione dei siti è un'ipotesi di danno ambientale, cui può essere posto rimedio attraverso un sistema di responsabilità civile, che dunque richiede il necessario accertamento di un nesso causale fra attività dell'inquinatore e danno¹¹.

La necessità di accertare l'esistenza di un nesso causale non esclude, comunque, che in alcuni casi un sistema di responsabilità civile possa prevedere – come nel caso della contaminazione dei siti – ipotesi di responsabilità oggettive: nel caso, infatti, di danni conseguenti all'esercizio di attività rientranti nell'All. III alla Direttiva CE 35/2004, l'assoggettamento agli obblighi ripristinatori prescinde dall'accertamento di colpa o dolo, che debbono invece alternativamente ricorrere per tutti i soggetti che svolgano attività differenti.

⁸ L'art. 7 della D.I.R. 2004/35/CE, nel determinare le misure di riparazione, individuò 3 differenti criteri:

- riparazione primaria, con cui si tenta di riportare le risorse e i servizi danneggiati alle condizioni originali;

- se, nonostante ciò, le risorse e i servizi danneggiati non tornano alle condizioni originarie, si opta per una "riparazione complementare" con cui si cerca, anche in sito diverso da quello danneggiato, di ottenere un livello di risorse e servizi analogo a quello precedente il danno;

- Intervento "compensativo", che si concretizza in qualsiasi intervento volto a compensare la perdita temporanea di risorse e servizi naturali scompensati dal danno, fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo.

⁹ Recita l'art. 2058 c.c.: "Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore"

¹⁰ Affermare, infatti, che il sistema della responsabilità ambientale risulta disciplinato dal principio del "*chi inquina paga*" significa anche simmetricamente affermare che chi non inquina, non paga.

¹¹ Corte di Giustizia UE 9.3.2010 – C-378/08 e C-379/08, in Riv. It. Dir. pubbl. comunit., 2010, 1591, con nota di Bartolini; Corte di Giustizia UE 4.3.2015 – C-534/2013



Va da sé che, anche nell'ambito della responsabilità oggettiva, l'impossibilità di una riferibilità causale preclude qualsiasi obbligo ripristinatorio.

Accanto al principio del "*chi inquina paga*" ve ne sono altri che concorrono alla protezione del bene "*ambiente*": tra questi particolare rilevanza assume quello di "*precauzione*", fondato sul dovere di autoregolazione e controllo da parte di chi eserciti un'attività professionale a rilevanza ambientale e che si sostanzia nell'obbligo di porre in essere gli studi e le azioni necessari a prevenire l'inquinamento ambientale.

L'articolo 300 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che "*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*". Le successive disposizioni del medesimo articolo consentono di poter affermare che il danno ambientale è un "*danno evento*" e non un "*danno conseguenza*", ovvero esso è costituito dalla lesione in sé del bene ambientale e il bene protetto è la salubrità ambientale¹². La lesione in questione riguarda, infatti, l'*habitat* e le specie protette, le acque, interne e costiere, il terreno e più in generale, la salubrità ambientale, cioè un bene collettivo.

In questa ottica si comprende la ragione dell'accentramento in capo al Ministero dell'Ambiente dei poteri di intervento e di repressione dell'illecito ambientale previsto dal D.lgs. 152/2006: la tutela di un bene collettivo, unitario ma anche immateriale, quale è l'ambiente, è riservata allo Stato che rappresenta gli interessi (collettivi) dei cittadini. La legittimazione attiva (più semplicemente il potere di agire per la tutela del diritto), infatti, spetta in via esclusiva al Ministero dell'Ambiente, che può anche esercitare l'azione civile in sede penale, a differenza della previgente disciplina che legittimava all'azione di risarcimento del danno ambientale anche gli enti locali (Regioni, Province e Comuni) per la parte in cui il fatto lesivo incideva su beni facenti parte del loro territorio. Gli Enti locali possono comunque agire per il risarcimento di danni diversi da quello ambientale in senso stretto, ovvero possono agire per richiedere il ristoro, *ex art.2043 c.c.*, di tutti i danni, di natura patrimoniale, che siano conseguenza del fatto illecito ambientale¹³.

In questa brevissima sintesi di un tema così complesso due considerazioni appaiono indispensabili.

La prima attiene alle disposizioni previste dalla Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo V – Bonifica di siti contaminati del D.lgs. 152/2006. A riguardo, l'art. 239 – Principi e campo di applicazione, prevede che "*Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga"*".

¹² Si veda a riguardo Galletto, Responsabilità civile e azione risarcitoria in sede amministrativa per danno ambientale, in Foro padano, 2014, 32.

¹³ Ad esempio, le spese sostenute per la bonifica o il ripristino, i danni conseguenti alla lesione dell'immagine dell'ente nel cui territorio si è verificato il danno ambientale, la compromissione della vocazione turistica del territorio, il costo dei dipendenti adibiti a funzioni aggiuntive in ottica di porre rimedio alla eventuale contaminazione etc..



Il presupposto è, quindi, di fatto simile a quello del danno ambientale, vale a dire un evento che sia contaminante o potenzialmente pericoloso e idoneo a cagionare un rischio ambientale e sanitario: mentre però nella normativa in tema di bonifica le matrici protette sono il suolo, il sottosuolo, i materiali di riporto e le acque sotterranee, il danno ambientale prevede anche il rischio di compromissione delle specie naturali, degli *habitat* e delle acque sotterranee e non.

Nonostante la mancanza di fatto di un effettivo coordinamento fra le due discipline, si può affermare che l'obiettivo perseguito è comunque il medesimo, posto che anche la procedura amministrativa persegue le medesime finalità riparative e dunque costituisce, sia pure mediata dal potere ordinativo della P.A., una forma di riparazione risarcitoria del pregiudizio all'ambiente.

La seconda considerazione riguarda l'ipotesi in cui vi siano più responsabili di un evento inquinante: l'obbligazione in questo caso è parziaria, ovvero – nel rispetto del principio del "chi inquina paga" – non opera la responsabilità solidale prevista dall'art.2055 c.c.: l'art. 311, comma 3, del D.lgs. 152/2006 prevede, infatti, che nei casi di concorso nello stesso evento di danno ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità e che il debito si trasmette agli eredi "*nei limiti del loro effettivo arricchimento*".

Come per tutti i rischi di responsabilità, anche quello relativo al danno ambientale è assicurabile: ciò avviene mediante una copertura che da un lato tiene indenne l'assicurato dai danni che possono derivare ai propri beni (ad esempio, il sito aziendale) da una contaminazione e dall'altro manleva l'assicurato dei costi che possono essergli posti a carico dalla Pubblica Amministrazione o dallo Stato per porre in essere tutte le necessarie attività finalizzate al ripristino dei luoghi o di quelli necessari per risarcire i danni a terzi provocati dall'inquinamento, ovviamente nei limiti di volta in volta previsti dalle singole coperture.

L'assicurazione del rischio ambientale non è soltanto una strategica soluzione per affrontare e gestire i rischi che possono esporre un'impresa a pregiudizi economici di particolare rilievo, ma rappresenta altresì uno strumento di primaria rilevanza sociale in quanto da un lato rende possibili interventi riparatori in favore dell'ambiente, che per il loro costo rischierebbero altrimenti di gravare sulla collettività e, dall'altro, contribuisce a una efficiente selezione di imprese virtuose, escludendo dalla propria manleva coloro che mettono a rischio l'ambiente scegliendo deliberatamente di ridurre l'attenzione alla prevenzione per improprie politiche di contenimento dei costi.

Italo Partenza

Avvocato e fondatore di ITC Law



2.2 **Le sorgenti e i possibili scenari di danno all'ambiente**

Tutte le attività che possono produrre un impatto sull'ambiente (*bersaglio*) sono delle potenziali cause di danno; queste attività possono essere correlate ad aree o parti di un sistema produttivo, che possiamo considerare potenziali *sorgenti*.


Se si pensa ad un generico ciclo produttivo di un'azienda, risulta evidente che le potenziali sorgenti di danno all'ambiente legate ai singoli processi possono essere molteplici, ad esempio:

- ◆ Trasporto materie prime;
- ◆ Stoccaggio e movimentazione materie prime;
- ◆ Fasi di lavorazione;
- ◆ Stoccaggio e movimentazione prodotti, sottoprodotti e rifiuti;
- ◆ Trasporto prodotti;
- ◆ Trattamento reflui e emissioni;
- ◆ Smaltimento rifiuti;
- ◆ Gestione utilities.

In un processo di sintesi dei dati ricavati dalla gestione dei sinistri del Pool abbiamo riassunto e schematizzato nelle seguenti 7 tipologie di potenziali sorgenti di danno all'ambiente l'estrema varietà dei possibili scenari di danno e di impianti da cui possono originarsi i sinistri:


1. Incendio, che può impattare l'ambiente per:

- ◇ Acque di spegnimento contenenti sostanze contaminanti;
- ◇ Dispersione e fall-out di polveri e sostanze chimiche;
- ◇ Incendio di aree protette.




2. Serbatoi e vasche interrati, che possono impattare l'ambiente per:

- ◇ Perdita del contenuto per danneggiamento delle pareti del serbatoio/vasca;
- ◇ Sversamenti durante le operazioni di carico/scarico.




3. Tubazioni interrate e fuoriterra: perdita del contenuto per danni alle tubazioni stesse o ai pozzetti di collegamento.



4. Serbatoi e vasche fuoriterra, che possono impattare l'ambiente per:

- ◇ Perdita del contenuto;
- ◇ Sversamenti durante le operazioni di carico/scarico.



5. Aree di impianto, deposito e movimentazione, che possono impattare l'ambiente per:

- ◇ Lisciviazione, percolazione;
- ◇ Sversamenti durante la movimentazione.



6. Emissioni in atmosfera, che possono impattare l'ambiente nel caso di malfunzionamento o inadeguatezza dei sistemi di trattamento, con dispersione e fall-out di sostanze chimiche e polveri sopra i limiti.

Emissioni in atmosfera fuori norma

Emissioni fuori limite per avaria o inefficienza sistemi trattamento aria con danno diretto a persone e beni propri e/o di terzi e/o con ricaduta al suolo e contaminazione delle matrici ambientali.

HABITAT NATURALI E SPECIE PROTETTE CASE E PERSONE

CAUSE POSSIBILI

1. Reazione incontrollata
2. Guasto filtri
3. Black-out o cortocircuito
4. Atto doloso
5. Eventi naturali eccezionali

ATTIVITÀ LIMITROFE

CONSEGUENZE PIÙ FREQUENTI

1. Contaminazione del terreno / attivazione del procedimento di bonifica
2. Distruzione o deterioramento di specie e habitat naturali protetti / attivazione del procedimento per danno ambientale
3. Danni a cose, persone e interruzione di esercizio di terzi / richieste di risarcimento di terzi

POOL AMBIENTE

7. Reflui industriali, che possono determinare un impatto nel caso di malfunzionamento o inadeguatezza dei sistemi di trattamento, con la conseguente emissione di sostanze inquinanti sopra i limiti di accettabilità.

Danno ambientale da emissione reflui industriali fuori norma


PRINCIPALI CAUSE

1. Guasto o malfunzionamento
2. Blackout, cortocircuito
3. Sovraccarico

CONSEGUENZE PIÙ FREQUENTI

1. Contaminazione di corpi idrici / attivazione del procedimento per danno ambientale
2. Deterioramento di specie e habitat naturali protetti / attivazione del procedimento per danno ambientale
3. Danni a cose, persone e interruzione di esercizio di terzi / richieste di risarcimento di terzi
4. Contaminazione del terreno / attivazione del procedimento di bonifica

Esiste poi un ulteriore scenario relativo al danneggiamento diretto di risorse naturali senza che vi sia inquinamento. Questo scenario non è relativo in generale a sorgenti presenti nel sito ma ad attività che possono impattare direttamente sulle acque o su specie ed habitat naturali protetti.



L'effettiva pericolosità di una sorgente è determinata dalla presenza di eventuali bersagli, dalla loro vulnerabilità e dai percorsi tra la sorgente e il bersaglio. Una potenziale sorgente, in funzione dei percorsi disponibili, può anche impattare diversi bersagli.

Ad esempio, un impianto di depurazione di reflui industriali che riceve e tratta le acque di processo per poi restituirle ad un corpo idrico superficiale, potrà impattare i seguenti bersagli:

- ◇ Suolo e sottosuolo – per perdite/sversamenti da tubazioni o vasche di trattamento;
- ◇ Acque sotterranee – per infiltrazione e diffusione di liquidi, normalmente percolati attraverso il sottosuolo;
- ◇ Acque superficiali, acque costiere e mare – per l'immissione di acque non correttamente trattate;
- ◇ Specie animali e vegetali, aree protette – per l'immissione di acque non correttamente trattate o per una non corretta gestione dei fanghi di processo.

La **vulnerabilità** di ciascun bersaglio è funzione delle caratteristiche del bersaglio stesso e delle condizioni sito specifiche, tra cui: permeabilità e litologia del terreno, soggiacenza della falda, geomorfologia, presenza di vie preferenziali di diffusione, ecc.

Approfondimento: I SERBATOI INTERRATI

I serbatoi interrati sono contenitori, spesso metallici, utilizzati per lo stoccaggio di sostanze liquide di varia natura e di cui non è possibile ispezionare direttamente tutta la superficie esterna.

I serbatoi interrati vengono comunemente utilizzati nelle realtà produttive da molti decenni e, soprattutto nel caso in cui contengano sostanze pericolose, costituiscono una importantissima potenziale sorgente di danno all'ambiente. La loro caratteristica intrinseca di non essere normalmente visibili, sia dal punto di vista impiantistico che delle possibili conseguenze negative, porta tuttavia frequentemente a trascurarli, al punto da costituire oggi **la principale causa di inquinamento** di terreni e acque di falda.

La principale causa di perdita da questi serbatoi è costituita da processi corrosivi che portano alla foratura della lamiera; questi processi sono correlati ad un'ampia gamma di fattori, quali: l'umidità nel terreno circostante, la presenza di acqua all'interno del serbatoio, la presenza di correnti indotte (per es. per la vicinanza di reti ferroviarie, linee di alta tensione, dispersioni a terra e macchinari elettromagnetici), e la presenza di batteri, muffe e microrganismi, più accentuata nei carburanti di più recente formulazione.

Lo stesso spessore della lamiera (e quindi della durata del serbatoio rispetto ai processi corrosivi) non è uniforme fra i diversi serbatoi, ed è normalmente maggiore per questioni strutturali nei serbatoi di grandi dimensioni, portando al paradosso per il quale i serbatoi di minori dimensioni (indicativamente inferiori ai 19 metri cubi) rappresentano un rischio maggiore di inquinamento rispetto ai serbatoi più grandi¹⁴.

Dal punto di vista costruttivo i serbatoi interrati possono essere divisi in due categorie:

- ◆ **Serbatoi monoparete** – sono costituiti da un involucro singolo alloggiato direttamente all'interno dello scavo ed a contatto con il terreno circostante, e per questo costituiscono gli elementi a maggior rischio in caso di perdite dovute a corrosione del metallo. Eventuali perdite dal serbatoio sono infatti direttamente immesse nelle matrici ambientali, senza che si noti nulla all'esterno, fino a quando le perdite non sono così importanti da portare a diminuzioni significative del livello di prodotto nel serbatoio, o la

¹⁴ Vedi Tank Corrosion Study - Final Report, J Pim and J Searing, US EPA 510-k-92-802, 1988. Nel report si evidenzia che i serbatoi con lamiere di spessore inferiore ai 5 mm, generalmente di volume inferiore ai 19.000 litri, hanno una percentuale di forature significativamente superiore ai serbatoi con lamiere di spessore pari o superiore ai 6-7 mm, tipiche di serbatoi con capacità superiore



dispersione del contenuto nelle matrici ambientali è tale da impattare dei bersagli esterni (ad esempio, il pozzo a valle del sito).

- ◆ **Serbatoi a doppia parete** – i serbatoi a doppia parete presentano due pareti coassiali, con il risultato che la foratura di una delle due pareti non consente l'immediata dispersione del contenuto nell'ambiente circostante, grazie alla presenza della seconda parete. Il sistema è efficace ovviamente solo se c'è modo di segnalare tempestivamente al proprietario/conducente la foratura di una delle due pareti, il che può avvenire riempiendo l'intercapedine con un fluido (solitamente un gas) e misurandone in continuo la pressione o il livello. Il sistema è applicabile anche su serbatoi monoparete esistenti, rivestendo internamente il serbatoio con un guscio di resina o di lamiera o posizionando un serbatoio in materiale flessibile all'interno dell'esistente, in modo da realizzare un'intercapedine fra il nuovo serbatoio posizionato all'interno e quello esistente. Tale intercapedine può quindi essere riempita con un fluido e collegata a sensori di allarme. Un sistema analogo, di più difficile applicazione su serbatoi esistenti, consiste nel posizionare un serbatoio monoparete all'interno di una vasca in cemento opportunamente impermeabilizzata.

Analoga distinzione può essere fatta per le tubazioni, che possono essere a parete singola o a doppia parete, oppure essere poste in canalette con pendenza opportuna che veicolano eventuali prodotti fuoriusciti dalla tubazione forata in un pozzetto d'ispezione, permettendo il riconoscimento precoce di situazioni di allarme prima che vengano impattate le matrici ambientali.

Ad oggi non ci sono norme nazionali in Italia che stabiliscano i criteri di sicurezza ambientale per i serbatoi interrati monoparete esistenti. Nel 1999 era stato emanato un decreto ministeriale che avviava a tale mancanza¹⁵, ma dopo il suo annullamento nel Luglio 2001 da parte della Corte Costituzionale¹⁶ e nonostante la Legge n. 179 del 2002¹⁷, recependo la sentenza della Corte Costituzionale, stabilisse che il ministero dell'Ambiente e del Territorio doveva regolamentare i requisiti tecnici per l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati per prevenire l'inquinamento delle matrici ambientali, nulla è stato fatto al riguardo negli oltre venti anni trascorsi. Come abbiamo già avuto modo di rilevare, evidentemente si è preferito puntare sulla "punizione" delle responsabilità piuttosto che

¹⁵ Legge 179/02 Art. 19: Nuove norme per la costruzione, installazione e l'esercizio di serbatoi interrati.

¹⁶ D.M. 246 del 24/05/1999 – "regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".

¹⁷ Con Sentenza n. 266 del 2001 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito ai due ricorsi promossi dalla Provincia autonoma di Trento che aveva sollevato un conflitto di attribuzione dei poteri nei confronti dello Stato, lamentando come lesive della propria sfera di autonomia legislativa e amministrativa le disposizioni emanate dal Ministero dell'ambiente, per mancanza di una Legge Delega del Parlamento.

stabilire regole che permettessero di prevenire gli incidenti.

Le sole norme nazionali esistenti riguardano prevalentemente i serbatoi interrati di nuova installazione, ed in particolare gli aspetti impiantistici, di sicurezza e di tutela sanitaria, più che quelli ambientali e di prevenzione dell'inquinamento, o per esempio le procedure per procedere alla bonifica dei punti vendita di carburante, una volta che i serbatoi hanno impattato le matrici ambientali¹⁸.

La situazione è di poco migliore a livello locale, con numerose e disomogenee norme e regolamenti regionali e comunali che creano un quadro giuridico frammentario e lacunoso, che non consente una vera azione di prevenzione degli impatti sull'ambiente determinati da questa pur frequentissima quanto trascurata tipologia di impianto.

In questo quadro giuridico il riferimento tecnico forse più diffuso ed affermato è rappresentato dalle Linee Guida pubblicate da ARPA Lombardia¹⁹ che tuttavia – oltre alla limitazione insita nella loro natura di linea guida tecnica – non trattano alcuni aspetti fondamentali per i numerosissimi serbatoi esistenti, e puntano comunque l'accento sulle misure di mitigazione dell'inquinamento causato, più che sulla sua prevenzione. Viene suggerita infatti l'esecuzione di test di tenuta con periodicità da annuale a triennale (a seconda dell'età del serbatoio), test che tuttavia consentono al più di accertare l'avvenuta foratura del serbatoio, ma non viene proposta una tempistica per l'esecuzione di verifiche di integrità, che viceversa consentirebbero di accertare gli spessori residui di lamiera e quindi di stimare la durata utile residua, prima che avvenga la foratura stessa.

Riteniamo sia interessante al riguardo rilevare che in diversi Paesi occidentali i serbatoi e le tubazioni interrate monoparete non sono ammessi, proprio per la loro elevatissima pericolosità, o hanno una vita limitata per legge. In Francia, per esempio, i serbatoi interrati devono essere doppia parete o essere alloggiati in una vasca impermeabile, e trattandosi di una prescrizione normativa i serbatoi interrati monoparete non risultano conseguentemente neppure assicurabili.

In California la vita massima autorizzata di un serbatoio interrato monoparete non può superare i 30 anni, che risulta però di fatto superiore alla vita media di un serbatoio interrato.


Vi sono infatti autorevoli studi al riguardo, che pongono pari a circa il 30% la probabilità che un serbatoio interrato risulti forato dopo solo 15-

¹⁸ Decreto Ministero Ambiente 31 del 12/02/2015 sui criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburante.

¹⁹ ARPA Lombardia, LG.BN.001 rev. 0 del 15/03/2013.

20 anni di servizio²⁰, e che stimano la vita media di un serbatoio pari a circa 23 anni²¹. Nel seguente grafico sono rappresentati i dati tratti dallo studio sopracitato, con l'indicazione della "incertezza" del dato statistico, intesa come limitatezza del numero di serbatoi analizzati²². Appare evidente come il rischio di forature superi mediamente il 30% sopra i 15-20 anni di età, per poi incrementare in modo non lineare fino al 75% per i serbatoi con più di 60 anni. Il comportamento non lineare è da attribuire alla presenza di altri co-fattori determinanti nel processo corrosivo, dei quali il più importante è dato dallo spessore della lamiera, tipicamente correlato alle dimensioni del serbatoio. Risulta infatti dallo studio citato che i serbatoi estratti che risultavano forati avevano prevalentemente una lamiera di spessore inferiore a 4,5 mm (tipico per lo studio considerato dei serbatoi con volume inferiore a 19.000 litri).

Grafico 2.1 Percentuale dei serbatoi riscontrati forati in funzione dell'età dei serbatoi stessi (tratto da "Tank Corrosion Study - Final Report", J Pim and J Searing, US EPA 510-k-92-802, 1988).



²⁰ Garrity, Kevin C – Cathodic protection of Underground Storage Tanks, Sigma Magazine, Febb 1986; Skabo and L.H West – "Evaluation of Corrosion Resistance", Hinchman Company, Detroit, 1966, citati da Bogner – "Review of internal corrosion of Underground fuel storage tanks, Anticorrosion methods and material", vol 37 n. 6, 1990

²¹ Vedi "Tank Corrosion Study - Final Report", J Pim and J Searing, US EPA 510-k-92-802, 1988. Nel report si rileva, su un campione di oltre 500 serbatoi, che l'età media di un serbatoio forato è pari a circa 23 anni.

²² Il numero di serbatoi analizzati con età mediamente pari a circa 15 e 25 anni è stato molto più elevato del numero di serbatoi più giovani o più datati, conseguentemente il dato relativo ai serbatoi con circa 15 e 25 anni risulta statisticamente più "robusto" (sfere piccole) del dato relativo ai serbatoi più vecchi di 25 anni (sfere più grandi), che presentano quindi un'incertezza statistica maggiore.



Negli Stati Uniti dal 1988 per i serbatoi monoparete sono stati imposti per legge una serie di criteri di prevenzione e mitigazione, quali valvola antitrabocco e sistemi di protezione dalla corrosione, oltre a garanzie finanziarie idonee alla riparazione del danno ambientale ed ai terzi che coprano il serbatoio e le relative tubazioni; il rischio è tuttavia talmente elevato che alcune associazioni di categoria del mondo assicurativo - che per mestiere si occupa dell'analisi statistica del rischio - hanno deciso di non assicurare più serbatoi interrati monoparete con età superiore a 20 anni, e di recedere da ogni polizza con serbatoi più vecchi di 26 anni (nonostante diversi produttori ancora garantiscano il loro serbatoio per 30 anni), o di quotare con premi e franchigie disincentivanti²³.

Se si pensa che in Italia vi sono moltissimi serbatoi che superano abbondantemente i 50 anni di servizio, si può avere il quadro della situazione di precarietà attuale in cui viviamo!

Bisogna inoltre considerare che i serbatoi interrati non sono elementi a sé stanti ma fanno parte di un sistema che comprende, oltre ai serbatoi stessi:

- ◆ Tubazioni di distribuzione e di sfiato;
- ◆ Bocchettone e sistema di carico.

Le sostanze pericolose contenute nei serbatoi interrati possono infatti contaminare le matrici ambientali, oltre che per perdite dovute alla corrosione dei serbatoi e delle tubazioni ad esso collegate, anche nel caso di errori durante le operazioni di carico/scarico o di difetti tecnici nelle attrezzature utilizzate (e quindi, in ultima analisi, spesso in errori nella verifica dell'idoneità di tali attrezzature, o in utilizzi non conformi alle specifiche). In questi casi la diminuzione del rischio è prevalentemente determinata dall'implementazione di un adeguato piano di formazione e addestramento del personale e di sistemi *fail-safe* o *fail-proof* (a prova di errore).

Tutti questi componenti, per i quali vengono proposte soluzioni tecniche nei serbatoi di nuova installazione, non vengono trattati nelle linee guida di Arpa citate per quanto riguarda i serbatoi esistenti, con il risultato che anche seguendone le raccomandazioni **l'eventuale verifica della tenuta dei serbatoi non comporta comunque di fatto alcuna garanzia per quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento** potenzialmente causato dal sistema nel suo complesso. Riepilogando, per aumentare la sicurezza dei serbatoi, delle tubazioni ad essi collegate e delle relative operazioni di carico e scarico possono essere attuate le seguenti tipologie di misure:

²³ "Guide to Tank insurance" della Association of State and Territorial Solid Waste Management Officials ASTSWMO citata da J O'Brien in "Aging Underground Storage Tanks – Is 25 the New 30" in Fuels Market News, 2019.



MISURE DI PREVENZIONE

Sono di prioritaria importanza, in quanto annullano o limitano fortemente la probabilità stessa che si verifichi l'incidente che può determinare il danno all'ambiente. Ve ne sono di diversi tipi, ad esempio:

- ◆ **Serbatoi doppia parete** con idoneo sistema di verifica ed allarme nell'intercapedine tra le due pareti²⁴ (o serbatoio posto in una vasca di contenimento impermeabilizzata, con sensori di allarme all'interno della vasca).
- ◆ **Tubazioni doppia (o tripla) parete**, con sistema di monitoraggio perdite ed allarme analogo a quello dei serbatoi. Per le tubazioni vengono talvolta utilizzate alternative meno efficaci, ma comunque più sicure delle soluzioni monoparete, rappresentate da tubazioni con doppia parete ed inclinate in modo tale da veicolare eventuali perdite verso pozzetti ispezionabili e/o allarmati.
- ◆ **Sistemi di protezione catodica attivi** per rallentare la corrosione del serbatoio e della tubazione metallica. Se installati e mantenuti correttamente, possono virtualmente arrestare i processi di corrosione, al punto che in alcuni Paesi Europei questi sistemi sono obbligatori da decenni²⁵. La protezione per essere efficace deve essere di tipologia a corrente impressa o ad elettrodi sacrificali.
- ◆ **Prove spessimetriche (o verifiche di integrità)**: considerato che la corrosione è un processo che, per assenza o inefficacia del sistema di protezione catodica, aggredisce aree della lamiera assottigliandone lo spessore fino a portare alla foratura della stessa, queste prove consentono di misurare lo spessore residuo di lamiera ai nodi di un reticolo di misura, permettendo quindi di intervenire per tempo prima che si possa verificare la foratura. Con l'ausilio di appositi software e di più misure nel tempo, possono permettere anche di stimare la velocità del processo di corrosione e la durata di vita residua del serbatoio. Sono di particolare importanza in serbatoi monoparete.

²⁴ Per poter essere efficace tale sistema deve basarsi sulla diminuzione di pressione o di livello del liquido contenuto, e non sull'individuazione del contenuto del serbatoio all'interno dell'intercapedine: in tal caso, infatti, come constatato sperimentalmente in alcuni sinistri, l'accidentale foratura di entrambi le pareti potrebbe impedirne la rilevazione.

²⁵ Es Olanda, segnalata da Bogner – "Review of internal corrosion of Underground fuel storage tanks, Anticorrosion methods and material", vol 37 n. 6, 1990.



- ◆ **Dispositivo antitrabocco o valvola limitatrice del carico:** consente di bloccare l'afflusso di prodotto una volta raggiunto il livello di riempimento massimo del serbatoio, evitandone la fuoriuscita.
- ◆ **Formazione ed addestramento adeguato del personale** incaricato alle operazioni di carico e scarico, in modo che possa effettuare le operazioni in modo sicuro e conscio delle possibili problematiche, che possa verificare l'adeguatezza dei materiali e della strumentazione a disposizione, ed intervenire prontamente in caso di incidente.

MISURE DI MITIGAZIONE

Permettono di intervenire sulla magnitudo dell'incidente già avvenuto, diminuendone la gravità e le conseguenze. Ve ne sono di diversi tipi, fra le quali si citano:

- ◆ **Prove di tenuta:** consentono di appurare la foratura del serbatoio e quindi, in particolare nei monoparete, la possibilità del liquido contenuto all'interno di fuoriuscire nel terreno e in falda. Di fatto non sono quindi, contrariamente a quanto spesso si crede, sistemi di prevenzione, ma possono al più consentire, in funzione della frequenza con cui vengono effettuate, l'accertamento di perdite, potenziali o in atto, prima che queste diventino di entità tale da renderne la presenza inequivocabile, per esempio per rapido abbassamento del livello di prodotto nel serbatoio, o per l'impatto dei bersagli a valle. Non consentono di individuare anche estesi processi corrosivi in atto, né perdite piccole o "trasudamenti", che pure possono portare nel tempo all'inquinamento del terreno e della falda circostanti²⁶. Va al riguardo infatti considerato che i test di tenuta hanno un limite di rilevabilità normalmente compreso fra 0,1 e 0,4 l/h²⁷; questo significa che **non sono normalmente rilevabili fori che portino a perdite fino ad alcuni litri di prodotto al giorno**, un centinaio al mese, che pure possono causare la contaminazione di vaste aree di falda sotterranea²⁸.

²⁶ Vedi Tank Corrosion Study - Final Report, J Pim and J Searing, US EPA 510-k-92-802, 1988. Nel report si indica che anche test accurati possono evidenziare solo situazioni di perdita importante, e che l'analisi accurata dei serbatoi estratti ha permesso di individuare un numero di serbatoi forati quasi doppio rispetto a quello individuato dai test di tenuta, a causa della presenza delle incrostazioni corrosive che inizialmente limitano la fuoriuscita di prodotto.

²⁷ Manuale n.195 parte 1-Edizione 2000 e n. 195 parte 2- Edizione 2003 "Prove di Tenuta su serbatoi interrati".

²⁸ Va infatti tenuto presente che i limiti di concentrazione degli inquinanti in falda sono normalmente nell'ordine dei microgrammi/litro, o parti per miliardo. Una contaminazione causata da alcuni litri di una sostanza chimica può quindi teoricamente impattare miliardi di litri di acqua di falda, ovvero milioni di metri cubi. A titolo di esempio, considerando del benzene, con concentrazione limite accettabile di 1 microgrammo/litro, a livello puramente teorico la dispersione completa di un litro di benzene è potenzialmente in grado di contaminare vari ettari, o - considerando una percentuale di spazi interstiziali nel terreno pari mediamente al 30% - di creare un **plume di contaminazione in falda lungo circa 1,5 km, largo circa 200 m e con uno spessore di circa 10 metri. Un solo litro di benzene, che potrebbe essere perso da un serbatoio interrato in poche ore senza poter essere individuato da questa tipologia di test.**



- ◆ **Installazione di un pozzetto a tenuta impermeabile in corrispondenza della bocca di carico:** consente di impedire la diffusione nell'ambiente del prodotto eventualmente sversato in fase di carico/scarico per manovra errata o difetto nel raccordo tubazione-serbatoio o nella valvola limitatrice.
- ◆ **Sistema di monitoraggio perdite nel sottosuolo:** poco utilizzato in Italia, è costituito da sensori che analizzano il gas interstiziale del suolo, consentendo di rilevare l'eventuale presenza di prodotto nel terreno circostante il serbatoio.
- ◆ **Rete di monitoraggio della falda:** consente di rilevare la presenza del prodotto in falda, prima che lo stesso si disperda anche fuori dal perimetro del sito lungo la direzione di flusso della falda.

Naturalmente, vista la criticità di questa tipologia di impianti, la misura di prevenzione che sta a monte di tutte quelle esposte è la sostituzione, ove possibile, dei serbatoi interrati monoparete con serbatoi fuoriterra ovvero con strutture che abbiano tutta la superficie direttamente verificabile (rialzati da terra), oppure con serbatoi doppia parete con controllo in continuo dell'intercapedine, che presentano indubbiamente meno rischi di perdite occulte e prolungate nel tempo e maggior facilità di controllo.

2.3 Perché si verificano gli eventi di danno ambientale

Per ogni scenario di danno all'ambiente possono esservi molteplici cause e concause; alcune di esse, tuttavia, si ripresentano con maggiore frequenza rispetto ad altre e tra queste vi sono indubbiamente **l'errore umano** e le **carenze nella manutenzione**.

L'errore umano è un rischio intrinseco in ogni attività realizzata dall'uomo, che può essere ricondotto sia a fattori strutturali quali la carenza di una formazione e di un addestramento adeguati, l'inesperienza o la non adeguatezza a svolgere una determinata mansione, così come a fattori puntuali quali la stanchezza, la fretta, lo stress, un malore o la distrazione ad esempio causata dall'uso del cellulare sul posto di lavoro.

L'usura e il deterioramento sono invece fattori intrinseci di strumentazioni e impianti e vanno monitorate e contrastate con opportuni interventi di manutenzione.



Le attività di manutenzione possono quindi essere considerate una tipologia fondamentale di attività di prevenzione, che tuttavia hanno un'accezione ed una portata ancora più ampia.

Le attività di prevenzione dovrebbero prendere infatti in considerazione la totalità dei processi partendo, ad esempio, dalla scelta di dove posizionare un impianto, le migliori tecnologie da selezionare, le risorse da impiegare, i possibili impatti sulle aree limitrofe fino ad arrivare alla definizione delle attività di manutenzione necessarie.

Tali fattori, che riguardano la pianificazione iniziale di un'attività di impresa, non sono però praticamente mai considerati, e questo probabilmente per una mancanza di consapevolezza delle potenziali sorgenti di danno insite nella propria realtà produttiva, dei potenziali rischi intesi sia come probabilità che come magnitudo, del valore e dell'utilità di una risorsa ambientale e delle possibili conseguenze di un incidente ai propri impianti, alla propria attività, al contesto sociale ed ambientale in cui si opera.

"In estrema sintesi quindi si può forse azzardare ad identificare l'origine dei danni all'ambiente nella carenza di cultura, di cultura riferita all'ambiente ed al rapporto tra le attività umane e l'ambiente stesso."

2.4 **Bersagli e conseguenze degli eventi di danno all'ambiente**

I possibili bersagli che possono essere interessati da un evento di danno all'ambiente sono per definizione anzitutto le matrici ambientali suolo, acque superficiali e acque sotterranee, il mare, le specie animali e vegetali e l'utilità o funzione che ciascuno di questi elementi rappresenta.

L'atmosfera non è oggi ancora ufficialmente inclusa fra le matrici ambientali potenzialmente impattate ma viene normalmente considerata solo il mezzo attraverso il quale la contaminazione può raggiungere un diverso bersaglio; se si pensa tuttavia che il danno ambientale probabilmente più grave, ovvero il cambiamento climatico, è universalmente attribuito ai gas serra rilasciati dall'uomo proprio in atmosfera, diventa più immediato guardarla come una matrice ambientale a sé stante e potenzialmente impattabile, e non solo come un possibile percorso di migrazione



dei contaminanti. Vi sono inoltre già autorevoli pareri (es. Corte di Cassazione²⁹) sul fatto che l'aria sia una matrice ambientale e che l'impatto all'aria rappresenti un danno ambientale, e la stessa Commissione Europea ha recentemente pubblicato una proposta di direttiva sulla qualità dell'aria³⁰.

I bersagli possono essere impattati direttamente o indirettamente da un evento di danno, ma possono a loro volta diventare veicolo della contaminazione e impattare su altri bersagli, in primis l'uomo.

Lo sversamento di sostanze contaminanti in un terreno può infatti rendere insalubre la permanenza delle persone in quel luogo, per contatto dermico con le sostanze contenute nel terreno, per inalazione dei vapori o delle polveri o per ingestione di piante o animali che sono cresciuti e si sono alimentati su quel terreno.

Anche il rilascio di acque di processo a temperature elevate può determinare impatti sulla vita di specie animali e vegetali, con conseguente ricaduta sull'uomo: si pensi per esempio alla moria di pesci determinata dall'eutrofizzazione di un corpo idrico, o allo sviluppo di microrganismi tossici, ed alla conseguente inutilizzabilità di quell'acqua e quelle specie animali a scopo alimentare.

Il rilascio in atmosfera di sostanze nocive ha effetti diretti sulla salute umana ma può anche alterare la qualità e quantità di specie animali e vegetali di cui l'uomo usufruisce.

La contaminazione di una falda acquifera ha effetti diretti sulla salute umana ma può anche compromettere specie animali e vegetali che utilizzano quella risorsa e di cui l'uomo a sua volta usufruisce. L'alternativa è non utilizzare quella falda, con la conseguenza di dover però cercare altre risorse da sfruttare.

Il danneggiamento di habitat può comportare alterazioni negli equilibri dei cicli naturali, si pensi ad esempio al ruolo delle api, con gravi ricadute sull'uomo.

Un sito contaminato abbandonato, oltre a costituire un pericolo per la salute umana e tutte le altre specie, è anche un'area non fruibile per la popolazione.

Le azioni di risanamento o di riparazione dei danni ambientali hanno conseguenze economiche importanti sulle aziende e sulla collettività, quindi, sulle persone.

"Gli esempi potrebbero continuare molto a lungo e avrebbero tutti lo stesso esito: qualsiasi danno all'ambiente, alla fine, ha conseguenze per l'uomo. Per questo riteniamo importante che sia sempre più diffusa una cultura di protezione dai danni all'ambiente."

²⁹ Cass. sez. III pen., sent. del 14 novembre 2018, n. 51475

³⁰ Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast) COM/2022/542 final, ottobre 2022

CONTRIBUTO

Le priorità nella gestione dei rischi di responsabilità ambientale – a cura di Paola di Toppa, Responsabile Area Accertamento Danno Ambientale di ISPRA

L'azione statale contro i danni ambientali

Le norme in materia di tutela contro i danni ambientali (parte VI del Dlgs 152/2006) prevedono che lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), possa esercitare l'azione di richiesta di riparazione del danno ambientale nei confronti del responsabile. Pertanto, l'operatore che nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale si è reso responsabile di un danno ambientale è obbligato ad intervenire con idonee misure e interventi per riportare la risorsa naturale danneggiata allo stato ex ante e per compensare la perdita dei servizi associati ad essa.

In questo quadro, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) è chiamato a fornire il supporto richiesto dal MASE nelle fasi istruttorie da avviare a seguito delle notifiche di fatti, incidenti o altre situazioni che determinano un impatto sulle risorse naturali e per le quali si rende opportuna una valutazione sulla sussistenza di profili di danno o di elementi che indicano l'esistenza di una minaccia imminente che questo si verifichi.

L'origine delle notifiche che costituiscono l'input di avvio dell'azione statale in materia di danno ambientale, può essere sostanzialmente riassunta in due tipologie: il contesto giudiziario, ossia le segnalazioni delle Avvocature distrettuali dello Stato circa l'avvio di procedimenti penali nei confronti di soggetti che accusati di aver commesso fatti illeciti con conseguenze sull'ambiente; le comunicazioni e le segnalazioni che implicano l'avvio di una procedura amministrativa della quale il MASE è titolare.

Nell'ambito della procedura amministrativa si possono ulteriormente distinguere le seguenti modalità di avvio:

- ◆ le comunicazioni dell'operatore responsabile del danno o della minaccia di danno ambientale rese ai sensi degli artt. 304 e 305 del Dlgs 152/2006;
- ◆ le istanze presentate ai sensi dell'art. 309 del Dlgs 152/2006 da parte di terzi, pubblici e privati, che vantano un interesse verso la riparazione o la prevenzione di un danno;

- ◆ tutte le segnalazioni e le notizie sulla base delle quali il MASE, individuando possibili situazioni di danno o minaccia di danno, ritiene opportuno avviare l'azione nei confronti del responsabile.

Le richieste di intervento statale ex art. 309 Dlgs 152/2006

Come detto, l'introduzione della possibilità di richiedere un intervento statale nella disciplina del danno ambientale a partire dal 2006 consente a Regioni, Province autonome, Enti locali e soggetti privati di partecipare attivamente al processo di prevenzione e riparazione dei danni ambientali, presentando denunce dirette al Ministero dell'Ambiente.

Al riguardo, nel novembre 2020 il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione e trasmesso a tutte le Prefetture d'Italia la modulistica per la presentazione delle richieste di intervento statale ai sensi dell'art. 309 del Dlgs 152/2006, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale [1]. L'obiettivo è quello di uniformare le modalità di deposito delle istanze presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in piena conformità al dettato normativo.

Nell'ambito della procedura amministrativa che segue la ricezione delle istanze, il SNPA svolge le istruttorie tecniche di valutazione andando ad individuare le criticità ambientali denunciate e nei casi più gravi (che si inseriscono nelle fattispecie di danno ambientale o minaccia di danno ambientale), i criteri per l'adozione degli interventi di prevenzione e di riparazione.

L'esito dell'attività istruttoria condotta dal SNPA può pertanto portare il MASE ad avviare le azioni di richiesta di riparazione e prevenzione dei danni mediante ordini o Ordinanze del Ministro indirizzati al responsabile. Negli altri casi che, sebbene non costituiscano un danno ambientale secondo la legge, richiedono comunque soluzioni attraverso altri strumenti di tutela ambientale, il MASE può intraprendere azioni di sollecito verso gli enti locali per la risoluzione delle criticità ambientali.

Riguardo ai contenuti delle richieste di intervento statale emerge una predominanza delle segnalazioni relative ad eventi o problematiche derivanti da attività che per la loro stessa natura rappresentano una pressione sul territorio. Ad esempio, come si può rilevare dalla cartografia riportata in figura, i 16 casi che sono stati oggetto di istruttoria di valutazione tecnica nel 2021-2022 hanno riguardato impianti industriali (3 casi), impianti di gestione rifiuti (3 casi), cantieri edili (2 casi), impianti di deputazione delle acque (1 caso) e creazioni di discariche non autorizzate (1 caso). I restanti casi si riferiscono invece ad eventi accertati in aree naturali o a destinazione agricola che sono stati interessati da dispersione di rifiuti (3 casi), trasformazioni della destinazione d'uso (1 caso), ricadute al suolo di emissioni atmosferiche (1 caso), problematiche relative alla gestione di un parco (1 caso).

Paola di Toppa

Responsabile Area Accertamento Danno Ambientale di ISPRA

Schema 2.2 Tipologia di sito oggetto dei casi di richieste di intervento statale per danno ambientale istruiti nel biennio 2021-2022 (Fonte ISPRA)



La tipologia di eventi denunciati presenta ovviamente una varietà ancora maggiore. La tabella seguente riporta una sintesi di tali segnalazioni che sono state oggetto delle 16 istruttorie condotte in ambito SNPA. Ad esse sono associate anche la tipologia di soggetto che ha inoltrato la richiesta di intervento statale al MASE e il relativo interesse legittimante.

Per 5 di questi casi, ISPRA, attraverso il lavoro condiviso con le Agenzie territoriali (ARPA/APPA), ha individuato la sussistenza di *evidenze di danno* ambientale che necessitano interventi di riparazione o *indizi di danno* per i quali il MASE può imporre al responsabile le necessarie attività per l'accertamento.

Tabella 2.3 Tipologia di eventi denunciati nelle richieste di intervento statale per danno ambientale istruite dal SNPA nel biennio 2021-2022

EVENTO DENUNCIATO	ISTANTE	ISTANTE
Immissione di rifiuti in un laghetto di acque di falda	Ente comunale	Controllo del territorio di competenza
Incendio in un capannone dismesso con deposito di rifiuti	Ente comunale	Controllo del territorio di competenza
Rilascio di sostanze inquinanti da un sito industriale	Ente comunale	Controllo del territorio di competenza
Rilascio di sostanze inquinanti nella falda a causa di un deposito di rifiuti liquidi in un sito dismesso	Ente comunale	Controllo del territorio di competenza
Deposito di rifiuti	Autorità di controllo del territorio	Controllo ambientale
Spandimento di rifiuti su un suolo agricolo	Autorità di controllo del territorio	Accertamento in un procedimento penale
Dispersione di sostanze inquinanti a seguito di incidente non denunciato	Autorità di controllo del territorio	Accertamento/controllo ambientale
Superamento CSC per scarico sul suolo	Autorità di controllo del territorio	Accertamento/controllo ambientale



EVENTO DENUNCIATO	ISTANTE	ISTANTE
Non corretta gestione di un parco in un'area urbana	Associazioni	Tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini
Impatto dello scarico di un depuratore con conseguente deterioramento della qualità delle acque del fiume	Associazioni	Tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini
Giacenza di rifiuti presso un parco in un'area urbana	Associazioni	Tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini
Superamenti dei valori limite previsti dalla normativa sugli indicatori di qualità dell'aria	Ente comunale	Tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini
Danneggiamento di una condotta idrica interrata di cemento-amianto presso i terreni di proprietà dell'istante, a seguito di lavori infrastrutturali.	Privato cittadino	Proprietario dell'area esposta a danno
Trasformazione della destinazione d'uso dell'area	Privato cittadino	Residente nell'area a confine con il sito esposto al danno
Presenza di rifiuti sul suolo	Privato cittadino	Società operante nell'area a confine con il sito esposto al danno
Emissioni inquinanti in atmosfera	Privato cittadino	Residente nell'area a confine con il sito esposto al danno

[1] La modulistica è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente al seguente link:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/lista_controllo_danno_amb_309.pdf



2.5 Strumenti per una corretta gestione dei rischi ambientali

La corretta gestione del rischio ambientale prevede i seguenti passaggi:

1. Identificazione delle potenziali sorgenti di rischio;
2. Identificazione dei potenziali bersagli;
3. Definizione dei percorsi sorgente-bersaglio;
4. Verifica delle misure di prevenzione e mitigazione adottate;
5. Identificazione del rischio residuo e valutazione delle possibili conseguenze (danno);
6. Individuazione delle risorse per la gestione e riparazione del danno.

Il primo passo per una corretta gestione dei rischi ambientali è quindi l'identificazione di tutte le potenziali sorgenti. Per fare questo è necessario conoscere le caratteristiche specifiche del sito, sia relativamente al ciclo produttivo (materie prime impiegate, lavorazioni, prodotti intermedi e finali, rifiuti, aree di deposito e movimentazione) che alle attività accessorie quali utilities, impianti di trattamento, emissioni. Uno strumento utile per non tralasciare nessuna potenziale sorgente è fare riferimento alle 7 sorgenti indicate in questo capitolo.

Il secondo passo è conoscere il contesto in cui il sito è inserito per individuare, oltre all'uomo, tutti gli obiettivi sensibili che possono essere impattati dalle attività svolte nel sito. Complementare a questa fase è la definizione della vulnerabilità degli obiettivi che significa andare a identificare in che modo le sorgenti possono raggiungere i bersagli e il grado di esposizione di questi ultimi (modello Sorgente-Percorso- Bersaglio).

Dopo aver individuato come le sorgenti possono impattare i bersagli presenti e aver valutato la loro vulnerabilità, vanno definite tutte le misure di prevenzione da adottare per evitare un possibile evento di danno e le misure di mitigazione per limitarne le possibili conseguenze.

A completamento di questo percorso si trova la valutazione del rischio residuo, con le relative ricadute economiche. Per questa valutazione bisogna tener conto, oltre alla riparazione dei danni diretti potenzialmente subiti dal personale e dalle matrici ambientali, anche dei possibili danni subiti dai terzi e dei danni subiti all'operatività ed all'immagine dell'azienda stessa.

L'adozione di sistemi di gestione certificati (ad esempio le certificazioni ISO 14000 o ISO 45000) è indubbiamente uno strumento valido per effettuare una analisi ed una gestione dei rischi il più possibile completa.

Sulla specifica tematica della prevenzione e mitigazione del rischio di danno all'ambiente si segnala tuttavia la Prassi di Riferimento UNI PdR 107:2021 (trattata al cap. 4), che nasce proprio con lo scopo di essere uno strumento pratico per le aziende



nell'individuazione delle sorgenti di rischio e delle misure, innanzitutto di manutenzione degli impianti e di addestramento del personale, da adottare.

La valutazione dell'entità dei possibili danni permette di individuare correttamente le risorse da destinare per garantire la riparazione del danno sotto forma di accantonamenti di bilancio, strumenti finanziari o mediante la stipula di una polizza assicurativa dedicata, il tutto a garanzia anzitutto della continuità dell'azienda stessa - e quindi anche a tutela dei suoi lavoratori e dell'indotto, e quindi, in definitiva di tutto il tessuto socioeconomico in cui l'azienda opera.

Per determinare l'entità di questo possibile importo di danno non vi sono purtroppo strumenti immediati ed efficaci; a livello di singoli Paesi Europei ne sono stati proposti diversi, ma tutti sono sostanzialmente complessi, di difficile utilizzo e di ugualmente difficile verifica da parte dell'Ente Pubblico³¹.

In questo contesto un approccio più semplice, veloce e meno soggetto ad interpretazioni potrebbe essere basato su criteri oggettivi quali la tipologia di attività, il volume di merci prodotte/trattate, l'estensione e l'età degli impianti, in analogia ai criteri utilizzati per la determinazione delle garanzie per gli insediamenti in AIA³², eventualmente rivisto sulla base dei risultati statistici dei casi di danno all'ambiente, tenendo tuttavia presente il relativamente limitato numero di casi disponibile per fare un'analisi statistica multivariata, e la necessità di coprire i valori più alti del range, e non certamente quelli medi.

2.6 Il risk management in Italia

Negli ultimi 25 anni, in Italia, si è assistito ad una corposa evoluzione della normativa in materia ambientale.

È infatti del 1997 il Decreto Legislativo noto come "Decreto Ronchi" che recepisce le direttive Europee sui rifiuti mentre è del 1999 il primo decreto nazionale che riguarda le bonifiche dei siti contaminati. Nel 2006 è stato emanato il Testo Unico dell'ambiente (D.lgs. 152/06), nel 2011 i reati ambientali hanno integrato il testo della legge 231 sulla responsabilità penale delle imprese, nel 2015 è stata introdotta la legge sugli ecoreati e nel 2022 la tutela dell'ambiente è entrata nella Costituzione con la modifica dell'articolo 9 e dell'articolo 41.

Se si considera che, oltre all'evoluzione normativa, recentemente si sta diffondendo l'adozione dei criteri ESG, che c'è sempre più una maggiore attenzione agli argomenti che riguardano la sostenibilità e una crescente preoccupazione per i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, e che i rischi ambientali vengono percepiti dalle imprese fra i principali rischi da affrontare³³, ne consegue che la figura del Risk Manager ambientale dovrebbe essere sempre più uno dei pilastri per le aziende. Ma così non è, purtroppo.

³¹ Si segnalano in particolare i sistemi Spagnolo (MORA), Irlandese ed Olandese, oggetto di un lavoro di analisi e confronto durato 3 anni da parte dell'Unione Europea: v. ["Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse", 2018/20, Impel – European Union Network for the implementation and Enforcement of Environmental Law.](#)

³² V. [Decreto 141 del 26/5/2016](#) recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie per gli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale o AIA

³³ Per esempio, Global Risks Report 2023 del World Economic Forum, e Amadei et al, "La gestione dei rischi ambientali nelle aziende italiane: risultati della survey", Università Bocconi 2019



Nella maggior parte delle aziende italiane, sebbene siano presenti gli uffici EHS (Environmental, Health and Safety), sembra manchi l'esigenza di avere figure professionali che abbiano una visione organica e sistematica su tutti gli aspetti ambientali, che non si limitino a verificare la compliance normativa ma che possano essere parti attive nella prevenzione, nella sostenibilità, nella scelta delle tecnologie produttive, integrando realmente queste tematiche nelle attività di business come nella costruzione della reputazione dell'azienda.

Questa mancanza potrebbe essere attribuita al fatto che, a differenza della materia riguardante salute e sicurezza sul lavoro, **la prevenzione ambientale sostanzialmente non è oggi un obbligo di legge.**

La prevenzione è tipicamente oggetto delle prescrizioni AIA ed AUA³⁴, ma prevalentemente per gli aspetti relativi al monitoraggio di emissioni e scarichi (va infatti ricordato che la norma AIA corrisponde al recepimento della direttiva europea 2010/75/UE sulle emissioni industriali o IED), salvo poi avere una normativa estremamente puntuale e severa sulle bonifiche, dove si può incorrere in responsabilità amministrativa, civile e penale. **Non sono comunque previsti obblighi organici sulla individuazione e gestione del rischio ambientale, in gran parte demandata a strumenti volontari.**

Il che, per fare un parallelo con la sicurezza stradale, equivarrebbe a non multare la guida in stato di ebbrezza, il superamento dei limiti di velocità o l'assenza della revisione periodica del proprio autoveicolo, ma multare severamente a seguito di un incidente. Per fortuna in ambito stradale non è così (e comunque ci sono purtroppo numerosi incidenti), ma per quanto riguarda i danni all'ambiente la tensione è senz'altro maggiore sulla repressione e sulla punizione delle responsabilità che sulla prevenzione dei danni.

Fortunatamente la salvaguardia dell'ambiente sta sempre più diventando un tema sensibile e fondamentale per la collettività, che sia come comunità di consumatori che come elemento di pressione per la politica potrebbe spingere le aziende italiane a considerare a loro volta la gestione dei rischi ambientali un aspetto cruciale, da affidare a professionisti competenti e sempre più responsabilizzati.

Così facendo, le aziende potrebbero in realtà non solo proteggere l'ambiente, ma in primo luogo tutelare sé stesse e la propria continuità di business, e conseguentemente tutelare anche il tessuto sociale ed economico di cui fanno parte.

³⁴ Autorizzazione Unica Ambientale



2.7 **Proposte per una maggiore diffusione di buone pratiche di gestione dei rischi di danno ambientale**

La diffusione di buone pratiche e il concreto impegno nella gestione dei rischi di danno all'ambiente potrà avvenire se e quando queste verranno percepite come un valore per l'azienda.

Sicuramente l'introduzione di **obblighi normativi di base** riguardo l'identificazione delle sorgenti di rischio e l'introduzione di misure di prevenzione e mitigazione potrebbe essere un primo passo in questa direzione.

Parallelamente, l'introduzione di **incentivi economici e riconoscimenti** (rating ESG, certificazioni, reputazione) per le aziende che decidono di investire nella prevenzione sarebbero un ulteriore binario per la diffusione di una cultura attenta alla protezione dell'ambiente.

Un altro incentivo potrebbe provenire dalla **richiesta dei consumatori** verso le aziende di conoscere le iniziative adottate e le performance delle azioni compiute per la salvaguardia dell'ambiente. In questo senso, certificazioni come la PdR UNI 107/2021 rappresentano il modo per rendere visibili tali attività, altrimenti normalmente chiuse dietro i cancelli delle imprese, e conseguentemente mettere i consumatori in condizione di scegliere fra aziende realmente virtuose e aziende più "spericolate".

Queste sono solo alcune ipotesi per diffondere una cultura della protezione dell'ambiente che potrà essere veramente efficace solo se portata avanti da tutti i soggetti coinvolti: enti di governo, aziende e consumatori.



3. I CASI DI DANNO ALL'AMBIENTE IN ITALIA

Nei seguenti paragrafi è riportata un'analisi dei sinistri gestiti dal Pool Ambiente nel periodo 2000-2022. Si tratta di circa 1.000 sinistri, sui quali sono stati eseguiti degli approfondimenti per ricostruire le cause e la dinamica del sinistro, le matrici impattate e la suddivisione delle voci di costo liquidate in funzione delle matrici e della tipologia di danni.






3.1 Sorgenti di danno all'ambiente

Nel grafico sotto riportato è indicata la frequenza percentuale delle sorgenti di danno. È stato possibile solo in pochi casi accertare in fase di perizia se le perdite provenissero da serbatoi interrati o da tubazioni interrate. Per tale motivo i sinistri dovuti alle tubazioni sono stati accorpati ai danni da serbatoi ed impianti interrati o fuori terra, a seconda dell'ubicazione della tubazione.

Si osserva dalla tabella come i sinistri riconducibili agli impianti interrati da soli rappresentino oltre il 40% dei danni totali, mentre i danni originatisi nelle aree di deposito e di carico/scarico (in gran parte riconducibili ad errore umano), rappresentino oltre il 22%.

Le problematiche relative alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici sono complessivamente inferiori al 14%, forse anche per effetto dei maggiori controlli richiesti dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi all'esercizio dell'attività.

Grafico 3.1 – Sorgenti e scenari di danno all'ambiente: distribuzione percentuale






3.2 **Frequenza percentuale delle principali cause di danno**

Dall'analisi delle cause scatenanti l'evento di danno, si osserva come il fattore di gran lunga più importante sia riconducibile alla corrosione, ed in generale all'invecchiamento dei materiali e degli impianti (oltre il 40%); tale fattore, insieme ai malfunzionamenti e guasti (oltre il 11%) indica come **l'insufficiente manutenzione sia responsabile di oltre il 52% degli incidenti**. La corrosione è difatti un processo del tutto naturale, i cui effetti possono essere contrastati, monitorati e riparati: tutte attività che rientrano nel concetto di manutenzione di un impianto.

“Il fattore di gran lunga più importante è riconducibile alla corrosione, ed in generale all'invecchiamento dei materiali e degli impianti (oltre il 40%); tale fattore, insieme ai malfunzionamenti e guasti (oltre il 11%) indica come l'insufficiente manutenzione sia responsabile di oltre il 52% degli incidenti”

Il fattore umano può essere riconosciuto direttamente responsabile di oltre il 17% dei sinistri, e può essere considerato indirettamente responsabile di un altro 10% di sinistri. I difetti tecnici possono infatti essere considerati la conseguenza di un processo industriale e di un sistema di controllo che non hanno saputo individuarli/eliminarli, e di una progettazione che non ha previsto la ridondanza o soluzioni comunque idonee ad eliminare le conseguenze di un'eventuale difettosità; considerazioni analoghe possono essere promosse in riferimento alle reazioni incontrollate, che in ultima analisi dipendono da un'errata formulazione dei prodotti (quindi un difetto tecnico), o da uno studio inadeguato delle condizioni ambientali e di esercizio e da insufficienti misure di controllo e prevenzione.

Gli eventi naturali eccezionali hanno fatto sì che l'azienda causasse un danno all'ambiente in poco meno del 3% dei casi (ad esempio: per bombe d'acque o alluvioni o uragani che dilavino o comunque disperdano il materiale depositato in un'area di deposito esterna, o che causino la tracimazione di serbatoi e la fuoriuscita delle sostanze chimiche ivi contenute). Visto l'aumento esponenziale di tali eventi meteorologici eccezionali negli ultimi anni è tuttavia da attendersi anche un incremento di tale tipologia di danni, ad oggi con frequenza leggermente inferiore agli atti dolosi di terzi (4%).

Grafico 3.2 – Cause di danno all'ambiente: distribuzione percentuale


3.3 Conseguenze – analisi dei costi sostenuti dall'azienda

Premesso che l'analisi dei costi sostenuti dall'azienda di seguito riportata parte dall'analisi degli importi liquidati sui sinistri, va probabilmente evidenziato che tali costi:

- ◆ Sono al netto di franchigia e/o scoperto, che hanno un importo variabile a seconda della tipologia di rischio e dell'entità del danno;
- ◆ In alcuni casi corrispondono agli importi di massimale/sottolimito di polizza.


Inoltre, tali dati di liquidato frequentemente non includono quanto segue (non sempre assicurabile):

- ◆ danni ai beni dell'assicurato;
- ◆ costi relativi alle risorse interne temporaneamente dedicate alla gestione del danno, soprattutto se di alto livello (responsabili tecnici, direttori di stabilimento, responsabili amministrativi, legali interni ecc.);

- ◆ *business interruption* dell'assicurato e perdita di fatturato (per esempio per ritardi nei tempi di lavorazione, modifica delle priorità aziendali, modifiche nella realizzazione di attività pianificate ecc.);
- ◆ perdita di quote di mercato;
- ◆ danno all'immagine;
- ◆ incremento dei costi di accesso alle linee di credito;
- ◆ diminuzione della fiducia degli investitori e del rating ESG, con possibile diminuzione del valore di mercato dell'azienda;
- ◆ differimento di investimenti e/o attività pianificate, quindi perdita di opportunità (per esempio avvio di nuove linee produttive, delocalizzazione, ampliamento ecc.);
- ◆ danno ai terzi legato a stress, danno psicologico e danno biologico.


Gli importi analizzati sono quindi da considerare ben più limitati delle conseguenze complessivamente generate dal danno all'ambiente; ciò premesso, le considerazioni che emergono da tale analisi sono sicuramente interessanti.

Grafico 3.3 – Conseguenze dei danni all'ambiente: distribuzione percentuale



Dal grafico soprastante emerge che oltre l'82% dei sinistri esaminati ha impattato le matrici ambientali, il 15% ha causato danni ai beni o ai terzi e solo una ridotta percentuale ha causato direttamente danni alla salute umana³⁵.

Grafico 3.4 – Tipologie di danno registrate: distribuzione percentuale




Il grafico soprastante approfondisce la tipologia di bersaglio dei vari casi di danno analizzati (nel caso di più bersagli contemporaneamente impattati, gli stessi sono stati contati più volte). Si osserva come oltre il 50% dei sinistri abbia impattato il terreno, il 22% la falda e circa il 10% le acque superficiali.

È interessante anche notare che oltre l'80% dei bersagli di un danno all'ambiente non è quindi relativo ad un danno a terzi ma configura un tipo di responsabilità diverso, che può essere oggetto di garanzie e coperture assicurative specifiche (polizze di responsabilità ambientale).

“Oltre l'80% dei bersagli di un danno all'ambiente non è quindi relativo ad un danno a terzi.”

³⁵ Uno stesso danno può aver impattato più bersagli; in tali casi il suo impatto è stato computato per ogni singolo bersaglio. Nel presente grafico non sono stati considerati gli importi di danno ma solo il numero di sinistri.


Grafico 3.5 – Ripartizione percentuale dei costi di un sinistro per tipologia di danno (Percentuale di liquidato sul totale del liquidato, senza considerare il numero di sinistri)



Il grafico soprastante rispecchia la distribuzione delle somme liquidate sui sinistri in funzione del tipo di danno, indipendentemente dal numero di sinistri stessi, nel periodo considerato³⁶. Anche in questo grafico, come in quello relativo invece al numero di sinistri con impatto sui vari bersagli, si nota come un danno all'ambiente abbia conseguenze e costi riguardanti prevalentemente il ripristino ambientale, e solo in misura residuale impatti i terzi e i beni dell'azienda stessa che ha causato il danno.

“Da questa osservazione deriva anche l'ovvia considerazione che un'estensione all'inquinamento accidentale di una polizza di responsabilità verso terzi non può che essere normalmente inadeguata a coprire i danni da responsabilità ambientale.”

³⁶ La suddivisione degli importi per tipologia di danno è stata eseguita su circa 490 sinistri, per un totale di circa 40 M€.


Grafico 3.6 – Costo medio di un sinistro per tipologia di danno


Il grafico riporta l'importo mediamente liquidato suddiviso per matrice impattata e per tipologia di danno/attività. Si osserva come la presenza di un impatto contemporaneamente a suolo e falda (molto frequente, se la falda è impattata) comporti mediamente un liquidato prossimo ai 500 k€, e un impatto a mare un importo anche superiore. Un danno ai beni dell'assicurato stesso abbia mediamente valori prossimi ai 200 k€, e la *Business Interruption* dell'assicurato stesso superi in media i 450 k€. Le misure di prevenzione risultano avere un importo mediamente pari a 100 k€, tuttavia è talvolta difficile distinguere i costi di bonifica dai costi di prevenzione e di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE), sia del suolo che delle acque di falda, in quanto comportano frequentemente attività analoghe, anche se eseguite in fasi del procedimento amministrativo teoricamente diverse.

“Non è forse fuori luogo ricordare che gli importi medi di un sinistro hanno solo un significato statistico sui grandi numeri, ma non possono e non devono essere utilizzati per stimare il possibile importo di danno della singola azienda.”

Grafico 3.7 – Distribuzione per frequenza dell'*incurred* del sinistro (somma di spese liquidate e riservate)

Nel grafico viene riportata la frequenza percentuale per classi del valore di *incurred* (somma di liquidato e riservato); ad esempio: nel 2,9% dei casi l'*incurred* è stato superiore a 1M€³⁷.




³⁷ Valore pari alla differenza a 100 della frequenza percentuale della classe considerata (1 M€, 97,1%)




Grafico 3.8 – Distribuzione della frequenza per classi di *incurred* (somma di spese liquidate e riservate)

Nel grafico è riportato l'importo medio di *incurred* per la classe di frequenza considerata: ad esempio nel 20% dei sinistri l'*incurred* è stato superiore a 100.000 €, e nel 3% dei casi superiore al milione di Euro³⁸.

Grafico 3.9 – Distribuzione percentuale della durata dei sinistri



Nel grafico è riportata la frequenza delle classi di durata dei sinistri ambientali. Si può osservare come solo il 22% circa dei sinistri abbia una durata inferiore all'anno, **oltre il 41% una durata superiore a 4 anni (1460 giorni), il 17% superiore ai 10 anni (3650 giorni).**



³⁸ Nel 97% dei sinistri è stato erogato un importo di poco superiore ad 1 M€, quindi nel 3% dei restanti casi è stato erogato un importo superiore.

3.4 Rapporto sinistri/premi e sinistri/polizze

Il grafico sotto riportato rappresenta il rapporto fra i nuovi sinistri ed il numero delle polizze per anno.

Si evidenzia una sinistrosità per polizza mediamente compresa fra 0,6% e 2,7%, tendenzialmente maggiore nel periodo 2000–2008, forse per effetto dell'entrata in vigore del decreto applicativo del Decreto Ronchi, nel 1999, e del Testo Unico dell'Ambiente D.lgs. 152/06, per poi attestarsi sui valori più bassi dell'intervallo.

Grafico 3.10 – Rapporto nuovi sinistri/polizze per anno





Grafico 3.11 – Rapporto sinistri/polizze per settore

Il grafico riporta il numero di sinistri, rapportato al numero di polizze, per i principali settori di attività, nei 20 anni considerati. Con questo rapporto viene eliminata l'influenza derivante dalla differenza nel numero assoluto di polizze fra i vari settori. Si rileva come la sinistrosità per settore sia mediamente intorno ad 1,1%, con un picco di sinistrosità per il settore petrolifero (oltre il 7%) e valori più bassi della media per il settore Civile, Commerciale e Terziario, Attività presso Terzi, Tessile e Conciario.

L'elevata sinistrosità del settore petrolifero può essere in parte enfatizzata dalla presenza di singole polizze che coprono decine o centinaia di siti (si pensi ai punti vendita carburanti in sede stradale³⁹), ma sicuramente è in gran parte riconducibile ad un parco serbatoi interrati vecchio e non adeguatamente oggetto di manutenzione (verifiche di integrità, vetrificazione, sostituzione con serbatoi doppia parete frequentemente assenti).



³⁹ Nel presente lavoro i punti vendita stradali di carburante ed i depositi di idrocarburi sono stati inseriti nel settore petrolifero, mentre per le statistiche Istat farebbero parte del settore Commercio al dettaglio ed all'ingrosso (Codice Ateco 47.30.00 e 46.71.00 rispettivamente)



Grafico 3.12 – Rapporto sinistri/premi per settore

Il grafico mostra il rapporto fra l'incurred dei sinistri (somma di liquidato e riservato) ed i premi raccolti nel periodo considerato (2000–2022), per i vari settori di attività. È evidente l'estrema variabilità fra i diversi settori, con una media di rapporto pari al 32%, un settore Siderurgico, metalmeccanico e lavorazione metalli con un rapporto sinistri/premi pari al 52% ed un petrolifero con un rapporto pari all'83%.





Grafico 3.13 – Rapporto incurred sinistri/ premi per Regione

Il grafico rappresenta il rapporto fra *incurred* dei sinistri (somma di liquidato e riservato) e premi raccolti differenziato per regione. Il dato va considerato in modo qualitativo, in quanto influenzato dalla presenza di polizze che possono coprire più siti a livello nazionale, ma la cui sede di riferimento viene considerata in una stessa località; d'altra parte, tale effetto è bilanciato dall'attribuzione dei sinistri avvenuti su più regioni nell'ambito di una stessa polizza alla regione di emissione della polizza stessa.

Dal grafico risulta una situazione di rapporto *incurred*/premi più elevato per il centro-nord, in particolare per Piemonte, Liguria e Toscana, con l'eccezione del Trentino e della Val d'Aosta che presentano rapporti mediamente più bassi. Al sud risulta un valore particolarmente alto per la Sicilia, che risulta la regione meridionale con il rapporto più alto, in buona parte anche per il costo per bonifiche e smaltimenti nettamente più alto della media nazionale.





CONTRIBUTO

Caso di studio di danno ambientale: elenco e disamina delle possibili conseguenze – a cura di Gabriella Chiellino AD e Tommaso Magro Responsabile BU Remediation di IMQ eAMBIENTE srl

DANNO AMBIENTALE: case study

Il sito in oggetto, originariamente di proprietà della società Bunge Italia S.p.A., è stato acquistato dalla società ROSSI srl. Sul sito in oggetto grava il procedimento di bonifica ambientale ai sensi degli artt. 242 e 252 compiutamente descritto al capitolo 3; nell'intero S.I.N. di Porto Marghera.

Lo Stato ha manifestato la propria intenzione di rivalersi sulle imprese coinsestate a Porto Marghera al fine di ottenere il **risarcimento per il danno ambientale** riferito ai costi sostenuti per la realizzazione delle opere di contenimento e disinquinamento dell'intero S.I.N.. In tale ottica anche il "proprietario non colpevole" dell'inquinamento (che per il caso in oggetto ha chiare e inequivocabili connotazioni di inquinamento storico) è chiamato in causa a fronte dell'incauta custodia del bene non avendo impedito il protrarsi delle emissioni inquinanti.

Pur non entrando nel merito delle questioni di carattere prettamente legale, il presente elaborato affronterà il tema del danno ambientale fornendo indicazioni utili in merito alla ipotesi di transazione che il soggetto in causa è tenuto a presentare al MATTM con l'obiettivo di chiudere ogni pendenza di carattere amministrativo riferita al procedimento ambientale de quo.

D.LGS 152/2006 E S.M.I. PARTE VI TITOLO I :PRINCIPI GENERALI

La disciplina della parte sesta del d.lgs. n. 152/2006 si applica (art. 298-bis) al danno ambientale causato da:

- ♦ una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da tali attività;
- ♦ un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da tali attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

Restano comunque disciplinate dalla specifica normativa relativa alle bonifiche dei siti inquinati, riportata nel titolo quinto della parte quarta al d.lgs. n. 152/2006, le seguenti tipologie di interventi relative a:



- ◆ ripristino del suolo e del sottosuolo, progettate ed attuate in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta;
- ◆ riparazione delle acque sotterranee progettate ed attuate in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006,
- ◆ riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.

COMPETENZE MINISTERIALI

Le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente sono esercitate dal Ministro dell'ambiente. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.

DEFINIZIONE DI DANNO AMBIENTALE

La definizione di "danno ambientale", riportata all'art. 300, delimita in senso oggettivo l'ambito di applicazione della parte sesta del d.lgs. n. 152/2006.

In termini generali, è **danno ambientale** "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".

In dettaglio, costituisce danno ambientale il deterioramento, rispetto alle condizioni originarie, provocato:

- ◆ alle specie e agli habitat e alle aree naturali protetti;
- ◆ alle acque interne;
- ◆ alle acque costiere ed a quelle del mare territoriale;
- ◆ al terreno.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

In attuazione del principio comunitario di precauzione (art. 301, comma 1 e 2) «in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione», peraltro l'applicazione di tale principio riguarda «il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva».

Pertanto, quando emerga un rischio per la salute umana o per l'ambiente (art. 301, comma 3 e 4)



- ◆ l'operatore interessato deve informarne senza indugio il comune, la provincia, la regione, nonché il Prefetto che a sua volta informa il Ministro dell'ambiente nelle 24 ore successive,
- ◆ il Ministro dell'ambiente ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione che risultino:
 - ◇ proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
 - ◇ non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;
 - ◇ basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
 - ◇ aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

AZIONE DI PREVENZIONE

L'art. 304 prevede che quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato deve:

- ◆ adottare a proprie spese, entro 24 ore, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza;
- ◆ far precedere tali interventi da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, nonché al Prefetto, che nelle 24 ore successive informa il Ministro dell'Ambiente.

La comunicazione inviata agli enti deve riportare tutti gli aspetti relativi alla situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. L'operatore è abilitato alla realizzazione degli interventi non appena la comunicazione sia stata ricevuta dal comune.

Nel caso in cui l'operatore non provvede alla realizzazione degli interventi e all'invio della comunicazione all'autorità preposta al controllo o comunque' il Ministero dell'ambiente irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

Se l'operatore non provvede agli adempimenti sopradescritti, o non adotta le misure eventualmente prescritte dal Ministero, o se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi, il Ministro dell'ambiente può adottare direttamente le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se tale soggetto viene individuato entro cinque anni dall'effettuato pagamento.



RIPRISTINO AMBIENTALE E DETERMINAZIONE DELLE MISURE PER ATTUARLO

Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve (art. 305):

- ◆ comunicarlo senza indugio al comune, alla provincia, alla regione, nonché al Prefetto, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate;
- ◆ adottare immediatamente:
 - ◇ tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi, anche sulla base di istruzioni formulate dalle autorità competenti;
 - ◇ le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.
- ◆ presentare, entro 30 giorni dall'evento, al Ministro dell'ambiente per l'approvazione le possibili misure che ha individuato per il ripristino ambientale.

Nei casi in cui l'operatore non adempie agli obblighi previsti, o se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi, il Ministro dell'ambiente può adottare direttamente le misure di ripristino, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

In merito al Ripristino Ambientale, si precisa che, ai sensi dell'art. 306, è in carico agli operatori l'individuazione delle possibili misure di ripristino ambientale che risultino conformi all'Allegato 3 della parte VI presentando tale proposta al Ministero dell'Ambiente per approvazione (salvo che questi non abbia già attuato le misure urgenti di cui all'art. 305 c. 1 e 2).

Le misure di ripristino ambientale devono quindi essere approvate dal Ministero dell'Ambiente prima della loro attuazione.

ART. 306-BIS. DETERMINAZIONE DELLE MISURE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Il soggetto su cui grava il procedimento di bonifica può formulare una proposta transattiva ai sensi del c.1 dell'art. 306-bis.

La proposta di transazione:

1. individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
2. ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo

necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

3. ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
4. prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;
5. tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
6. in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
7. contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

La proposta di transazione viene dichiarata ricevibile dal Ministero dell'Ambiente ovvero viene respinta se priva dei requisiti sopra descritti. Ove dichiarata ricevibile, la proposta di transazione viene sottoposta al parere degli enti interessati in una apposita CdS la quale, entro 180 giorni dalla convocazione, con atto decisorio, approva, respinge o modifica la proposta di transazione.

ITER DI BONIFICA DEL SITO

Essendo ubicato all'interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera (Dec. 23/02/2000 – Dec. 24/04/2013 – Dec. 22/12/2016), in base a quanto previsto dal Masterplan per la Bonifica di Porto Marghera, sul sito in oggetto sono state attivate le attività di caratterizzazione ambientale finalizzate alla composizione del quadro complessivo della contaminazione di Porto Marghera.

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SITO

Il sito è stato oggetto di caratterizzazione ambientale con la realizzazione di una serie di sondaggi e piezometri per la verifica dello stato di qualità delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee come previsto dal documento 1).

In base ai risultati ottenuti e alle risposte fornite agli enti, il quadro ambientale di riferimento dell'area conferma l'assenza di contaminazione dei suoli del sito. Per quanto invece attiene al comparto acque sotterranee sono stati riscontrati dall'Impresa altresì limitati superamenti dei parametri Ferro Arsenico e Manganese integrati da Nichel e 1-2-Dicloropropano rilevati da ARPA nell'ambito delle attività di contraddittorio e validazione.



ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

La ROSSI srl ha trasmesso il documento di cui al punto 6) del paragrafo 3.1, contenente, tra gli altri, l'Analisi di Rischio sito specifica dell'area.

Tale Analisi di Rischio dimostra la completa assenza di rischio e/o Pericolo per i ricettori umani presenti nell'area e identificava altresì nella Laguna di Venezia l'unico potenziale recettore sensibile stante la possibile migrazione delle acque di falda contaminate verso i canali lagunari.

L'Analisi di Rischio è stata ritenuta approvabile dal MATTM nella CdS.

Escluso rischio per recettore umano, la persistenza del rischio per il recettore "laguna di Venezia" è stata superata dalla realizzazione delle opere di marginamento e, in attesa del loro completamento, dalle opere di MISE di seguito descritte completando gli interventi di Bonifica previsti per il caso in oggetto.

MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MARGINAMENTO

La messa in sicurezza d'emergenza prevede l'emungimento da n° 4 piezometri e lo smaltimento delle acque emunte come rifiuti. È previsto il monitoraggio periodico e la verifica delle concentrazioni dei principali inquinanti rilevati nel corso della caratterizzazione ambientale (Arsenico, Ferro, Nichel, Manganese, 1,2-Dicloropropano). L'emungimento è legato alla presenza di superamenti di oltre 10 volte le CSC a protezione della laguna di Venezia.

Il presidio va mantenuto operativo fino alla realizzazione delle opere di marginamento nell'area antistante il sito interessato.

A seguito della trasmissione dell'elaborato la società Rossi S.r.l non riceveva riscontro alcuno da parte del MATTM; considerato il concomitante avvio dei lavori di rifacimento dell'intero stabilimento e, di lì a poco, l'avvio dei lavori relativi alle opere di marginamento e al rifacimento della banchina, le opere di MISE di fatto non sono state attivate.

PROGETTO DI BONIFICA DELLA FALDA

Il Progetto di Bonifica si sostanzia nella realizzazione delle opere di marginamento già previste dal Masterplan e nella adesione al sistema integrato di trattamento delle acque di falda denominato Progetto Integrato Fusina.

Tale modalità progettuale risulta conforme a quanto previsto dall'Accordo di Programma per Porto Marghera del 2012 ed espressamente indicato nel Protocollo Operativo "Modalità di intervento di *Bonifica e di Messa in Sicurezza dei suoli e delle acque di falda. Accordo di Programma 16 aprile 2012 - art. 5, comma 5*" nonché rispetto a quanto prescritto in sede di Conferenza dei servizi Decisoria poi decretato dal MATTM.

Inoltre la società ROSSI srl si è attivata unitamente all'Autorità Portuale di Venezia al fine di garantire le risorse necessarie per la progettazione e la realizzazione della nuova banchina (e relativo marginamento) sull'antistante Canale Industriale Sud come meglio descritto al paragrafo 4.1 che prevede, oltre all'aggiunta di ancoraggi alla trave di testa del marginamento eseguito, anche l'escavo della cunetta di sedimenti al fine di garantire adeguato pescaggio per le navi da carico.

TRANSAZIONE E OPERE COMPENSATIVE

Come richiamato in Premessa, la società ROSSI srl è chiamata a contribuire alle opere di marginamento per la messa in sicurezza delle sponde di Porto Marghera oltre agli oneri relativi al *danno ambientale* causati dal non aver provveduto ad impedire, per il periodo di custodia del bene, il proseguo della immissione nell'ambiente lagunare degli inquinanti rinvenuti nelle acque di falda.

Si specifica fin da subito che i suoli del sito non hanno fatto registrare superamenti delle CSC o dei valori di fondo naturale e che i limitati superamenti delle CSC riscontrati nelle acque di falda non comportano alcun rischio per il recettore umano come sancito dall'Analisi di Rischio ritenuta approvabile in CdS.

La persistenza del rischio per il recettore "laguna di Venezia" è stata superata dalla realizzazione delle opere di marginamento.

Per tali opere l'Azienda ROSSI srl si è sempre dichiarata disponibile al pagamento dei relativi oneri, comprensivi di quanto dovuto per l'estinzione del danno ambientale e unitamente alla dichiarazione di adesione al sistema PIF per il trattamento delle acque di falda drenate a fronte di detti marginamenti.

La ROSSI srl ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il documento denominato *Documentazione a supporto degli accordi finalizzati con Rossi Srl, all'attuazione degli interventi di salvaguardia programmati sulle sponde e sui fondali dei canali di Venezia - Porto Marghera (D.M. Ambiente 23/02/2000)*. Con tale documento lo Stato procedeva alla quantificazione degli oneri imputati all'Azienda relativi alle *opere di marginamento* e al *danno ambientale*.

Sono stati effettuati alcuni incontri tra l'Avvocatura dello Stato e l'Azienda al fine di addivenire ad una risoluzione del contenzioso in essere in un'ipotesi transattiva.

Come visto al paragrafo 2.3 infatti l'art. 306-bis introduce di fatto una nuova disciplina nella gestione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale demandando di fatto alle Imprese l'onere di presentare una *proposta di transazione* che verrà poi valutata, approvata e/o respinta dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito delle Conferenze dei Servizi Ministeriali.

CONTRATTO CON APV PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA SUL CANALE INDUSTRIALE SUD

In data 19.01.2012 la società ROSSI Srl ha sottoscritto con l'autorità Portuale di Venezia e la Grandi Molini Italiani S.p.a. un *Atto di Accordo* per la *Progettazione e realizzazione a Porto Marghera di due nuove banchine portuali lungo la sponda di ponente del Canale Industriale Ovest al servizio dei retrostanti insediamenti produttivi*.

L'Atto di cui trattasi sanciva la volontà delle imprese, interessate dalle opere di Marginamento e di messa in sicurezza della laguna dagli apporti di inquinanti derivanti dai suoli retrostanti, di integrare il suddetto intervento di marginamento con opere di banchina funzionali alle attività produttive.

Con tale Atto di Accordo le società di impegnavano a versare all'Autorità Portuale di Venezia, incaricata di progettare e supervisionare l'esecuzione delle nuove banchine a valle dell'intervento di marginamento, determinati oneri finanziari legati a: progettazione, esecuzione e rinforzo delle strutture di marginamento nonché nella gestione dei sedimenti dragati per garantire un adeguato pescaggio alle navi in approdo, rimanendo in carico al Magistrato alle Acque di Venezia l'esecuzione, tramite il suo Concessionario Consorzio Venezia Nuova, le opere di marginamento finalizzate alla messa in sicurezza della sponda di ponente del Canale Industriale Ovest.

Dell'accordo per l'adeguamento delle opere di marginamento alla nuova banchina portuale fa parte anche il pagamento degli oneri relativi all'escavo della cunetta di sedimenti antistante l'opera per quanto concerne la porzione riferibile a sedimenti di tipo A, rientranti cioè in tabella 1 del Protocollo fanghi del 1993, del tutto a carico delle Imprese. Eventuali ulteriori oneri correlati ai diversi destini di tale materiale in funzione dalla chimica dei sedimenti rimangono in carico all'Autorità Portuale di Venezia.

L'ammontare degli oneri connessi con la movimentazione dei sedimenti dragati dalla cunetta nel tratto antistante lo stabilimento ROSSI srl in capo all'impresa ammonta a € 303.050,00 come riportato nella *Tabella Costi Massimi e Ripartizioni allegata all'Accordo*.

Complessivamente, in carico a ROSSI srl si contano ca. € 1.500.000,00 per *Arredi di banchina, Dragaggi e conferimenti (con le limitazioni di cui sopra) pavimentazione di banchina, tiranti di banchina* (collegati anche alle opere di Marginamento del MAV) *rete scolo acque nonché i costi di progettazione* (questi ultimi già corrisposti).

AVVIO ATTIVITÀ DI TRANSAZIONE CON AVVOCATURA DELLO STATO

Vari incontri tra l'Avvocatura dello Stato e Rossi srl, ed eAmbiente a supporto, rispettivamente legale e tecnico, dell'impresa. Scopo dell'incontro era quello di definire gli aspetti legali ed economici correlati ad un eventuale accordo transattivo.

In tale incontro sono state condivise le modalità operative per giungere ad una celere chiusura della pratica e consistenti, per l'appunto, nella trasmissione di una dichiarazione di intenti da parte di Rossi srl con la quale si confermava la disponibilità dell'Azienda a aderire alle opere di marginamento nonché al pagamento del danno ambientale per il solo periodo di effettiva competenza.

La società ROSSI srl trasmetteva al MATTM, e per conoscenza al MAV e all'Avvocatura Distrettuale dello stato di Venezia, tutta la documentazione richiesta comprensiva del Progetto di Bonifica della Falda ove veniva rimarcata una volta di più la volontà dell'Impresa di sottoscrivere un accordo transattivo con lo Stato per il pagamento degli oneri di marginamento e la contestuale dichiarazione di adesione al P.I.F..

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche trasmette all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per conoscenza al MATTM, la nota allegata denominata "*Documentazione a supporto degli accordi finalizzati con ROSSI Sri all'attuazione degli interventi di salvaguardia programmati sulle sponde e sui fondali dei canali di Venezia - Porto Marghera (D.M. Ambiente 23/02/2000)*", nella quale vengono di fatto quantificati gli oneri teoricamente spettanti all'impresa per quanto attiene il pagamento delle opere di MISE delle sponde nonché relativi al danno ambientale conseguente la conduzione del sito.

In dettaglio l'importo complessivo a carico dell'Azienda viene stimato in circa € 650.000.

FORMALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA

In base ai contenuti della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, L'impresa formula nel seguito la propria proposta transattiva al fine di chiudere le pendenze di natura processuale correlate all'iter di bonifica in essere per il sito di Marghera - Venezia.

L'impresa ha ottemperato agli obblighi di Caratterizzazione Ambientale dell'area dalla quale è emersa l'assenza di contaminazione nei suoli e la presenza di limitati superamenti nelle acque sotterranee. L'analisi di rischio approvata ha escluso del tutto la presenza di rischio sanitario per i lavoratori derivante dagli inquinanti rilevati nelle acque sotterranee in concentrazione superiore alle relative CSC. L'impresa ha ottemperato alla presentazione del Progetto di Bonifica che si basa sul marginamento delle sponde e sul drenaggio collettamento e trattamento delle acque di falda, come specificatamente previsto dall'Accordo di Programma del per Porto Marghera del 2012.

L'impresa ha inoltre più volte dichiarato la propria disponibilità a aderire ai costi per le opere di marginamento delle sponde e al sistema P.I.F. per il collettamento e trattamento delle acque di falda ancorché lo stesso risulti ancora da definire per quanto attiene al contratto di fornitura e ai relativi oneri economici ad esso correlati.



L'impresa ha sottoscritto con l'Autorità Portuale un Atto di Accordo che la vede impegnata nella progettazione e realizzazione delle opere di sistemazione della banchina portuale antistante il proprio stabilimento, tali opere vanno ad integrarsi con il marginamento eseguito dal MAV e in alcuni casi lo implementano con particolare riferimento alle tirantature della parte sommitale atte a garantire adeguato sostegno della sponda alle nuove quote di scavo del canale per un importo complessivo di circa € 1.500.000. L'impresa ha inoltre stabilito la presa in carico degli oneri connessi con l'escavo dei sedimenti della cunetta antistante la nuova banchina per un importo complessivo di circa € 300.000,00.

Ad ogni buon conto, richiamando la definizione di **Riparazione Primaria** di cui al paragrafo 2.5 ovvero: *qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie* si dà atto che l'impresa abbia:

- ◆ Provveduto a determinare lo stato di qualità delle matrici ambientali del sito;
- ◆ Verificato l'assenza di contaminazione dei suoli;
- ◆ Verificata la presenza nel sito di limitati superamenti delle CSC per le acque sotterranee;
- ◆ Verificato l'assenza di rischio sanitario per i fruitori dell'area relativamente a tali superamenti;
- ◆ Presentato il Progetto di Bonifica della Falda che prevede il contenimento delle acque sotterranee verso la Laguna e il loro trattamento in impianto appositamente realizzato finalizzato alla depurazione delle acque sotterranee dell'intera macro isola;
- ◆ Dichiarato la propria disponibilità a aderire al sistema di marginamento quale opera di Messa in sicurezza della Laguna di Venezia – sostenendo anche parte degli oneri per renderla funzionale all'effettivo utilizzo della sponda;
- ◆ Dichiarato la propria disponibilità a aderire al sistema di collettamento e trattamento delle acque di falda di cui al sistema P.I.F di Porto Marghera;
- ◆ Siglato un Atto di Accordo con l'Autorità Portuale di Venezia per il rifacimento della banchina antistante il proprio stabilimento il quale include anche il pagamento degli oneri per il dragaggio e il conferimento dei sedimenti da movimentare per garantire il pescaggio richiesto;



- ◆ Che gli oneri di cui al punto precedente ammontano ad una cifra superiore per 10 volte rispetto al Danno Ambientale come quantificato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche;
- ◆ Che gli ulteriori oneri previsti dal citato accordo, per un totale di circa 1.5 Milioni di € comporteranno il completo rifacimento dell'approdo e la sistemazione definitiva dei sedimenti dragati dall'antistante canale industriale Ovest oltre che integrare le funzionalità dell'opera di Marginamento alle effettive necessità dei frontisti con il pagamento di 1.5 Milioni di € per la tirantatura dell'opera di marginamento realizzata dal MAV;

In particolare la rimozione dei sedimenti prevista dall'Accordo con l'Autorità Portuale di Venezia costituisce di fatto una *Riparazione Primaria* secondo quanto previsto dall'art. 306-Bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. in quanto azione atta a *riportare direttamente le risorse naturali e i servizi alle condizioni originarie in tempi brevi*, come conseguenza della rimozione dei volumi di sedimenti eventualmente risultati inquinati.

Stante quanto sopra riportato si può ritenere che l'Impresa abbia già di fatto ottemperato a quanto previsto relativamente alla bonifica del sito oltreché alla Riparazione Primaria del **Danno Ambientale** e che pertanto nulla più sia dovuto all'Amministrazione Procedente relativamente a questo specifico aspetto.

Per quanto riguarda il rinvenimento nelle acque di falda del sito di sostanze inquinanti non direttamente correlate alle attività svolte, l'Impresa non si ritiene in alcun modo responsabile della contaminazione riscontrata con la determinazione dei valori di fondo naturale per le acque sotterranee del bacino scolante in laguna di Venezia.

Gabriella Chiellino AD e Tommaso Magro

Responsabile BU Remediation di IMQ eAMBIENTE srl

3.5 **Casi di studio – Pool Ambiente**

Venticinque anni fa siamo intervenuti in uno stabilimento di produzione di una bevanda analcolica, facente parte di un gruppo multinazionale sicuramente attento ai temi della sicurezza e della protezione ambientale. Il sito aveva contaminato la falda idrica di una vasta area di campagna a causa della perdita di gasolio dal serbatoio interrato adibito al riscaldamento dei magazzini.

Negli anni successivi abbiamo visitato numerosi altri siti, ad esempio un deposito di carburanti che faceva regolarmente test ai propri serbatoi interrati, ed aveva tutte le tubazioni a vista o in cunicoli facilmente ispezionabili. Il serbatoio interrato adibito al riscaldamento della palazzina uffici giaceva però del tutto trascurato in un angolo del sito, e non era mai stato sottoposto ad alcuna verifica.

Abbiamo visitato anche un impianto idroelettrico, ed alla – per noi ormai solita domanda – al responsabile sicurezza ed ambiente “Come riscaldate la palazzina uffici? Come riscaldate la baita del guardiano della diga?” gli sguardi dei nostri interlocutori vagavano nel vuoto. Serbatoi mai guardati, dei quali si era perso il ricordo o addirittura si riteneva fossero stati ormai rimossi.

Situazione analoga a quella di molti altri siti, anche rifatti da zero a causa di incendi distruttivi, ma nei quali si sono perse le tracce di questi tipi di impianti, e senza sostanziali differenze negli ultimi 25 anni, nonostante l’entrata in vigore in Italia di una normativa sulle bonifiche fra le più severe e puntuali al mondo, il recepimento di una direttiva Europea ed una indubbia notevole crescita di competenza di tutto il settore operante nella bonifica dei siti contaminati, sia sul fronte delle aziende private di consulenza che degli enti di controllo.

Talvolta ci è capitato di vedere siti apparentemente più attenti, che per esempio avevano installato serbatoi a doppia parete con un sistema di controllo in continuo delle perdite. Alla domanda di poter vedere il manometro di controllo, però, anche qui abbiamo purtroppo visto sguardi che vagavano nel vuoto, e ci hanno portato in uno stanzino ingombro di materiali e ragnatele, mostrandoci finalmente un manometro, chiaramente scollegato e mai guardato da anni. In altri siti ci è capitato di notare che il “sistema di controllo in continuo delle perdite” era in realtà un controllo di livello del serbatoio con una precisione di frazioni di un punto percentuale.

Una simile risoluzione, che può sembrare a prima vista elevata, significa che in realtà da un serbatoio che potrebbe contenere 10.000 litri (assolutamente comune, anzi medio-piccolo) possono essere disperse nell’ambiente alcune decine o centinaia di litri senza che ce se ne possa accorgere, o peggio cullandosi nell’illusione di essere al sicuro. Se si considera che un solo cucchiaino da tè di una sostanza tossica può contaminare l’equivalente di una piscina olimpionica, è facile notare come perdite del genere rappresentino senz’altro un grave danno all’ambiente, tanto più se continuate nel tempo perché non rilevate.



“È infatti facile calcolare come, dal punto di vista teorico, un singolo litro di benzene possa causare un plume di contaminazione in falda lungo circa 1,5 km, largo circa 200 m e con uno spessore di circa 10 metri⁴⁰!”

3.6 **Commento e conclusioni**

Esaminando i casi qui sopra e i numerosi casi simili incontrati, si possono riepilogare alcune caratteristiche comuni di particolare interesse relativamente ai sinistri di danno all'ambiente:

1. Normalmente ci si concentra sui rischi inerenti il core business dell'impresa, senza prestare attenzione ai **rischi legati alle attività collaterali ed ai servizi ausiliari**, pur presenti nel sito o comunque parte dell'attività, che **proprio perché non gestiti possono rappresentare la maggior criticità**;
2. Il rischio di causare un **danno all'ambiente** è ben più ampio del semplice rischio di causare un **inquinamento**, e spesso non viene assolutamente percepito dalle aziende. Analogamente spesso non viene percepita la possibilità di causare un danno all'ambiente mediante il rilascio di sostanze non tossiche o addirittura semplicemente alterate nel loro stato originario (es. acqua calda o nutrienti, che possono causare eutrofizzazione e morte dell'ecosistema a valle);
3. Il **potenziale di danno** delle sorgenti associate ad ogni impresa è di norma **sottovalutato**, e non ci si rende conto che mentre un direttore o un tecnico di produzione ragiona spesso in tonnellate, in termini sanitari ed ambientali le unità di riferimento sono normalmente di parti per miliardo: **quantitativi irrilevanti dal punto di vista produttivo diventano altamente critici sotto il profilo della tutela della salute e dell'ambiente**. Anche nel considerare i margini di precisione ed accuratezza dei propri sistemi è fondamentale tenere quindi conto dei diversi metri di misura che regolano i processi produttivi rispetto a quelli di tutela della salute e dell'ambiente;
4. **L'errore umano** è la più grande ed imprevedibile variabile, e la reale capacità di commettere errori supera la fantasia più creativa. In tanti anni abbiamo visto ad esempio sostanze chimiche sversate nei serbatoi sbagliati, provocando reazioni chimiche esplosive, o in serbatoi abbandonati perché

⁴⁰ A titolo di esempio, la concentrazione limite (CSC) di benzene in falda è di 1 microgrammo/litro, ovvero di una parte per miliardo. Ciò significa che a livello teorico, considerando una dispersione completa della sostanza chimica, un litro di benzene è potenzialmente in grado di contaminare 1 miliardo di litri di acqua, ovvero un milione di metri cubi. Ciò significa che un litro di benzene è teoricamente in grado di impattare un'area estesa vari ettari, o - considerando una percentuale di spazi interstiziali nel terreno pari mediamente al 30% - di creare un plume di contaminazione in falda lungo circa 1,5 km, largo circa 200 m e con uno spessore di circa 10 metri. Un solo litro di benzene!

già bucati ma privi della minima evidenza; prodotti chimici pompati in tubazioni sflangiate perché in manutenzione, o nei condotti di aerazione di una villetta perché scambiati per le tubazioni del gasolio, o scaricati in serbatoi già pieni sbagliando a leggerne il livello. Ci è persino capitato di vedere impianti scoppiati perché il personale della sala quadri pensava che il manometro di guardia, che segnava da settimane valori elevatissimi, fosse rotto. Potemmo scrivere un libro con la mille variazioni sul tema, l'unica costante è che **l'errore umano è sempre in agguato**, e come diceva Murphy se un errore è possibile, prima o poi qualcuno lo commetterà;

5. Spesso ci si culla nell'illusione che i propri processi, i propri impianti e le proprie procedure siano assolutamente sicure. In realtà qualsiasi impianto può andare incontro a malfunzionamenti o guasti, e qualsiasi operatore può sbagliare; è perciò **sempre importante avere dei sistemi di controllo ed intervento ridondanti e fail-proof** (a prova di errore).

Riteniamo particolarmente interessante evidenziare inoltre che **il costo della prevenzione è tipicamente centinaia o migliaia di volte inferiore rispetto al costo del ripristino**. Basti pensare che gli interventi per evitare che 100 litri di un solvente clorurato o di un idrocarburo si disperdano in falda attraverso un piccolo serbatoio forato, per esempio trasformandolo in un serbatoio doppia parete, potrebbero costare 4-5.000 Euro; bonificare la falda potrebbe invece facilmente costare 5-600.000 Euro e necessitare di anni di interventi per il suo ripristino.

Diventa quindi strategico oggi per l'impresa non solo potersi dotare delle risorse economiche per far fronte a questa tipologia di danni, ma prima ancora potersi avvalere di esperti che possano supportarla in una valutazione dei propri rischi ambientali per poterli meglio gestire. In questo le compagnie di assicurazione - per la loro conoscenza specifica di questa tipologia di rischi - possono senz'altro giocare un ruolo fondamentale, nell'interesse reciproco di tutte le parti.

3.7 **Proposte per una più efficace prevenzione e migliore gestione di emergenze ed eventi di danno**

Premesso che la prevenzione dei danni all'ambiente è imprescindibile per una reale protezione dell'ambiente e della salute delle persone e che è prioritaria rispetto a qualunque altra tipologia di intervento, vi sono alcune iniziative che riteniamo decisive nel ridurre la probabilità e le possibili conseguenze di un evento di danno all'ambiente:

1. Avvalersi di un consulente specializzato per la individuazione e valutazione delle sorgenti di rischio presenti in sito e delle migliori modalità per la loro gestione, mirando sia alla prevenzione che alla mitigazione dei possibili eventi di danno; incentivare l'adozione di sistemi di gestione del rischio ambientale realmente efficaci come la PdR UNI 107/2021;



2. Rendere **obbligatoria la manutenzione degli impianti produttivi principali ed accessori**, in particolare per quanto riguarda il **controllo della corrosione**, e la **formazione-addestramento ambientale del personale operativo e manageriale**;
3. Disincentivare l'adozione di serbatoi e tubazioni interrati, a meno che non siano doppia parete con controllo in continuo delle perdite;
4. Dotarsi sempre di sistemi di monitoraggio in grado di rilevare in tempo reale eventuali anomalie delle potenziali sorgenti, e di controlli ridondanti (ovvero plurimi per lo stesso parametro). Ecco alcuni esempi⁴¹:
 - ◇ Installare sistemi di monitoraggio in grado di rilevare la graduale perdita di efficienza del sistema di trattamento;
 - ◇ Installare un sistema di monitoraggio al depuratore aziendale ed ai fumi ai camini in modo da rilevare scarichi fuori norma;
 - ◇ Installare termocamere per l'individuazione precoce di possibili inneschi di incendio, sensori di incendio e sistemi automatici di spegnimento, installare vasche di raccolta acque di spegnimento ed evitare che possano infiltrarsi nel terreno o, peggio, in piezometri, pozzi, sistemi di subirrigazione;
 - ◇ Predisporre dei sistemi di aggancio delle tubazioni e di erogazione che impediscano l'erroneo accoppiamento da parte dell'operatore, il conferimento nei recapiti errati, il sovrariempimento;
5. Stipulare accordi con società di pronto intervento in modo da poter disporre in caso di emergenza di professionisti qualificati e di fiducia che possano intervenire in tempi ridottissimi e renderne noti i recapiti al personale di emergenza interno;
6. Stipulare una polizza di Responsabilità Ambiente e farsi supportare dal proprio assicuratore nelle varie fasi di gestione del sinistro e, possibilmente, della sua prevenzione e mitigazione all'origine.

⁴¹ Un elenco più organico e completo si può trovare nella norma UNI/PDR 107/2021, trattata nei capitoli seguenti



4. LA NUOVA CERTIFICAZIONE AMBIENTE PROTETTO (PdR UNI 107:2021)



AMBIENTE
PROTETTO





4.1 Perché una nuova certificazione ambientale

Le certificazioni aziendali sono strumenti che permettono a consumatori e stakeholder di verificare che un'azienda, un prodotto o un servizio rispettino determinati standard.

Doversi confrontare con gli standard richiesti dalle certificazioni per l'ottenimento ed il mantenimento delle stesse risulta uno strumento per migliorare la gestione di un'azienda, la qualità e l'efficienza dei processi produttivi, oltre che la reputazione dell'azienda stessa.

Relativamente alle tematiche ambientali esistono diverse tipologie di certificazione, che possono riguardare un prodotto (ad esempio Ecolabel), un processo (EMAS), l'impronta ambientale (Carbon Foot Print), il sistema di gestione aziendale (ISO 14001), il sistema di gestione energetico (ISO 50001) la prestazione ambientale (Protocollo BREEAM) ed energetica (Protocollo LEED) di un edificio, etc.

Nel 2019 il Pool Ambiente ha effettuato un'analisi sui sinistri denunciati e gestiti tra il 2000 e il 2019, da cui è emerso che:

1. Gli eventi di danno all'ambiente possono essere ricondotti principalmente ai seguenti 7 scenari di rischio:
 - ◇ Incendio;
 - ◇ Serbatoi e vasche interrati;
 - ◇ Tubazioni interrati e fuoriterra;
 - ◇ Serbatoi fuori terra;
 - ◇ Aree di impianto, deposito e movimentazione;
 - ◇ Emissioni in atmosfera;
 - ◇ Reflui industriali.
2. La quasi totalità degli incidenti avvenuti potevano essere evitati facilmente e con costi o interventi molto contenuti. In particolare, **la maggior parte erano imputabili a semplici carenze nella manutenzione o a errore umano.**

Il passo successivo è stato andare a verificare come le norme e certificazioni esistenti affrontano la materia delle manutenzioni, rilevandovi una sostanziale carenza. In altre parole, **le aziende spesso rispettavano le norme applicabili, il problema riscontrato era che gli aspetti che avevano determinato il danno non erano normati.**

Ad esempio, i serbatoi interrati, pur essendo senz'altro identificati dagli addetti ai lavori quale principale sorgente di contaminazione dei terreni e delle acque di falda, non sono regolamentati a livello di conduzione e manutenzione da normative o certificazioni, e spesso non sono neppure oggetto di prescrizioni a livello di autorizzazioni AIA o RIR⁴². Al più, vi sono le istruzioni del costruttore o linee guida quali

42 AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale; RIR: Rischio di Incidente Rilevante o Seveso



quelle pubblicate da ARPA Lombardia⁴³, con tutti i limiti già visti.

È quindi emersa l'utilità, anzi l'esigenza di uno strumento di riferimento che riempi-logasse in modo chiaro e dettagliato le attività di prevenzione e mitigazione che potrebbero evitare o quanto meno mitigare fortemente un evento di danno all'ambiente, applicabile all'estrema varietà di impianti esistenti e mirato in particolare alla correzione delle principali cause di danno precedentemente identificate.

Con queste premesse, nel 2021 ha visto la luce presso UNI – Ente Italiano di Normazione - la Prassi di Riferimento UNI PdR 107:2021 "*Ambiente Protetto - Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali*" (in seguito PdR o Prassi), primo standard al mondo in tema di prevenzione dei danni all'ambiente. Proprio per la sua caratteristica pionieristica nasce come "prassi di riferimento", con la prospettiva, dopo un periodo di 5 anni di diffusione nel mercato, al netto delle eventuali modifiche e migliorie, di diventare Norma Tecnica.

La realizzazione della Prassi è stata promossa e guidata dal Pool Ambiente, con il prezioso supporto degli altri membri del tavolo tecnico: TUV Italia, Ramboll, Alfa Cincotti, Belfor Italia e Igeam, ed il sostegno di: ISPRA, ANIA, ANRA, Università Bocconi, Politecnico di Milano, CINEAS, AIBA, Altroconsumo, Unione Consumatori, ARPA Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Fondazione Sodalitas, Life-gate Consulting, e tutte le Compagnie aderenti al Pool Ambiente.

La prassi può integrarsi con le certificazioni già esistenti (in particolare ISO 14001 ed EMAS), ove presenti, con una efficace sinergia, ed è **scaricabile gratuitamente** al seguente [link](#) sul sito di UNI.

4.2 Descrizione e struttura

La Prassi di Riferimento UNI 107:2021 è fondata sulla prevenzione del danno all'ambiente e sulla mitigazione delle conseguenze del danno, e comprende una serie di criteri dettagliati suddivisi in 3 gruppi, in funzione della complessità e del costo degli interventi/attività richieste e del livello di protezione aggiuntivo fornito, corrispondenti a tre successivi livelli di certificazione: Base, Intermedio e Avanzato.

Il raggiungimento di ciascun livello di certificazione avviene attraverso il raggiungimento di una serie di requisiti obbligatori per il relativo livello e la relativa verifica mediante audit da parte di un ente di certificazione accreditato.

La Prassi, tranne poche eccezioni⁴⁴ può essere implementata da soggetti appartenenti a qualsiasi settore produttivo, in siti di ogni dimensione, produttivi e/o di deposito. La certificazione ha durata triennale, prevede una sorveglianza annuale

⁴³ ARPA Lombardia, LG.BN.001 rev. 0 del 15/03/2013

⁴⁴ La Prassi di Riferimento UNI EN 107:2021 non si applica a:

- emissioni di reflui civili, domestici ed assimilabili;
- sistemi nazionali, regionali e locali di trasporto e distribuzione di gas canalizzato soggetti all'attività di regolazione di ARERA;
- oleodotti adibiti al trasporto e distribuzione di idrocarburi da e verso le raffinerie;
- stoccaggio gas;
- serbatoi e vasche adibite allo stoccaggio permanente di rifiuti.



ed è riferita al singolo sito produttivo. La Prassi è strutturata in due parti: la prima riporta i requisiti applicabili a tutti gli insediamenti, la seconda riporta i requisiti specifici riferiti ai singoli scenari di rischio.

Parte Generale

In questa parte vengono riportate le modalità con cui sviluppare il sistema finalizzato alla prevenzione dei danni all'ambiente attraverso:

- ◆ L'identificazione delle sorgenti di rischio presenti (valutando quelle presenti fra le sorgenti riportate al precedente paragrafo);
- ◆ La definizione del modello Sorgente-Percorso-Bersaglio;
- ◆ La valutazione della vulnerabilità dei bersagli, secondo modelli proposti dalla prassi, al fine di comprendere la sensibilità dell'ambiente circostante;
- ◆ L'analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi e la gestione dei rischi residui;
- ◆ La conferma della compliance normativa;
- ◆ La formazione e l'addestramento del personale operativo e manageriale;
- ◆ La gestione delle emergenze;
- ◆ La prevenzione degli atti dolosi;
- ◆ Il trasferimento assicurativo del rischio residuo;
- ◆ La definizione di ruoli e responsabilità nell'organizzazione inerenti all'applicazione della prassi, e la definizione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie; dei protocolli di comunicazione, dei sistemi di auditing, riesame, valutazione e miglioramento.

Parte Specifica

La parte specifica è costituita da 5 appendici che riguardano:

Appendice A – Requisiti operativi per ogni scenario

Per ognuno dei 7 scenari di rischio vengono riportati i requisiti richiesti dalla prassi, suddivisi in obbligatori (livello Base) e aggiuntivi (necessari per i livelli Intermedio ed Avanzato).

I requisiti vengono elencati in una check list nella quale, per ognuno, viene riportata:



- ◆ Punto (numerazione) – riferimento specifico del requisito secondo una numerazione progressiva;
- ◆ Fase del processo – i requisiti riguardano tutte le fasi di vita di un impianto, dalla progettazione alla dismissione;
- ◆ Requisito – descrizione sintetica del requisito;
- ◆ Documentazione di riferimento – documentazione in cui verificare il requisito;
- ◆ Indicatore – Indica quale parametro considerare per verificare se il requisito è stato raggiunto o meno;
- ◆ Classificazione – indica se il requisito è obbligatorio o aggiuntivo;
- ◆ Descrizione di dettaglio del requisito e delle modalità di attuazione.

Appendice B – riporta i metodi di calcolo per valutare la vulnerabilità dei bersagli in funzione dello specifico contesto in cui il sito è ubicato, in base ai dati geologici ed idrogeologici, alla vicinanza da corpi idrici superficiali, alla vicinanza di bersagli sensibili (asili, ospedali, residenze ecc.). La valutazione della vulnerabilità, richiesta dalla Prassi, permette al management di comprendere il contesto ambientale in cui è collocato l'impianto.

Appendice C – contiene le indicazioni per la procedura di validazione di parte terza della Prassi.

Appendice D – riporta la check-list di audit per verificare la corretta applicazione della prassi e il grado di applicazione. Per ogni requisito viene esplicitato il livello di certificazione Base, Medio, Avanzato.

Appendice E – riporta la corrispondenza tra i punti della prassi e la UNI EN ISO 14001/2015.



4.3 Come si implementa la prassi

Come per tutte le altre certificazioni, l'implementazione della Prassi di Riferimento UNI 107:2021 è un percorso che si sviluppa attraverso una serie di passaggi, correzioni, revisioni e tappe da raggiungere e che potremmo paragonare ad un "viaggio".

Un viaggio che consente lungo il percorso di conoscere e gestire meglio i propri rischi ambientali e i danni che la propria attività può causare all'ambiente, con il traguardo di prevenire concretamente la possibilità che si verifichi un evento che possa causare un danno all'ambiente, e alla peggio limitandone al massimo le possibili conseguenze. E naturalmente, come per tutti i viaggi, è bello poter condividere la propria esperienza, ed anche questo fa parte degli scopi della Prassi, rendendo visibile all'esterno l'impegno concreto che l'azienda attua nella prevenzione dei danni all'ambiente all'interno dei propri siti produttivi o di deposito – e quindi mettendo anche in grado il consumatore di scegliere un'azienda che seriamente metta la tutela dell'ambiente fra le proprie priorità.

Prima di partire è probabilmente utile procedere con una *gap analysis* per valutare la propria distanza rispetto ai requisiti richiesti, e conseguentemente potersi porre una durata ed un budget realistici per poter intraprendere il viaggio.

Il passo successivo, gestionale, consiste poi nell'individuare le risorse economiche e organizzative, in particolare il team di lavoro che avrà il compito di conoscere la PdR, guidare l'azienda in tutti gli step successivi, coinvolgere risorse, reperire e consultare documenti, proporre interventi, controllare e valutare i processi, ecc., in particolare, dovranno essere definiti:

- ◆ I responsabile del sistema e le eventuali risorse necessarie per l'istituzione, attuazione, verifica di conformità, mantenimento e miglioramento continuo del sistema;
- ◆ La squadra di emergenza ambientale;
- ◆ Il responsabile delle comunicazioni interne ed esterne;
- ◆ La squadra che ha in carico le manutenzioni degli impianti.

Per tutte queste figure deve essere predisposto e monitorato un idoneo piano di formazione/addestramento teorico/pratico sulle tematiche ambientali che riguardi la normativa, i potenziali danni all'ambiente, gli aspetti di prevenzione e mitigazione, la gestione ordinaria e delle emergenze.

Il primo passo operativo consiste nel verificare quali dei sette scenari di rischio sono presenti in azienda. Per ognuno viene quindi sviluppato un modello Sorgente-Percorso-Bersaglio, ovvero per ogni scenario di rischio bisogna valutare le vie di propagazione che le varie sostanze possono percorrere in caso di incidente e quali sono i recettori ambientali che possono raggiungere.



I bersagli possono essere sia interni che esterni al sito e possono essere riepilogati come segue:

- ◆ Terreno;
- ◆ Corpi idrici superficiali;
- ◆ Corpi idrici sotterranei;
- ◆ Habitat naturali, aree protette;
- ◆ Specie protette;
- ◆ Recettore umano.

Quest'ultimo viene riportato nell'elenco dei possibili bersagli di un impatto ambientale anche se a rigore non sarebbe incluso nei possibili bersagli di danno all'ambiente, ai sensi della normativa vigente; di fatto il recettore umano è però già implicitamente presente nei valori soglia di accettabilità di un impatto su alcune matrici ambientali: si pensi per esempio che la valutazione del danno al terreno e alle acque di falda viene definita confrontando le concentrazioni delle sostanze inquinanti rilevate con valori di riferimento, generali e sito-specifici (CSC e CSR⁴⁵), basati sostanzialmente sulla valutazione del rischio che tali sostanze comportano per la salute umana.

Inoltre, deve essere valutata la vulnerabilità di ogni bersaglio che consiste, in accordo con i criteri riportati in Appendice B, nel valutare la probabilità che lo stesso possa essere impattato e l'intensità del danno che può subire.

Terminate le fasi di cui sopra si procede con la definizione del campo di applicazione del sistema che definisce i confini in cui opera il sistema di prevenzione dei danni all'ambiente. Nel campo di applicazione dovranno essere esplicitati:

- ◆ Il sito che si vuole certificare;
- ◆ Le attività svolte nel sito;
- ◆ Gli scenari di rischio presenti nel sito.

Al fine di supportare le decisioni in ambito di pianificazione delle attività, una volta identificate le potenziali sorgenti di danno all'ambiente e definiti i modelli Sorgente-Percorso-Bersaglio, si procede con l'elaborazione dell'analisi dei rischi in cui vengono riportate le valutazioni sulla probabilità che un evento accada, le conseguenze dell'evento, la natura e la magnitudine delle conseguenze e l'orizzonte temporale entro cui vengono riferite le valutazioni.

⁴⁵ Ai sensi del .Lgs. 152/06, art. 240, comma b, c, si definiscono:

CSC – Concentrazioni Soglia di Contaminazione: livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali il sito va considerato potenzialmente contaminato ed è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica [...];

CSR – Concentrazioni Soglia di Rischio: livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso mediante l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica [...] e sulla base dei risultati del piano della caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per quel sito e quelle specifiche condizioni di utilizzo



Una volta definiti gli scenari di rischio e le possibili conseguenze, viene effettuata una valutazione per eliminare le sorgenti di rischio esistenti o sostituirle con sorgenti che presentano potenziali impatti minori. Per le sorgenti ancora presenti verrà implementato un piano per la minimizzazione dei rischi finalizzato ad individuare le azioni da intraprendere per la gestione e mitigazione dei rischi residui.

Un ulteriore passaggio consiste nel verificare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) e della compliance normativa, la quale non è oggetto di verifica specifica per l'ottenimento della certificazione, ma il cui rispetto è pre-requisito essenziale per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione stessa.

Gli ultimi passi consistono nell'implementazione di un sistema che permetta di monitorare, valutare e misurare le prestazioni relative alla prevenzione dei danni all'ambiente attraverso gli indicatori riportati nell'Appendice A della Prassi e nell'individuare le azioni correttive e di miglioramento perseguibili.

Al fine di ottenere la certificazione UNI PdR 107:2021, tutti i requisiti riportati in Appendice A devono essere soddisfatti relativamente al livello di certificazione desiderato. In caso di requisiti non ancora raggiunti si dovrà procedere con una valutazione delle azioni da intraprendere per soddisfare i requisiti mancanti, individuando le figure da coinvolgere, le risorse economiche da impegnare e la tempistica stimata.

Una volta verificata la conformità a tutti i requisiti, si procederà a richiedere ad un Ente certificatore accreditato di completare il processo di certificazione mediante un apposito audit, a seguito del quale potrà essere rilasciata la certificazione.

4.4 Esempio di applicazione

Il Pool Ambiente, in qualità di soggetto che ha ideato e promosso la Prassi, e coerentemente con i propri obiettivi di diffondere la cultura della prevenzione dei danni all'ambiente, si è resa e si rende disponibile a supportare le aziende assicurate con le proprie aderenti nel percorso di implementazione della Prassi di Riferimento UNI PdR 107:2021. In quest'ottica sta affiancando una società multiutilities nel percorso di certificazione.

Il primo step ha permesso di chiarire nel dettaglio la struttura della prassi, l'interazione e le sinergie con la struttura e le procedure aziendale e con le eventuali certificazioni già presenti.

Successivamente il progetto di implementazione della Prassi è stato portato al Management, identificando un sito pilota con l'ottica di, una volta acquisita esperienza, replicare la certificazione sugli altri siti, avviando così l'iter di certificazione del gruppo.

È stata poi effettuata una *gap analysis* per le sorgenti di rischio presenti nel sito pilota, relativamente al livello base, adottando un sistema di valutazione basato su tre colori:



- ◆ **Verde** – il requisito è rispettato e la documentazione è completa e disponibile (eventualmente presente come documentazione inerente altre certificazioni, ad es. ISO 14001);
- ◆ **Giallo** – il requisito è rispettato ma manca una documentazione di riferimento specifica/il requisito non è rispettato ma sono sufficienti adeguamenti non importanti;
- ◆ **Rosso** – il requisito non è rispettato e sono necessari interventi specifici.

Gli esiti della *gap analysis* sono stati condivisi col Pool Ambiente che ha supportato l'azienda nell'individuare le possibili alternative per arrivare a colmare i gap rilevati. Questo ha comportato la redazione di un documento operativo riportante le azioni da intraprendere, la priorità degli interventi, l'individuazione delle figure da coinvolgere e le risorse economiche da impegnare.

A seguito di una prima serie di interventi migliorativi, è stata effettuata una visita in sito col Pool Ambiente per visionare le aree di rischio individuate e la loro gestione.

L'iter è proseguito con il coinvolgimento di un Ente Certificatore accreditato per una *Readiness survey*, al termine della quale sono state verbalizzate alcune osservazioni e raccomandazioni.

Attualmente l'azienda è in procinto di completare le attività indicate; al termine di questa fase, pianificherà con l'Ente le attività di verifica per la certificazione.

4.5 **Potenziale riduzione dei casi di danno all'ambiente in Italia**

Al fine di poter stimare l'utilità pratica dell'applicazione della prassi, sono stati analizzati i sinistri per i quali era disponibile una documentazione sufficiente da permettere di capire se il sinistro sarebbe stato evitato qualora fossero stati applicati i criteri previsti dalla prassi stessa.

Tale analisi ha permesso di stimare che circa il 73% dei casi di sinistro poteva essere evitato con l'applicazione della Prassi Ambiente Protetto.

Questa non è certo una felice casualità, ma dipende sostanzialmente dai seguenti fattori, fra loro collegati:

- ◆ **Origine della prassi:** la Prassi è stata realizzata proprio partendo dall'analisi dei sinistri, per individuare i criteri che avrebbero potuto evitare i sinistri stessi. Il fatto che la maggior parte di questi sarebbe stata evitabile con l'applicazione della prassi risulta quindi anche la naturale conseguenza di tale modalità realizzativa;



- ◆ Cause principali dei sinistri: come evidenziato in questo documento, **le cause principali di incidente sono riconducibili a inadeguato contrasto della corrosione, all'insufficiente manutenzione e ad errore umano**. Proprio per tali motivi la Prassi ruota intorno al monitoraggio e contrasto della corrosione, all'implementazione di piani di manutenzione efficaci e verificabili ed alla formazione ed addestramento del personale, operativo e manageriale.

4.6 Benefici dell'implementazione della prassi

Riteniamo che i benefici per un'azienda che implementa la Prassi di Riferimento UNI PdR 107:2021 siano numerosi. Il primo, per certi versi collaterale, è senz'altro rappresentato dalla crescita della consapevolezza dei rischi e dei possibili danni che la propria attività può causare all'ambiente e di quanto sia fondamentale la cultura della prevenzione. È per questo motivo che, per esempio, viene richiesta la predisposizione di un prospetto sorgente-percorso-bersaglio e l'analisi della vulnerabilità dei bersagli circostanti: esercitare un'attività industriale in una pianura fertile ed abitata, sulla costa o viceversa in un deserto roccioso ed inabitato ha ovviamente potenziali di danno ambientale differenti.

Ma i benefici dell'applicazione della prassi vanno certamente ben oltre, e possono essere così schematizzati:

- ◆ La drastica diminuzione della probabilità che si verifichi un danno all'ambiente e dell'intensità di eventuali incidenti;
- ◆ La garanzia di poter affrontare la riparazione di un eventuale danno, e quindi anche la tutela del patrimonio aziendale e della continuità di business dall'impatto economico degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale e dai danni ad essi correlati, che come abbiamo visto sono numerosi e vanno ben oltre il "semplice" danno all'ambiente; minore rischio di danno all'ambiente si traduce anche in minore rischio di danno all'immagine, che a sua volta può comportare gravi conseguenze per l'impresa come la perdita di quote di mercato, sfiducia degli investitori e la perdita di risorse umane qualificate;
- ◆ Il miglioramento della propria reputazione verso i consumatori, gli *stakeholder* e gli Enti di controllo, in virtù dell'attivo impegno nella prevenzione di eventi di danno all'ambiente;
- ◆ Il miglioramento della sostenibilità dell'azienda ed il miglioramento del proprio rating ESG, con le ulteriori implicazioni positive che questo a sua volta comporta;
- ◆ Il miglioramento delle condizioni della polizza ambientale in essere.



4.7 **Proposte per una maggiore diffusione della prassi**

Il modo più efficace per diffondere un bene o un servizio è mostrare, rendere evidenti, oggettivi i vantaggi di chi già possiede quel bene o già usufruisce di quel servizio.

Considerando che la Prassi di Riferimento UNI PdR107:2021 ha come scopo la salvaguardia dell'ambiente attraverso la diminuzione, per numero e per gravità, di eventi che causino danni, intervenendo fondamentalmente sulle attività di prevenzione e di formazione, risulta però assai complicato rendere evidente un non-incidente o un non-danno.

"Questo è un problema purtroppo molto generale che riguarda la prevenzione: investire tempo e risorse economiche per eliminare un problema e riuscirci, può creare l'erronea illusione che quel problema non esistesse – e non esista più."

Il quesito, quindi, diventa: non ho mai avuto problemi ambientali perché ho un comportamento virtuoso oppure perché (finora) mi è andata bene? Non ho mai cagionato danni all'ambiente perché ho piena consapevolezza dei miei rischi e li gestisco nel migliore dei modi o sono stato solo fortunato, il mio coefficiente di rischio è alto ma non me ne rendo conto?

Se questo è vero all'interno di un sito per il suo management, lo è a maggior ragione all'esterno, dove sono visibili solo le eventuali conseguenze negative di un incidente, e non quanto fatto per evitare che accadesse.

La Prassi è nata proprio con lo scopo di rendere evidente un impegno che altrimenti, proprio perché efficace, resterebbe confinato nel perimetro del proprio sito e non sarebbe noto all'esterno. Con l'ottenimento del "bollino" della certificazione un'azienda può infatti pubblicizzare nell'ambito della propria comunicazione alla clientela l'attenzione alla prevenzione che, altrimenti, non sarebbe da questa percepibile, e permetterle di fare una scelta basata anche su questo importante criterio.



Da questo punto di vista un'attività di diffusione verso la clientela del significato e dell'importanza della prassi sarebbe certamente utile.

In generale è comunque evidente che la prevenzione dei danni all'ambiente è anzitutto una questione culturale, e sarebbe estremamente importante diffondere questa cultura a tutti i livelli, coinvolgendo un sempre maggior numero di soggetti, partendo da chi già opera nel settore ambientale e della sostenibilità ma anche chi si occupa di salute e sicurezza, proseguendo con le associazioni di categoria, gli Enti Pubblici, gli Enti Certificatori, i divulgatori scientifici, etc. fino ad arrivare all'operatore in azienda o al consumatore finale.

Altri incentivi allo sviluppo di questa prassi, ovvero al riconoscimento di chi si impegna in modo concreto nella prevenzione dei danni all'ambiente, potrebbero venire da:

- ◆ sgravi fiscali, credito di imposta;
- ◆ incremento della durata delle autorizzazioni (es. AIA o AUA), diradamento delle ispezioni, salvaguardando così risorse per i controlli a chi non ha questa attenzione alla prevenzione;
- ◆ punteggi negli appalti pubblici (green procurement);
- ◆ miglioramento del rating ESG.



5. LE POLIZZE PER DANNI ALL'AMBIENTE IN ITALIA



5.1 **Introduzione alle polizze per danni all'ambiente: breve storia e tipologie di copertura**

La copertura assicurativa dei rischi ambientali si è sviluppata nel secondo dopoguerra in seno alla Responsabilità Civile e in particolare come copertura dei danni subiti da terzi a seguito del rilascio di inquinanti. I rischi ambientali non erano infatti esclusi dalle Polizze di RC Generale, non vi erano obblighi di bonifica o ripristino e vigeva il principio sancito dal codice civile del risarcimento del danno ingiusto a terzi (Art. 2043). Il 10 luglio 1976 si verifica il disastro di Seveso e cambia tutto. Questo incidente ambientale, causato dalla fuoriuscita e dispersione di una nube di diossina⁴⁶, una sostanza artificiale fra le più tossiche, da un'azienda chimica chiamata ICMESA situata a Meda, ha un impatto devastante sull'ambiente, sulla popolazione così come sull'opinione pubblica. A seguito di quell'incidente varie Istituzioni e Associazioni di categoria si mobilitano, anche oltre i confini nazionali per trovare soluzioni, non solo per prevenire incidenti come quello, ma anche per trovare strumenti per riparare le conseguenze di tali incidenti.

Sull'onda di questa maggiore attenzione ai temi ambientali nasce su iniziativa di ANIA e Confindustria il "Pool per l'assicurazione della RC da Inquinamento" ("Pool Inquinamento") nel 1979. Scopo del Pool fin dalla sua fondazione è contribuire alla tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e della salute dei cittadini attraverso l'offerta di coperture assicurative ad hoc per i rischi ambientali e con adeguati massimali.

Data la natura catastrofale dei rischi ambientali, infatti, la mutualità di un pool di co-rassicurazione ha permesso negli anni a un numero elevato di compagnie di poter operare in questo settore potendo contare su personale specializzato sia nella valutazione dei rischi sia nella gestione dei sinistri e su una forte solidità economica.

È del 1997 la pubblicazione del Decreto Lgs. 22/1997 "Ronchi", che introduce l'obbligo di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica in caso di contaminazione di terreno e acque sotterranee al superamento di severi limiti tabellari. Tale norma introduce importanti ulteriori obblighi rispetto alla Responsabilità Civile e, di conseguenza, si sviluppano anche nuovi testi di polizza studiati per coprire anche gli interventi effettuati all'interno dei confini stessi dell'azienda e al di fuori del perimetro delle "Spese di salvataggio" o comunque della Responsabilità Civile.

Un'ulteriore svolta arriva con la pubblicazione della Direttiva 2004/35/CE implementata in Italia con il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., che introduce formalmente il concetto di Responsabilità ambientale in aggiunta alla Responsabilità Civile.

⁴⁶ TCDD 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina



Il settore assicurativo risponde con nuovi testi di polizza ampliati che operano sulla base dei meccanismi previsti dalla norma, prevedendo ad esempio l'attivazione della polizza anche in caso di autodenuncia dell'impresa agli enti, quindi senza che vi sia la richiesta di un terzo danneggiato.

Nonostante lo sviluppo di prodotti assicurativi dedicati e stand alone resiste comunque, nell'ambito delle Polizze RC Generale, un'estensione dedicata all'inquinamento accidentale. Tale estensione, tutt'ora presente in gran parte dei contratti assicurativi, è tuttavia una copertura molto limitata della responsabilità ambientale delle imprese sia per l'importo, in generale piuttosto contenuto, sia per la formulazione, che prevede per l'appunto la sola copertura dei danni a terzi, normalmente solo per eventi improvvisi e talvolta solo nell'ambito di particolari sottospecie di sinistro (es. rottura di impianti e tubazioni).

Oggi il mercato assicurativo italiano è molto vivace, con più compagnie assicurative attive nella vendita delle polizze dedicate alla responsabilità ambientale, nonostante la richiesta di questo tipo di coperture continui ad essere troppo bassa.

I prodotti per la responsabilità ambientale più innovativi sono quelli che coprono oltre all'inquinamento ogni tipo di deterioramento alle risorse naturali, così come prevede la normativa italiana ed Europea.

Lo stesso Pool Inquinamento, per adeguarsi a questo cambio di paradigma e a una nuova normativa di riferimento, nel 2018 ha modificato il proprio nome in Pool Ambiente.

5.2 Garanzie offerte

L'Italia ha sviluppato prodotti assicurativi ad hoc per la copertura dei rischi di danno ambientale fin dal 1979, anno di fondazione di Pool Ambiente. Oggi il mercato assicurativo italiano dei rischi ambientali conta più di 20 compagnie di assicurazione attive nell'offerta di questo tipo di copertura.

Anche i riassicuratori professionali partecipano a questa tipologia di rischio contribuendo a far sì che sul mercato ci sia ampia capacità. Nel caso del Pool Ambiente la capacità disponibile per ogni singola polizza emessa era pari a 50 Milioni di Euro nel 2021 ed è pari a 62 Milioni a partire dal 2023.

L'ampia offerta di polizze per danni all'ambiente si traduce anche in diversi testi di riferimento, generalmente con garanzie molto ampie e adatte ad assicurare la responsabilità ambientale di aziende di ogni tipo e dimensione.

In particolare, con riferimento a Pool Ambiente, sono disponibili due tipologie di testo, uno tailor-made adattabile alle esigenze di ogni tipologia di impresa e l'altro invece standard pensato per la PMI. L'operatività di queste polizze è estesa ai territori dei Paesi membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo



Spazio Economico Europeo, nonché a Svizzera e Regno Unito, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

A – Testo di polizza tailor-made (Tutela Ambientale)

Questo testo si rivolge a tutte le tipologie di imprese e costituisce un'importante novità nel mercato assicurativo italiano. Si tratta di un testo innovativo, modulare e che comprende garanzie mai prestate prima in ambito ambientale, non solo in Italia ma anche all'estero. La garanzia base comprende tutti gli obblighi previsti dalla direttiva ELD⁴⁷ e dalla normativa nazionale in materia di bonifica e danno ambientale, oltre a numerose garanzie opzionali e importanti servizi gratuiti a supporto dell'azienda; questi costituiscono un innovativo strumento con cui la Compagnia fornisce all'Assicurato supporto concreto per un'efficace prevenzione dei danni e per la gestione dell'eventuale crisi e delle conseguenze dell'evento dannoso.

Di seguito si riepilogano i punti principali:

1. Destinatari

La polizza si rivolge a tutte le tipologie di impresa. Nessun settore è precluso né alcuna fascia di fatturato. Si possono assicurare nella stessa polizza:

- ◇ Siti sia attivi che dismessi;
- ◇ Attività presso terzi, compreso il carico e scarico presso terzi;
- ◇ La committenza del trasporto di merci.

Oltre alle imprese è possibile adattare la polizza anche per coprire la responsabilità ambientale dei privati e delle loro abitazioni.

2. Cosa copre

La polizza Tutela Ambientale Ed. 2022 copre tutti gli interventi richiesti dalla normativa vigente sulla Responsabilità ambientale⁴⁸ sia all'interno che all'esterno del sito, causati da eventi improvvisi o gradualmente, con massimale pieno e senza sottolimiti.

3. Cosa non copre

La polizza non copre:

- ◇ Gli eventi verificatisi prima della data di Retroattività o dopo la scadenza del contratto;
- ◇ Quanto espressamente escluso come ad esempio inquinamento radioattivo, danni causati da OGM, modifiche genetiche trasmissibili.

⁴⁷ Direttiva ELD- Environmental Liability Directive è la Direttiva sulla prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In Italia è stata implementata con il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁴⁸ Bonifiche" Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, e "Danno Ambientale" Parte Sesta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.



Garanzie e Servizi della polizza

Garanzia Base

La polizza offre copertura per gli interventi previsti dalla normativa ambientale, in particolare:

- ◆ Interventi di emergenza che comprendono le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza;
- ◆ Interventi di ripristino che comprendono bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, ripristino primario, ripristino compensatorio, ripristino complementare, ripristino post bonifica.

La garanzia base comprende inoltre, con riferimento agli interventi di cui sopra:

- ◆ Progettazione e redazione degli elaborati richiesti dalla normativa;
- ◆ Analisi e monitoraggi;
- ◆ Eventuali danni a beni dell'assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e monitoraggi di cui sopra (es. potrebbe essere necessario rimuovere una pavimentazione per poter effettuare dei campionamenti);
- ◆ Indagini strettamente necessarie per l'individuazione della sorgente o delle cause tecniche del danno all'ambiente – o della sua minaccia imminente; tali interventi non comprendono la sostituzione di impianti o loro parti (es. riparazione di una tubatura che perde);
- ◆ I danni conseguenti agli interventi di emergenza (es. dispersione delle acque di spegnimento di un incendio).



Garanzie accessorie

Per adattare la garanzia base alle esigenze di imprese anche molto diverse tra loro sono disponibili diverse garanzie opzionali che possono scattare al verificarsi di un sinistro ambientale e che possono essere raggruppate in tre famiglie:

1. Danni a terzi (cose, persone e interruzione di esercizio di terzi);
2. Danni subiti dall'assicurato stesso (danni a beni di sua proprietà e interruzione di esercizio);
3. Estensioni di garanzia:
 - ◆ **Causa** – danni all'ambiente causati da atti vandalici, eventi naturali estremi, incendio proveniente da terzi, cyber crime;
 - ◆ **Sostanze** – copertura dei danni causati da amianto ed eventualmente anche causati da PFAS e materiale radioattivo;
 - ◆ **Soggetti che causano il danno** – questa estensione si applica ai danni causati da appaltatori e subappaltatori dell'assicurato;
 - ◆ **Cambiamenti Climatici** – tutela dell'assicurato in caso di climate litigation. In particolare, questa innovativa garanzia offre:
 - ◇ **TUTELA LEGALE** – La difesa dell'assicurato in un'eventuale causa in cui sia imputato per aver contribuito ai Cambiamenti Climatici. L'importo per la tutela legale è nella misura di $\frac{1}{4}$ del Massimale;
 - ◇ **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** – Qualora nonostante la difesa prestata l'assicurato sia comunque ritenuto responsabile di aver contribuito, anche solo parzialmente, ai cambiamenti climatici, la garanzia opererà anche per le eventuali richieste di risarcimento di privati che abbiano subito un danno a seguito di tali cambiamenti.

Relativamente ai cambiamenti climatici, a tutti gli assicurati con compagnie aderenti al Pool Ambiente è inoltre offerto l'accesso a una piattaforma sviluppata in collaborazione con Lifegate che supporta le imprese nella valutazione, monitoraggio e riduzione delle proprie emissioni di gas serra.



Allegati alla polizza – Obiettivi di sostenibilità ambientale dell'impresa

Nella documentazione di polizza può essere inoltre inserito l'allegato "Obiettivi di sostenibilità ambientale dell'impresa": tale allegato, che in ogni caso è facoltativo, può essere compilato:

- ◆ al momento della sottoscrizione della polizza se l'assicurato ha comunicato alla società i propri obiettivi di sostenibilità ambientale e in particolare interventi di verifica e manutenzione degli impianti;
- ◆ a seguito dell'effettuazione del sopralluogo e predisposizione del Report Prevenzione da parte del Pool Ambiente (servizio Prevenzione, v. oltre) con individuazione degli interventi di miglioramento per una più efficace prevenzione dei danni all'ambiente.

In base agli obiettivi individuati vengono concordati dei miglioramenti delle condizioni di polizza, eventualmente anche su più step temporali.

Il raggiungimento degli obiettivi non è obbligatorio e il loro mancato raggiungimento non ha conseguenza a livello di operatività della polizza.

B – Testo di polizza standard (Danni all'ambiente light)

Questo testo è stato sviluppato ad hoc per le PMI. La garanzia base è molto completa e comprende tutti gli obblighi previsti dalla direttiva ELD e dalla normativa nazionale in materia di bonifica e danno ambientale, oltre al risarcimento dei terzi danneggiati a seguito di evento di danno all'ambiente. Oltre alle garanzie sono inoltre compresi vari servizi a titolo gratuito. A differenza del testo *tailor-made* questo testo non prevede alcuna modifica o personalizzazione.

La garanzia base di questo testo prevede anche la copertura dei danni ambientali causati da eventi naturali estremi (come ad esempio un terremoto, una tromba d'aria, un'alluvione, un'inondazione) e le richieste di risarcimento da parte di terzi in caso di controversie sul clima. È inoltre possibile concordare l'esecuzione diretta da parte della Compagnia degli interventi necessari.

Per poter stipulare la polizza è necessario soddisfare alcuni requisiti tecnici relativi alla prevenzione dei danni all'ambiente.

Questo testo di polizza, come il precedente, opera non solo in caso di "inquinamento" ma più in generale per ogni "danno all'ambiente" e quindi anche per quei casi di deterioramento di una risorsa naturale senza che ci sia la fuoriuscita di una sostanza (v. Capitolo 2).

La polizza copre tutti gli interventi richiesti dalla normativa vigente sulla Responsabilità ambientale⁴⁹ sia all'interno che all'esterno del sito, causati da eventi im-

⁴⁹ Bonifiche" Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, e "Danno Ambientale" Parte Sesta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.



provvisi o graduali, con massimale pieno e senza sottolimiti, inclusa progettazione, analisi ed esecuzione degli interventi stessi. Copre inoltre i danni a terzi a seguito di un danno all'ambiente come previsto dal Codice Civile.

Questo testo opera attraverso due sezioni dedicate, per:

- ◆ **Passato – Retroattività di 10 anni** – Copre il danno all'ambiente originato da un evento verificatosi nei dieci anni precedenti la stipula della polizza, sconosciuti all'Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza e manifestatisi durante la sua vigenza;
- ◆ **Presente e futuro** – per il Danno all'ambiente originatosi da un evento che si è verificato e manifestato durante il Periodo di vigenza della polizza.

5.3 **Servizi di supporto e incentivo per la prevenzione dei danni all'ambiente e un'efficace gestione degli eventuali danni**

Le polizze offerte dalle compagnie aderenti al Pool Ambiente comprendono, inclusi nel premio di polizza, degli importanti e utili servizi che forniscono supporto all'Assicurato per prevenire e limitare i danni ambientali. In particolare, i Servizi sono stati studiati per supportare l'impresa in 3 momenti cruciali:

1. La prevenzione dei danni all'ambiente;
2. La gestione della crisi ambientale;
3. La gestione delle conseguenze del danno all'ambiente.

Di seguito è indicato un maggior dettaglio di cosa prevede ognuno dei servizi offerti.



5.3.1 Servizio Prevenzione Danni All'ambiente

Questo servizio vuole contribuire su più fronti a migliorare la gestione dei rischi ambientali delle aziende e la prevenzione dei danni all'ambiente e al clima, e si articola in diverse tipologie di supporto:

TRAINING RISCHI AMBIENTALI

Ogni sei mesi il Pool Ambiente organizza un Webinar per le imprese in collaborazione con CINEAS e dedicato alla gestione dei rischi di responsabilità ambientale. La partecipazione al webinar è totalmente gratuita ed è possibile richiedere il riconoscimento dei crediti formativi per HSE Manager e altre figure professionali.

Il corso è tenuto da diversi docenti esperti di rischi e danni all'ambiente provenienti, oltre che dal Pool Ambiente stesso, da società di ingegneria, di consulenza ambientale, di Pronto Intervento e Studi Legali. Per le aziende assicurate è inoltre possibile accedere in qualsiasi momento all'area riservata CINEAS in cui sono disponibili video e materiale formativo.

Ogni webinar ha un focus su un diverso tema di attualità, in generale sono comunque sempre trattati i seguenti argomenti:

1. La gestione dei rischi ambientali come fattore strategico per la sostenibilità ambientale – Le coperture assicurative ambientali e i Servizi offerti;
2. Sorgenti e Scenari di danno all'ambiente;
3. La nuova certificazione UNI Ambiente Protetto;
4. Mappare le vulnerabilità dell'impresa e individuare Misure di Mitigazione adeguate;
5. Pronto Intervento: gli interventi di emergenza e la gestione della crisi;
6. La comunicazione ambientale nella gestione della crisi ambientale.

STRATEGIA CLIMATICA

Pool Ambiente in collaborazione con Lifegate ha creato una piattaforma dedicata ai cambiamenti climatici per supportare l'impresa in una riduzione delle proprie emissioni di gas serra e per una transizione verso la neutralità climatica.

CONSULENZA PER LA CERTIFICAZIONE UNI "AMBIENTE PROTETTO"

Qualora l'azienda sia interessata ad implementare la Certificazione UNI "Ambiente Protetto" (PdR UNI 107:2021) può richiedere il supporto gratuito per una consulenza nell'implementazione della Prassi. L'ottenimento della Certificazione UNI "Ambiente Protetto" dà a sua volta diritto a uno sconto sul premio della polizza Ambientale.



REPORT PREVENZIONE E CONSULENZA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI

Si tratta di un servizio di consulenza personalizzata per migliorare la gestione dei rischi ambientali e per rendere più efficace la prevenzione dei danni all'ambiente. La consulenza è effettuata attraverso analisi documentale e sopralluogo da parte di tecnici specializzati. Sulla base delle informazioni acquisite viene elaborato e trasmesso all'azienda il "Report Prevenzione": un documento di sintesi con i risultati dell'analisi e valutazione dei rischi ambientali rilevati e degli eventuali interventi di prevenzione e mitigazione consigliati.

È una libera scelta dell'azienda se e quali interventi implementare. La mancata implementazione non ha alcuna conseguenza sulle condizioni di copertura. Qualora invece l'impresa decida di implementare una o più delle misure consigliate sono previste condizioni migliorative che possono essere contrattualizzate in anticipo nell'allegato alla Polizza "Obiettivi per una maggiore sostenibilità dell'impresa.

CASO STUDIO Report Prevenzione – SOPRALLUOGO PRESSO AZIENDA

Con l'agente è stato programmato il sopralluogo per il Report Prevenzione presso un assicurato, la cui azienda è ubicata nella zona industriale nella periferia di una grande città.

La visita si è articolata in una riunione iniziale e un sopralluogo presso gli impianti.

Nella fase in ufficio sono state fornite informazioni sul sito, sull'attività produttiva, il layout di stabilimento, materie prime utilizzate, ciclo produttivo, prodotti e rifiuti.

Sulla base di queste informazioni con l'assicurato sono state portate in evidenza le potenziali sorgenti di danno all'ambiente e le misure di prevenzione e mitigazione già esistenti.

In particolare, è emerso che, qualche anno fa, l'azienda ha subito un incendio a seguito del quale sono stati installati importanti presidi antincendio ed è stato innalzato il livello di formazione del personale.

Nel corso dell'incontro, parlando delle *utilities*, è stato riferito che la centrale termica è alimentata a metano. Essendo l'immobile risalente agli anni '70 è stato chiesto da quando viene utilizzato il metano e cosa alimentava la centrale termica in precedenza. È stato riferito che il passaggio a metano è avvenuto all'inizio degli anni 2000 e, in precedenza, l'alimentazione era a gasolio, stoccato in un serbatoio interrato ancora



presente in sito con un quantitativo di prodotto al suo interno attualmente ignoto.

Il locale caldaia era sufficientemente grande per ospitare sia la caldaia a gasolio che quella a metano, ragion per cui era stato deciso di lasciare in sito il serbatoio per poter essere riutilizzato in un ipotetico futuro, senza tuttavia svuotarlo o fare verifiche.

Inoltre, il serbatoio non era stato indicato nel questionario di polizza perché il funzionario che lo aveva compilato è entrato in azienda dopo il passaggio al metano e, quindi, non era al corrente della sua esistenza. Il sopralluogo è stato utile per l'assicurato in quanto:

- ◆ ha permesso di mappare una potenziale sorgente di danno all'ambiente di cui non si era a conoscenza; si evidenzia che i serbatoi interrati rappresentano la principale sorgente di contaminazione, e questa dimenticanza avrebbe presto o tardi portato ad una contaminazione;
- ◆ ha potuto rendersi conto che, non essendo riportato nel questionario assuntivo, eventuali incidenti dovuti al serbatoio non sarebbero stati coperti da garanzia;
- ◆ sono state fornite indicazioni all'assicurato sugli interventi di prevenzione e mitigazione da adottare, quali: verifica del contenuto, svuotamento, bonifica, test di tenuta ed eventuale rimozione del serbatoio.

5.3.2 Servizio Gestione Crisi

Questo servizio permette di assistere l'azienda nella fase della gestione dell'emergenza, che è una fase estremamente delicata in cui il tempo è particolarmente prezioso e risulta difficile trovare tempestivamente dei partner affidabili. Il servizio si compone di due importanti servizi:

PRONTO INTERVENTO

L'assicurato può richiedere l'intervento del fornitore di pronto intervento per l'effettuazione degli Interventi d'Emergenza, contattando direttamente il numero verde del fornitore stesso.

In particolare, le Società di Pronto Intervento selezionate, in caso di chiamata d'urgenza da parte dell'Assicurato provvedono a:



- ◆ Fornire supporto tecnico telefonico;
- ◆ Inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- ◆ Predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- ◆ Identificare gli Interventi di Emergenza necessari ed emettere una proposta tecnico economica.

A fronte dell'utilizzo di questo servizio per l'esecuzione degli Interventi di Emergenza viene normalmente accordata anche una riduzione dello Scoperto o della Franchigia, come ulteriore vantaggio.

GESTIONE RAPPORTI CON I MEDIA

L'assicurato può avere il supporto di un ufficio stampa specializzato nella gestione di crisi ambientale per limitare i danni all'immagine e alla reputazione conseguenti al sinistro.

Per l'espletamento di questo servizio – gratuito per l'assicurato – il Pool ha sottoscritto apposito accordo con la società Lifegate, leader in Italia nella comunicazione ambientale e nella gestione di crisi per danno all'ambiente.

In particolare, tale consulenza prevede, per la migliore gestione della crisi:

- ◆ Consulenza personalizzata per individuare la migliore modalità di comunicazione dell'accaduto e contenuti da veicolare ai media;
- ◆ Supporto per la definizione di dichiarazioni e comunicati stampa;
- ◆ Contatto e invio di comunicati a testate nazionali e locali.

La maggior parte delle micro e PMI non ha un ufficio stampa dedicato e il rischio di trovarsi impreparati a gestire la comunicazione nel momento critico è molto elevato.

Avere a disposizione un ufficio stampa competente e preparato in grado di dare immediata assistenza è pertanto un importante valore aggiunto che può contribuire significativamente a ridurre il danno reputazionale, mantenere buoni rapporti con gli enti e con il vicinato e, di conseguenza anche i costi del sinistro, l'importo delle richieste di risarcimento e le pretese avanzate dagli enti.

Anche nei casi in cui l'impresa abbia già un proprio ufficio stampa, nel 99% dei casi si tratta di un ufficio stampa con un know-how specifico nel settore di appartenenza dell'azienda (es. alimentare, metallurgico) ma che difficilmente ha competenza ed esperienza nella gestione di "crisi ambientali".

In entrambi i casi il servizio offerto è quindi un prezioso valore aggiunto dell'offerta assicurativa.



5.3.3 Servizio Gestione Danno All'ambiente

Attraverso questo servizio la Compagnia supporta l'assicurato nella completa gestione "chiavi in mano" dell'evento di danno ambientale.

In particolare, l'Assicurato potrà avvalersi del know-how e della consulenza da parte di un team di esperti, che comprende professionisti del settore ambientale come:

- ◆ Avvocati civilisti, penalisti e amministrativisti specializzati in diritto ambientale;
- ◆ Consulenti tecnici;
- ◆ Società di bonifica;
- ◆ Laboratori specializzati, professori universitari, progettisti, impiantisti.

Obiettivo del Servizio è mettere a disposizione dell'Assicurato tutta l'esperienza e il know-how della Compagnia e del Pool Ambiente al fine di:

- ◆ Riprendere le attività nel più breve tempo possibile;
- ◆ Dare la miglior difesa all'assicurato e tutelarlo da richieste eccessive o illegittime;
- ◆ Effettuare interventi di emergenza e di ripristino veramente efficaci e risolutivi, nei minori tempi possibile e con costi ragionevoli e che siano compatibili con l'attività produttiva svolta;
- ◆ Gestire al meglio i rapporti con gli enti di controllo;
- ◆ Ridurre il più possibile l'eventuale danno reputazionale e danno all'immagine.

CONTRIBUTO

Impresa green e polizze assicurative di responsabilità ambientale: la «responsible governance» del rischio – a cura di Antonio Barone, Professore, Avvocato

Avvocato dello Studio Legale Barone, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Catania e Patrocinante in Cassazione

Una breve riflessione da parte dello studioso del diritto pubblico sull'odierno valore giuridico delle polizze assicurative di responsabilità ambientale deve prender le mosse dal concetto di «*responsible governance*» del rischio ambientale, nell'ambito del quale tutti gli operatori, pubblici e privati, sono attori fondamentali, al di là delle tradizioni contrapposizioni autorità-libertà e pubblico-privato. Questa prospettazione teorica ha oggi un solido fondamento costituzionale. Infatti, in base all'art. 41, 2° comma Cost. come recentemente modificato dalla legge costituzionale n.1 /2022, l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Nella dimensione costituzionale sicurezza umana, salute e ambiente, si presentano come "standard valutativi" capaci di condizionare ogni azione giuridicamente rilevante, indipendentemente dalla soggettività pubblica o privata dell'attore. Non a caso, in base all'art. 3 ter del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private.

Il dovere di monitorare l'effettivo rispetto della sicurezza umana, della salute e dell'ambiente, pertanto, travalica il riferimento esclusivo ai soggetti pubblici, costituendo impegno inderogabile anche per i principali produttori dei rischi ambientali: le imprese. Esse sono più di ogni altro in grado di monitorare costantemente le conseguenze dei processi di produzione alla luce di quell'evoluzione tecno-scientifica che viene implementata per (legittimi) scopi di profitto.

Questo comporta il superamento delle logiche esclusive di *command and control*, in base alle quali l'impegno *green* dell'impresa è strettamente circoscritto alle indicazioni contenute nelle varie autorizzazioni amministrative ambientali (autorizzazione ambientale integrata, etc.).

Gli ordinamenti giuridici Europeo e nazionale prevedono diversi casi di obblighi di co-gestione del rischio ambientale gravanti sulle imprese a prescindere dalle indicazioni provenienti dalle pubbliche amministrazioni. Si pensi, ad esempio, all'attuazione delle misure di prevenzione ed alle indagini prelimina-



ri che il responsabile dell'inquinamento è tenuto a svolgere nell'ambito della procedura di bonifica (art. 242 del Codice dell'Ambiente), la cui omissione è oggetto di apposita sanzione. Del resto, in base all'art. 304 del Codice dell'Ambiente, quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

Gli obblighi di co-gestione del rischio gravanti sulle imprese:

- ◆ consentono interventi immediati che le PA spesso non sono in grado di assicurare;
- ◆ tendono a colmare quella asimmetria informativa che non di rado investe le PA rispetto alle imprese.

Emerge quindi una tendenza ordinamentale a far ricadere la prevenzione dei rischi ambientali (e non solo) anche sugli operatori economici. Ciò non significa certamente sostenere la natura pubblica dell'attività d'impresa; sono piuttosto maturati i tempi per un più aggiornato apprezzamento giuridico dell'agire d'impresa, che tenga conto del differente contesto storico-economico-sociale in cui operano le aziende.

La prospettiva delineata, peraltro, trova ulteriore conferma nel diverso ma correlato tema della responsabilità sociale d'impresa. L'impresa socialmente responsabile, infatti, si sforza spontaneamente di porre al centro della propria azione le esigenze collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell'ambiente e al rispetto dei diritti fondamentali, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, 4° comma, Cost.).

A differenza degli evidenziati modelli obbligatori di co-gestione del rischio, la responsabilità sociale d'impresa risulta subordinata ad una scelta volontaria dell'operatore economico. Ci si riferisce, in particolare, alle certificazioni volontarie (ad esempio) sulla sicurezza ambientale (ISO 14001, EMAS, UNI Ambiente Protetto); certificazioni che se da un lato importano pesanti conseguenze sul fronte dell'organizzazione d'impresa, dall'altro possono determinare importanti vantaggi anche sul fronte della semplificazione delle procedure amministrative in materia ambientale.

La scelta volontaria è altresì alla base dei *compliance programs* previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, grazie ai quali l'impresa può essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, connessa ai reati posti in essere nel suo interesse dalla propria struttura di vertice, provando che «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Ciò anche con riferimento ai c.d. reati ambientali. La tematica assicurativa ambientale si inserisce a pieno titolo nel percorso evolutivo qui brevemente delineato.



La rilevanza pubblica dell'attività d'impresa nella prevenzione e gestione dei rischi ambientali proietta una diversa luce sulle polizze assicurative di responsabilità ambientale, che si tingono anch'esse di una inedita colorazione pubblicistica quanto meno in termini di responsabilità sociale di impresa e quindi di sussidiarietà orizzontale. La copertura assicurativa, infatti, può assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'esecuzione degli obblighi di co-gestione del rischio gravanti sulle imprese. Le polizze di responsabilità ambientale, al contempo, diventano elemento caratterizzante dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) adottati dagli operatori economici che decidono di aderire alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, contribuendo a schermare l'impresa dalle responsabilità connesse (tra l'altro) ai reati ambientali.

Si tratta solo di alcuni esempi che sono tutti scrivibili alla logica della *responsible governance* del rischio ambientale, nell'ambito della quale la tematica assicurativa ambientale non può più essere ricondotta esclusivamente all'ambito dei rapporti privatistici tra assicurato e assicuratore, dovendo invece aprirsi al diverso ruolo oggi assunto dall'attività d'impresa, che trova diretto fondamento negli artt. 41, 2° comma e 118, 4° comma, della Costituzione italiana.

Antonio Barone

Avvocato dello Studio Legale Barone
Professore Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Catania
Patrocinante in Cassazione

Bibliografia:

A. Barone, *Il diritto del rischio*, Giuffrè, Milano, 2006.

U. Beck, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt, 1986, trad. it. a cura di W. Privitera, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, Roma, 2000.

M. Libertini, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. società*, 2009, pag. 1-33.

5.4 Le polizze ambientali come strumento di sostenibilità

Le Polizze per danni all'ambiente hanno un importante valore sociale e ambientale. Il loro utilizzo e diffusione, infatti, ha diversi importanti benefici inerenti la sfera economica, sociale e ambientale a vari livelli, sia locale che nazionale. La sottoscrizione di una polizza per danni all'ambiente è quindi anche uno strumento che contribuisce alla sostenibilità dell'impresa e al miglioramento del suo rating ESG. Di seguito sono schematizzati i principali benefici di tali coperture.

Tabella 5.1 – Benefici delle polizze assicurative di Responsabilità ambientale

DESTINATARI	BENEFICI	ECONOMICI	SOCIALI	AMBIENTALI
RISORSE NATURALI	Protezione da possibili deterioramenti e contaminazioni di terreno, acque, aria, specie e habitat naturali protetti; in caso di danno vi sarebbero maggiori garanzie di ripristino alle condizioni ante evento.	SI	SI	SI
IMPRESA	Tutela del patrimonio dell'azienda, della sua solidità, reputazione sul mercato, migliore rating ESG e minore rischio greenwashing.	SI	SI	
VERTICI DELL'IMPRESA	Tutela in caso di ecoreato da possibili sanzioni penali grazie al supporto fornito per ottemperare agli obblighi di bonifica e ripristino previsti dalla normativa vigente.	SI		
TERRITORIO IN CUI OPERA L'IMPRESA	Tutela del tessuto economico e delle risorse del territorio, naturali e antropiche, compresi i posti di lavoro.	SI	SI	SI
POPOLAZIONE	Tutela della salute, del benessere, della qualità della vita così come del patrimonio economico individuale	SI	SI	SI
CLIENTI E FORNITORI DELL'IMPRESA	Minore rischio di default dell'impresa e di conseguenza minore rischio di ripercussioni sulla filiera	SI	SI	



DESTINATARI	BENEFICI	ECONOMICI	SOCIALI	AMBIENTALI
ENTI LOCALI	Minore rischio di default dell'impresa e di conseguenza di doversi fare carico delle spese per le Misure di Prevenzione e di Ripristino. Maggiore protezione del territorio, delle sue risorse e della popolazione.	SI	SI	SI
STATO/GOVERNO CENTRALE	Minore necessità di destinare parte dei fondi pubblici alla bonifica/ripristino di siti orfani. Maggiore protezione del territorio italiano, le sue risorse naturali, la biodiversità. Minore spesa pubblica per cure mediche alla popolazione.	SI	SI	SI

Quindi riassumendo le polizze ambientali apportano benefici a tutti i possibili soggetti coinvolti, compresi i cittadini e lo Stato e riguardano diversi aspetti della sostenibilità:

A) Benefici Ambientali

Terreno, acqua, aria, specie e habitat naturali sono sempre più vulnerabili e minacciati e, a maggior ragione preziosi. Tra le principali minacce vi sono cambiamenti climatici, sovrasfruttamento e senza dubbio il rischio che siano contaminati o comunque deteriorati da attività economiche.

La protezione dell'ambiente e delle risorse naturali da possibili deterioramenti e distruzione è senza dubbio uno dei benefici più importanti delle Polizze di Responsabilità ambientale.

Grazie alla sottoscrizione di questo tipo di coperture l'impresa infatti è supportata, consigliata e incentivata a gestire sempre meglio i propri rischi ambientali adottando tutte le misure necessarie per prevenire efficacemente i danni all'ambiente e per mitigare le conseguenze in caso di danno. Questo supporto viene dato in diversi modi attraverso la consulenza gratuita di tecnici specializzati del Pool Ambiente, ma anche prevedendo incentivi in polizza sotto forma di sconti e altre condizioni migliorative all'implementazione di determinate misure di prevenzione.

Un ulteriore importante elemento che contribuisce alla protezione delle risorse naturali è rappresentato dal fatto che la polizza non opera in caso di inottemperanza a norme e prescrizioni; è quindi molto frequente che le imprese che hanno una polizza per danni all'ambiente gestiscano meglio i propri rischi di Responsabilità ambientale e mostrino una maggiore compliance normativa.



La presenza della polizza rappresenta inoltre una garanzia per gli enti e la popolazione che, in caso di danno all'ambiente, l'impresa sarà in grado di ottemperare – economicamente ma anche tecnicamente - agli obblighi di messa in sicurezza e ripristino delle risorse naturali danneggiate in modo veloce, efficace e definitivo.

B) Benefici Sociali

Quando si verifica un danno all'ambiente, oltre ad essere impattata per lungo tempo una risorsa naturale ed i servizi ecosistemici che questa offre, coloro che ne pagano le conseguenze in termini di salute, benessere e qualità della vita sono anche le persone. E le persone potenzialmente impattate possono essere, oltre ai lavoratori dell'impresa, in generale tutta la popolazione del territorio coinvolto dal danno all'ambiente.

Vivere in un'area dove, ad esempio, la falda acquifera è stata gravemente contaminata ha importanti ripercussioni sulla salute umana, portando non solo a possibili problemi sanitari collegati all'esposizione a tali sostanze, ma anche a situazioni di stress e stati depressivi, a loro volta potenziale causa di disturbi e patologie che accorciano l'aspettativa e la qualità della vita.

La presenza di una polizza di Responsabilità ambientale contribuisce a ridurre la probabilità e la magnitudo di accadimento di questa tipologia di "incidenti" e fornisce garanzie sull'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino, costituendo di fatto un'importante protezione della salute delle persone, del loro benessere e del mantenimento di una buona qualità della vita.

La garanzia di esecuzione e la tempestività degli interventi di bonifica e ripristino, oltre ad accorciare il tempo di esposizione alle sostanze inquinanti, permette anche il più rapido ripristino dei servizi ecosistemici forniti dalle risorse naturali (ad es. un laghetto che può continuare ad essere meta di passeggiate, nuotate ed attività ludico-ricreativa) a beneficio della collettività della zona.

La continuità di business dell'azienda responsabile del danno, e quindi il mantenimento dei posti di lavoro diretti e dell'indotto, ha inoltre benefici sociali, evitando la creazione di quartieri ed aree socialmente dismesse e degradate e la necessità di trasferimento delle famiglie.

C) Benefici Economici

I principali benefici economici della diffusione delle polizze di responsabilità ambientale sono sostanzialmente tre, e riguardano tanto la sfera locale quanto quella nazionale:

- ◆ **ECONOMIA** – È minore il rischio di default dell'impresa a seguito del verificarsi di un danno all'ambiente perché le spese di ripristino, così come i danni a terzi, sono coperti dalla polizza. In questo senso la polizza svolge anche un effetto protettivo del patrimonio dell'azienda, della sua solidità e dei suoi



vertici, anche in caso di ecoreato colposo. Si preservano inoltre posti di lavoro e l'intera filiera da possibili ripercussioni;

- ◆ **BONIFICHE** – Si riduce in modo significativo la necessità da parte dello Stato/Enti locali di finanziare gli interventi di bonifica e ripristino che da diversi anni costituiscono una voce importante del bilancio pubblico e comportano la continua necessità di erogare finanziamenti. Secondo la normativa italiana, infatti, in caso di insolvenza dell'impresa o comunque inottemperanza agli obblighi di bonifica/ripristino, è la Regione di competenza a doversi fare carico di tali interventi. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ad esempio, l'Italia ha stanziato 500 milioni di Euro per la bonifica dei cosiddetti "siti orfani", ovvero quei siti contaminati che non sono stati bonificati dai responsabili o dai proprietari dei terreni, perché sconosciuti o inadempienti. Questi fondi avrebbero potuto essere risparmiati o comunque destinati ad altri scopi se ci fosse stata una maggiore presenza di polizze per i danni all'ambiente;
- ◆ **SANITÀ** – Un altro risparmio importante per le casse dello stato è quello relativo al Servizio Sanitario Nazionale. Rispetto ai circa 128 miliardi stanziati per il 2024 certamente si potrebbe risparmiare una fetta significativa: quella relativa a cure mediche e ospedaliere per tutti quei pazienti che hanno sviluppato patologie per l'esposizione a contaminanti fuoriusciti a seguito di "incidenti" ambientali o per lo stress correlato.

Perché le polizze di responsabilità ambientale contribuiscono alla prevenzione dei danni all'ambiente.

Le polizze ambientali sono anche degli strumenti per aumentare la cultura della prevenzione dei danni all'ambiente, attraverso questi strumenti:

1. **INCENTIVO ECONOMICO** – Il premio di polizza e le altre condizioni di copertura sono determinate sulla base dell'effettivo rischio. Meglio è gestito il rischio di danno all'ambiente e migliori saranno le condizioni di polizza: premio e scoperto/franchigia inferiore, massimale più elevato, assenza di sottolimiti o esclusioni, garanzie opzionali a titolo gratuito. Questo costituisce un importante incentivo per l'impresa per migliorare sempre più nel tempo la gestione dei propri rischi di responsabilità ambientale. L'allegato "Obiettivi per una maggiore sostenibilità dell'impresa" serve proprio per concordare anticipatamente i benefici che l'impresa avrà dal miglioramento delle proprie performance ambientali, inclusa la gestione dei rischi;



2. **FORMAZIONE** – Vengono erogati training gratuiti sulla gestione dei rischi di responsabilità ambientale, riconoscendo i crediti formativi CERSA per HSE Manager e Responsabile Security per incentivare ulteriormente la presenza e la partecipazione di queste importanti figure aziendali;
3. **SUPPORTO TECNICO** – l'assicurato con una compagnia aderente al Pool Ambiente può avvalersi dei seguenti supporti personalizzati:
 - ◇ **REPORT PREVENZIONE** – viene erogata una consulenza gratuita e personalizzata, normalmente previo un sopralluogo in sito, per individuare punti di forza e di debolezza nella gestione dei rischi di danno all'ambiente e individuare le aree e le priorità di intervento.
 - ◇ **CERTIFICAZIONE UNI AMBIENTE PROTETTO** – viene fornita una consulenza gratuita e personalizzata per supportare l'impresa nell'implementazione della PdR UNI 107:2021. L'ottenimento della certificazione dà poi diritto ad un ulteriore sconto sul premio di polizza.

CONTRIBUTO

L'impegno di ANIA per la protezione di ambiente e clima – a cura di ANIA

Ad oggi, il tessuto imprenditoriale italiano, costituito principalmente da piccole e medie imprese sconta ancora un elevato gap di protezione assicurativa nonostante l'alto livello di esposizione ad eventi catastrofici che ne minacciano pesantemente la stabilità aziendale quali quelli legati al cambiamento climatico, al cyber risk, all'ambiente.

Solo una impresa su 20, ad esempio, ha una copertura contro i rischi naturali (alluvione e terremoto). Ad assicurarsi per questi rischi sono principalmente le medie e le grandi imprese per cui la percentuale di penetrazione è rispettivamente del 60% e del 90%. Tale percentuale scende drasticamente al 15%, invece, quando parliamo di micro e piccole imprese.

La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi, hanno contribuito ad aumentare la percezione dei rischi sia da parte di cittadini che delle imprese, mettendo in evidenza nuovi bisogni assicurativi. Tale aumento di consapevolezza è confermato dalla raccolta premi relativa ai rami danno non auto, di cui anche le polizze property e rc ambientale fanno parte, che nel 2022 ha continuato ad aumentare in linea con il trend positivo del 2021 in cui si era già registrata una crescita significativa (+ 5,4%) rispetto ai livelli pre pandemia.

Nel 2022, infatti, i premi contabilizzati nei rami danni diversi dal settore auto sono aumentati dell'8,5% rispetto all'anno precedente. I rami che hanno registrato una maggior crescita sono stati: il ramo malattia (+12,6%), perdite pecuniarie (20,9%) e credito (+25,1%). In crescita anche i premi dei rami infortuni (+4,4%), incendio (+6,2%), tutela legale (+6,4%), assistenza (+6,9%), corpi veicoli aerei (+7,6%), cauzione (+7,7%), r.c. generale (+8,2%) e altri danni ai beni (+8,3%).

Tuttavia, nonostante il dato positivo, il comparto danni non auto, dove, nella maggior dei casi, la scelta di assicurarsi o meno è tendenzialmente libera, sconta ancora un elevato livello di sottoassicurazione e non solo relativamente ai rischi climatici.

Con riguardo alle polizze ambientali, ad esempio, come emerge dalla recente elaborazione effettuata dal Pool ambiente sulla base di una rilevazione statistica ANIA si evince che rispetto a questi rischi, ad assicurarsi sono solo lo 0,45% delle aziende, quasi tutte concentrate a nord.

È interessante notare come a dotarsi di una polizza per i danni all'ambiente sia principalmente il settore dei rifiuti (ben il 19,12% del totale). La maggior diffusione di queste coperture, riscontrata principalmente in Veneto è probabilmente legata al fatto che dal 1999 in tale regione è in vigore, per tali imprese, l'obbligo di una copertura rc ambientale. Senza tale obbligo la percentuale di



imprese del settore rifiuti assicurate sarebbe stata probabilmente inferiore.

Questi dati stupiscono, soprattutto se consideriamo l'attuale contesto in cui stiamo vivendo, caratterizzato da un aumento dell'intensità e della frequenza dei rischi catastrofici.

L'impatto di tali rischi su una determinata attività d'impresa può avere effetti devastanti e portare nei casi peggiori ad una chiusura della stessa. È fondamentale che le imprese inizino a adottare un approccio proattivo rispetto al tema della gestione del rischio dotandosi di un adeguato ombrello protettivo e iniziando a considerare l'acquisto delle coperture assicurative non come un costo ma come un investimento necessario per garantire la sopravvivenza e la continuità aziendale.

Attualmente nell'ambito della legge bilancio 2024 è stata introdotto un obbligo assicurativo per le imprese relativamente agli eventi catastrofici naturali (terremoto, alluvione e frane). Tale disposizione, a nostro avviso, va nella giusta direzione per creare un sistema sociale ed economico più resiliente per il nostro Paese e che vede il settore assicurativo come un attore chiave nel raggiungere questo fine comune.

Il nostro auspicio è che interventi analoghi possano essere previsti, quanto prima, oltre che per abitazioni civili anche relativamente ad altre tipologie di rischi catastrofici.

Solo mutualizzando e diversificando i rischi è possibile rendere l'assicurazione più sostenibile da un punto di vista economico. È chiaro, infatti, che se ad assicurarsi sono solo i soggetti maggiormente esposti ad un determinato evento, gli assicuratori fanno fatica a garantire una adeguata copertura finanziaria e il livello dei premi rimarrà elevato.

Nella collettività si è ingenerata l'errata convinzione che in caso di evento calamitoso sarà lo stato a pagare quando in realtà i contributi pubblici di norma erogati in tali occasioni sono il più delle volte insufficienti rispetto all'entità del danno e i tempi per ottenerli sono spesso troppo lunghi.

L'intervento pubblico post calamità finanziato dalla fiscalità generale è spesso condizionato dalle congiunture economiche e si limita al ripristino dell'esistente riducendo al minimo indispensabile gli investimenti finalizzati.

Come anche ricordato recentemente in un noto documento a firma della Banca Centrale Europea ed Eiopa la polizza assicurativa rappresenta uno strumento di resilienza fondamentale per garantire la stabilità finanziaria di famiglie ed imprese dinnanzi ad eventi di particolare gravità.

Tale concetto è stato recentemente ribadito in occasione di un evento pubblico, anche dal governatore della Banca d'Italia. In particolare, il governatore ha ricordato come una decisa espansione delle polizze contro gli eventi catastrofici consentirebbe di ridurre i costi, ora elevati, delle polizze. Su questo



punto l'Italia risulta essere particolarmente carente: nella media del periodo 1980-2020 solo il 6 per cento delle perdite connesse con tali eventi era assicurato, contro il 22 per cento in Europa. La scarsità di assicurazione sarebbe prevalente tra le imprese più piccole e quelle residenti nel Mezzogiorno.

Il presidente ha inoltre fatto presente che una adeguata copertura assicurativa dovrebbe essere considerata anche dalle banche come un importante elemento di attenuazione del rischio soprattutto per quelle imprese che risiedono in zone ad alto rischio climatico e pertanto un elemento preferenziale da considerare alla fine della concessione di mutui e finanziamenti.

ANIA

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

5.5 La diffusione delle polizze di danno all'ambiente in Italia (Dati ANIA ed elaborazione Pool Ambiente)

0,45% è la percentuale di imprese italiane che si è dotata di una copertura completa per i danni all'ambiente. Questo è quanto emerge da una elaborazione effettuata dal Pool Ambiente sulla base della rilevazione statistica recentemente condotta da ANIA, relativamente alla diffusione delle coperture assicurative per danni all'ambiente in Italia. Tale indagine ha coinvolto la quasi totalità degli operatori del mercato delle polizze per danni all'ambiente che operano nel nostro Paese.

L'elaborazione è relativa al solo anno (solare) 2021 e sarà poi annualmente aggiornata. I dati della statistica ANIA sono poi stati incrociati con i dati ISTAT relativi al numero di imprese attive nello stesso periodo.

Le coperture ambientali si rivolgono a tutte le tipologie di impresa, di qualunque settore e dimensione. I dati sotto riportati pertanto non si riferiscono solo ad alcuni segmenti ma all'intero portafoglio di polizze che va dalla copertura assicurativa della microimpresa, alle PMI fino alle grandi imprese multinazionali.

Tabella 5.2 – Portafoglio delle polizze per danni all'ambiente in Italia (n. polizze, premi tecnici e n. di sinistri) e numero di imprese attive per settore (2021)^{50,52}

SETTORI	N. Imprese attive in Italia ⁵¹	DATI ANIA (2021)						
		N. Polizze	Distribuzione n. Polizze/Settore	Incidenza n. Polizze/n. imprese	Premio tecnico (€) [1]	Distribuzione premi tecnici	N. Sinistri	Distribuzione N. sinistri
AGRO-ALIMENTARE	24.970	205	5%	0,82%	1.343.707	5%	6	5%
CIVILE, COMMERCIALE, TURISMO ⁵³	577.119	143	3%	0,02%	3.179.844	12%	3	3%
CARTA LEGNO, STAMPA	21.755	78	2%	0,36%	405.822	2%	0	0%
CHIMICO	3.571	249	6%	6,97%	2.461.842	9%	3	3%

⁵⁰ **Numero di polizze:** è relativo al numero di polizze sottoscritte dal 1/1/2021 al 31/12/2021, tale numero non tiene conto del numero effettivo di siti; **Premio tecnico:** per premio tecnico si intende il premio al netto dei caricamenti, tale voce è espressa in Euro; **n. Sinistri:** si intende il numero di sinistri denunciati per le polizze sottoscritte dal 1/1/2021 al 31/12/2021. Il numero di sinistri denunciati è estremamente variabile da un anno all'altro, pertanto, tale dato non è da intendersi come indice della sinistralità media dei settori considerati. Sulla base delle informazioni disponibili al Pool Ambiente questo numero è analogo al numero di procedimenti per bonifica/danno ambientale avviati annualmente in Italia; tuttavia, questo dato ufficiale non è attualmente ancora disponibile ([MOSAICO-isprambiente.it](https://www.mosaicico-isprambiente.it))

⁵¹ **Dati ISTAT Imprese e addetti** ([istat.it](https://www.istat.it)). Al totale delle imprese attive in Italia sono stati sottratti: imprenditori individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi, le imprese senza dipendenti.

⁵² Elaborazione Pool Ambiente su dati ANIA relativi all'anno solare 2021


⁵³ Nel settore "Civile, Commerciale, Turismo" non sono state conteggiate le seguenti attività, in quanto considerate a basso rischio ambientale e pertanto non rilevanti ai fini della presente analisi: studi legali e contabilità (codice Ateco 69), attività immobiliari (codice Ateco 68), attività di direzione aziendale e consulenza gestionale (codice Ateco 70).



SETTORI	DATI ANIA (2021)							
	N. Imprese attive in Italia	N. Polizze	Distribuzione n. Polizze/Settore	Incidenza n. Polizze/n. imprese	Premio tecnico (€) [1]	Distribuzione premi tecnici	N. Sinistri	Distribuzione N. sinistri
PRODOTTI PER L'EDILIZIA, VETRO E CERAMICA	9.199	69	2%	0,75%	414.373	2%	1	1%
ENERGIA	2.468	80	2%	3,24%	1.191.986	5%	14	10%
SIDERURGICO METALMECCANICO E TRATAMENTO METALLI	82.286	378	9%	0,46%	3.442.954	13%	11	10%
PETROLIFERO ⁵⁴	6.896	243	6%	3,52%	2.678.634	10%	48	42%
PLASTICA E GOMMA	6.774	136	3%	2,01%	1.260.856	5%	3	3%
RIFIUTI	6.585	1.259	30%	19,12%	5.084.353	19%	13	11%
TESSILE E LAVORAZIONE TESSILE	19.057	76	2%	0,40%	477.339	2%	0	0%
TRASPORTI	41.189	154	4%	0,37%	1.404.451	5%	4	3%
ATTIVITÀ PRESSO TERZI	127.969	1.086	26%	0,86%	3.083.830	12%	9	8%
TOTALE	929.838	4.156	100%	0,45%	26.429.996	100%	115	100%

⁵⁴ Depositi di carburante e distributori stradali sono stati attribuiti alla categoria "Petroliero" e non alla categoria "Civile, Commerciale, Turismo", come viceversa in uso nei codici Ateco

Grafico 5.3 – Incidenza percentuale delle polizze per danni all’ambiente (n. polizze/n. imprese) per settore (2021)



- ◆ **Rifiuti** – 19,12% è la percentuale di imprese del settore rifiuti con una polizza per i danni all’ambiente. La spiegazione di questa maggiore penetrazione delle coperture ambientali è senza dubbio da ricondurre all’obbligo in vigore nella Regione Veneto dal 1999 per le imprese del settore rifiuti di sottoscrivere una polizza assicurativa e una fidejussione a favore della Regione per i danni all’ambiente⁵⁵. Senza tale obbligo la percentuale di imprese del settore rifiuti con una polizza ambientale scenderebbe circa al 7,66%, secondo una stima effettuata in base ai dati di portafoglio risultanti al Pool Ambiente⁵⁶;

⁵⁵ La legge regionale del Veneto che prevede l’obbligo di polizza RC Inquinamento per le imprese del settore rifiuti è la D.G.R.V. n.2528 del 1999. Questa legge e le successive modifiche stabiliscono che le imprese che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti devono stipulare una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a 3.000.000 Euro per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.


⁵⁶ Tale stima è stata calcolata sottraendo dal numero di polizze del settore rifiuti il numero di polizze presente in Regione Veneto, e parametrando tale dato al numero di imprese del settore rifiuti esclusa la Regione Veneto



- ◆ **Chimico** – 6,97% è la percentuale di imprese del settore chimico con una copertura assicurativa completa per i rischi ambientali⁵⁷. Considerato che tale valore è più elevato rispetto al valore medio a livello italiano, si può probabilmente ritenere che la presenza di maggiori obblighi e controlli per tali aziende porti a sviluppare necessariamente una cultura del rischio che porta anche ad un maggior uso dello strumento assicurativo. Resta comunque un dato molto limitato che dovrebbe far riflettere, vista la pericolosità intrinseca di tale settore;
- ◆ **Petroliero** – 3,52% è la percentuale di imprese del settore petrolifero con una polizza ambientale. Tale valore tiene conto anche del numero di distributori stradali di carburante e di depositi di carburanti, che per Istat sarebbero inseriti nella categoria Civile, Commerciale, Turismo. Poiché alcune aziende assicurano con un'unica polizza anche numerosi distributori e/o depositi, si tratta tuttavia comunque di una stima di massima. L'incidenza di sinistri rispetto al numero di polizze del settore petrolifero, pari al 20% e nettamente superiore a qualsiasi altro settore (elaborazione Pool Ambiente), conferma un trend rilevato dal Pool Ambiente negli ultimi dieci anni e dovuto in gran parte all'invecchiamento progressivo dei serbatoi interrati contenenti prodotti petroliferi e che rappresentano la principale causa di danni all'ambiente;
- ◆ **Attività presso terzi** – 0,85% è l'incidenza delle polizze relative ad attività presso terzi. Tali attività comprendono principalmente le attività edili, le bonifiche e le manutenzioni svolte presso terzi, i quali cominciano a richiedere espressamente all'appaltatore la presenza di una copertura assicurativa anche per il rischio di causare un danno all'ambiente;
- ◆ **Siderurgico, metalmeccanico e trattamento metalli** – 0,46% è la percentuale di incidenza delle polizze in questo settore; seppur in linea con la media nazionale, colpisce anche in questo caso il numero esiguo di polizze emesse rispetto ad attività frequentemente soggette ad AIA e con un rischio di danno all'ambiente in genere significativo;

⁵⁷ Alcune imprese multinazionali del settore chimico potrebbero tuttavia essere assicurate con programmi internazionali che non rientrano in tale rilevazione

Grafico 5.4 – Distribuzione percentuale delle polizze (n. polizze per settore /n. polizze totali) e dei premi tecnici (premio per settore/premio totale) per settore (2021)



◆ **Analisi del portafoglio delle polizze per danni all'ambiente per Regione –**

La fotografia della diffusione delle polizze per regione italiana ci restituisce alcuni dati interessanti. Il Veneto risulta essere l'unica regione italiana con una percentuale di diffusione delle polizze per danni all'ambiente rispetto al numero delle imprese superiore all'1%, ragionevolmente trainata dall'obbligo delle imprese del settore rifiuti, mentre tutte le altre regioni hanno valori inferiori; la regione, tuttavia, con il numero più basso di polizze in rapporto al numero di imprese attive risulta essere la Campania, con 0,11% di imprese assicurate per i danni all'ambiente.

Tabella 5.5 – Portafoglio delle polizze per danni all'ambiente in Italia (n. polizze, premi tecnici e n. di sinistri) e numero di imprese attive per Regione (2021)^{58,60}

REGIONE	N. Imprese attive in Italia ⁵⁹	DATI ANIA (2021)					
		N. Polizze	Distribuzione n. Polizze/Regione	Incidenza n. Polizze/n. imprese	Distribuzione premio tecnico	N. Sinistri	Distribuzione N. Sinistri
Abruzzo	20.531	100	2%	0,49%	2%	1	1%
Basilicata	7.055	39	1%	0,55%	0%	0	0%
Calabria	19.945	46	1%	0,23%	1%	3	3%
Campania	85.508	92	2%	0,11%	2%	0	0%
Emilia Romagna	74.875	347	8%	0,46%	7%	5	4%
Friuli Venezia Giulia	16.537	70	2%	0,42%	2%	0	0%
Lazio	104.002	261	6%	0,25%	11%	18	16%
Liguria	22.877	145	3%	0,63%	3%	1	1%
Lombardia	175.569	739	18%	0,42%	26%	56	49%
Marche	26.124	83	2%	0,32%	2%	3	3%
Molise	4.072	5	0%	0,12%	0%	0	0%
Piemonte	58.649	283	7%	0,48%	7%	8	7%
Puglia	51.091	164	4%	0,32%	2%	2	2%
Sardegna	22.059	86	2%	0,39%	2%	1	1%

⁵⁸ **Numero di polizze:** è relativo al numero di polizze sottoscritte dal 1/1/2021 al 31/12/2021, tale numero non tiene conto del numero effettivo di siti; Premio tecnico: per premio tecnico si intende il premio al netto dei caricamenti, tale voce è espressa in Euro; **n. Sinistri:** si intende il numero di sinistri denunciati per le polizze sottoscritte dal 1/1/2021 al 31/12/2021. Il numero di sinistri denunciati è estremamente variabile da un anno all'altro, pertanto, tale dato non è da intendersi come indice della sinistralità media dei settori considerati. Sulla base delle informazioni disponibili al Pool Ambiente questo numero è analogo al numero di procedimenti per bonifica/danno ambientale avviati annualmente in Italia; tuttavia, questo dato ufficiale non è attualmente ancora disponibile ([MOSAICO-isprambiente.it](https://mosaico-isprambiente.it))


⁵⁹ Dati ISTAT Imprese e addetti ([istat.it](https://www.istat.it)). Al totale delle imprese attive in Italia sono stati sottratti: imprenditori individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi, le imprese senza dipendenti.

⁶⁰ Elaborazione Pool Ambiente su dati ANIA relativi all'anno solare 2021




REGIONE	N. Imprese attive in Italia	DATI ANIA (2021)					
		N. Polizze	Distribuzione n. Polizze/Regione	Incidenza n. Polizze/n. imprese	Distribuzione premio tecnico	N. Sinistri	Distribuzione N. Sinistri
Sicilia	55.991	169	4%	0,30%	3%	2	2%
Toscana	63.344	287	7%	0,44%	6%	3	3%
Trentino-Alto Adige	20.503	65	2%	0,32%	2%	1	1%
Umbria	13.861	62	1%	0,45%	1%	0	0%
Val d'Aosta	2.256	9	0%	0,40%	0%	0	0%
Veneto	82.988	1.104	27%	1,33%	21%	11	10%
TOTALE	929.838	4.156	100%	0,45%	100%	115	100%

Grafico 5.6 – Incidenza percentuale delle polizze per danni all'ambiente (numero polizze/ numero imprese) per Regione (2021)



Nel grafico sotto riportato è diagrammata la distribuzione delle polizze in essere per regione italiana sia per numero di contratti che per premi tecnici raccolti. Mentre il Veneto ha il primato del numero di contratti, la Lombardia è invece prima per la raccolta premi.

Grafico 5.7 – Distribuzione percentuale delle polizze (n. polizze per settore /n. polizze totali) e dei premi tecnici (premio per settore/premio totale) per Regione (2021)





CONTRIBUTO

Il ruolo del broker per una migliore protezione dell'ambiente, dei territori e delle comunità – a cura di Flavio Sestilli, Presidente AIBA

Qualsiasi attività economica, di tutta evidenza, è esposta a componenti di rischio; ma è altrettanto evidente che in Italia, come nel resto del Mondo, sia in atto una progressiva evoluzione delle tipologie di rischio, frutto di una pluralità di fattori che rendono sempre più necessario e urgente proteggere in modo consapevole, completo, innovativo e su misura le attività e le persone.

Le nuove e non di rado inedite minacce che vanno via via manifestandosi nel contesto produttivo del Paese sono sempre più connesse con l'ampio tema della Sostenibilità, con le pressioni normative che la caratterizzano e l'acuita sensibilità di stakeholder e opinione pubblica verso la responsabilità delle imprese.

La necessità di rispondere, da un lato, alle trasformazioni in essere e, dall'altro, all'insorgere di nuove esigenze, obbliga le aziende a rivedere i propri processi produttivi, valorizzando quelli che abbiano un impatto sempre minore sull'ambiente e, allo stesso tempo, favoriscano l'innovazione dei prodotti nell'ottica della loro riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità. L'Unione Europea ha avviato un piano strategico molto chiaro in tale direzione e chi non ne prenderà consapevolezza nel medio tempore potrebbe avere problemi di sostenibilità economica e di continuità della stessa attività produttiva.

D'altra parte, emerge con sempre maggior chiarezza l'esigenza di tutelare i beni comuni, le risorse idriche, il suolo, il paesaggio, ecc. e tutto ciò non può essere lasciato alla sola iniziativa privata e all'opportunismo di chi per troppo tempo ha scaricato sulla collettività le "esternalità negative" del proprio operato.

In questo scenario, il ruolo del Broker assicurativo acquisisce una centralità rafforzata e, per certi versi, inedita. E proprio sul terreno della responsabilità da danno ambientale – oggetto di questo studio – si gioca una delle partite più rilevanti e prioritarie.

Nella loro funzione di intermediari professionisti - a metà strada tra le aziende e il settore assicurativo - i Broker sono nella posizione ideale per contribuire a generare tra le prime una maggiore consapevolezza dei rischi a cui sono esposte, rappresentando al contempo presso le assicurazioni le (nuove) esigenze delle imprese e stimolando il settore a sviluppare soluzioni sempre più adeguate.



La carenza di una reale cultura in tema di inquinamento ambientale da parte delle imprese è oggi probabilmente l'ostacolo principale a un vero cambio di passo.

Seppur il rischio di natura ambientale e in particolare di arrecare danni all'ecosistema risulti nel complesso tra i più temuti a livello globale⁶¹, solo una quota marginale di aziende ha stipulato una polizza assicurativa specifica, esponendosi in tal modo all'eventualità di ricadute anche molto severe sotto il profilo civilistico, penale, economico-finanziario e reputazionale.

Accade spesso che le aziende, ad esempio, non siano a conoscenza dei vantaggi - o perfino dell'esistenza - di una polizza per danno ambientale, oppure che siano portate a ritenere, erroneamente, di essere adeguatamente tutelate con la sola estensione della polizza R.C. generale alla casistica dell'inquinamento accidentale.

È in questo contesto che il Broker assicurativo può dispiegare al meglio il suo ruolo di partner strategico dell'impresa, effettuando un'approfondita analisi della sua effettiva esposizione al rischio – **a tutte le tipologie di rischio** – e individuando le misure più idonee di prevenzione, mitigazione e gestione.

Il Broker è in grado di individuare le soluzioni assicurative più efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili in rapporto all'offerta sul mercato, magari anche suggerendo e stimolando le *c.d. nature based solutions*⁶². È in tale ambito che il Broker opera da stimolo all'innovazione dei prodotti assicurativi, che sempre più spesso in futuro dovranno tener conto dei comportamenti virtuosi e di prevenzione nella definizione delle coperture, delle clausole contrattuali e dei premi richiesti.

Cruciale per le aziende, come anticipato, non è unicamente l'azione ex-post ma anche la messa in atto di specifiche azioni preventive. L'attività preventiva nell'assicurabilità del rischio, peraltro, viene sempre con maggior vigore enfatizzata dalla stessa EIOPA⁶³, che ne sottolinea l'importanza anche in un'ottica di sviluppo più diffuso di partnership pubblico-private.

Allargando lo sguardo in chiave prospettiva, l'integrazione dei fattori ESG nella valutazione del rischio, come già in parte avviene nella valutazione del merito finanziario, diverrà sempre di più un fattore concorrenziale. Non tener conto di tale evoluzione potrebbe determinare, nel medio termine, rilevanti effetti sulla capacità delle imprese di mantenere la loro competitività⁶⁴.

⁶¹ Global Risk Report 2023 del World Economic Forum: <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/digest>

⁶² Sul significato e sulla portata delle NBS, cfr. <https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/news/European-commission-report-nature-based-solutions>

⁶³ *Report on the Implementation of Climate-Related Adaptation Measures in Non-Life Underwriting Practices – TEST Febbraio 2023.*

⁶⁴ Sul tema: Negri, *I criteri di sostenibilità ESG (environmental, social, governance) in ambito assicurativo: un nuovo ruolo per i Broker di assicurazione e riassicurazione*, *Brokerletter* (periodico d'informazione e approfondimento di AIBA), 2022.



La diffusione della cultura del rischio è missione centrale di AIBA, che mediante iniziative sul territorio, attività di formazione per i Broker associati e il dialogo costante con gli stakeholder è da sempre impegnata per generare consapevolezza e favorire un'evoluzione positiva nel settore assicurativo e dell'intermediazione. Attraverso il lavoro dei Broker e le fondamentali sinergie con tutti i player di settore e istituzionali, sarà possibile lavorare concretamente per una migliore protezione delle imprese, degli ecosistemi ambientali e dell'intera collettività.

Flavio Sestilli

Presidente AIBA

Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni

5.6 **Gli ostacoli alla diffusione delle polizze di responsabilità ambientale in Italia**

Le ragioni della scarsa diffusione sono molteplici e spesso intrecciate tra loro. In particolare, vi sono alcuni luoghi comuni e concezioni errate diffuse nel nostro Paese che ostacolano la diffusione di questo tipo di copertura.

La prima vera causa è la scarsa cultura assicurativa che contraddistingue il nostro Paese: se è vero che anche coperture più tradizionali e note come l'RC Generale o la polizza Incendio hanno una diffusione limitata sul territorio, in particolare nelle PMI questo è ancora più evidente per una polizza più tecnica come quella ambientale.

Con l'eccezione della Regione Veneto per il settore dei rifiuti, tra l'altro, in Italia non esistono obblighi rispetto alla stipula di polizze per danno ambientale, e ogni altro riferimento ad obblighi di stipula (es. IED e Seveso) non è di fatto applicato⁶⁵.

Pertanto, data l'assenza di un vero e proprio obbligo di stipulare una copertura assicurativa dedicata per i danni all'ambiente (con l'eccezione della Regione Veneto) gli ostacoli alla diffusione di queste coperture assicurative possono essere riassunti come segue:

1. **NELLE AZIENDE: "Non ho rischi"** – La scarsa cultura delle aziende su natura, origini e conseguenze dei rischi di danni all'ambiente e la bassa frequenza di questo tipo di danni causano una generale sottovalutazione di questo rischio. **Non aver mai sperimentato nella propria carriera o nella storia di un'azienda un evento di danno ambientale alimenta la non-percezione del rischio e anzi la convinzione che la propria azienda non sia soggetta a tali rischi.** Ad aggravare la situazione c'è anche la convinzione che l'estensione all'inquinamento accidentale, presente nella maggior parte delle polizze di Responsabilità Civile Generale, sia una copertura completa per i danni ambientali e che quindi sia sufficiente, in caso di danno, a far fronte alle possibili conseguenze e alle relative spese. L'esistenza di norme e obblighi di legge, soprattutto per le aziende con maggior potenziale teorico di impatto (ad es. le aziende soggette ad obblighi AIA, che però riguarda prevalentemente le emissioni, o nel caso in cui avvenga un danno ambientale (ad esempio, la direttiva ELD) non è di per sé sufficiente a indurre le imprese a prevenire efficacemente i danni ambientali – anzi **il rispettare le richieste di tali norme spesso induce le aziende a ritenersi erroneamente già al sicuro;**

⁶⁵ Dati Pool



2. **NEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI: "È una polizza complessa e per pochi"** – La diffusa convinzione che si tratti di una copertura assicurativa interessante solo per una piccola parte delle imprese, i cosiddetti "grandi inquinatori", unita alle difficoltà tecniche di comprensione di un testo che viene trattato raramente e che ha un costo – quindi provvigioni – relativamente contenute, non fanno che amplificare la diffidenza e la riluttanza della rete di vendita a proporre questo testo ai propri clienti, preferendo più spesso un approccio passivo del tipo "se proprio me lo chiedono...". Anzi, sarebbe al contrario da proporre sempre, proprio perché riguarda qualsiasi attività ed "il rischio zero" non esiste, e questa tipologia di rischi può avere magnitudo elevatissime ed impattare tutta la collettività;
3. **MEDIA, CONSUMATORI e ISTITUZIONI** hanno frequentemente una visione obsoleta delle polizze e del mondo assicurativo e spesso non sanno nemmeno che questo rischio può essere assicurato, sottovalutano inoltre gli enormi benefici che una polizza ambientale potrebbe avere nella tutela del territorio e della salute dei cittadini. Ignorandone i benefici, quando non la stessa esistenza, non si dà alcun valore aggiunto o ritorno di immagine/profitto a quelle aziende più virtuose che gestiscono correttamente i rischi ambientali e stipulano questo tipo di copertura.

5.7 **Proposte per una maggiore diffusione delle Polizze per danni all'ambiente**

Tra le iniziative più incisive che potrebbero incentivare nelle imprese un maggior ricorso alle polizze ambientali e quindi aumentare la diffusione di queste coperture, riteniamo che siano da evidenziare le seguenti:

1. **Valorizzare la polizza assicurativa di Responsabilità ambientale:**
 - ◇ nel rating ESG, in quanto polizza che favorisce la sostenibilità;
 - ◇ nel Report di Sostenibilità;
 - ◇ nell'applicazione del Regolamento sulla Tassonomia, ovvero nel Sistema di classificazione comune Europeo che stabilisce un "linguaggio comune e una definizione chiara di quali attività vengono considerate sostenibili, favorendo così la trasparenza e la comparabilità da parte degli investitori";
 - ◇ nella Legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa e penale degli Enti e nelle relative Linee Guida delle associazioni di categoria (es. Confindustria), relativamente alla costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Posto infatti che la norma nasce per la prevenzione degli illeciti, nella fattispecie ambientali, si ritiene senz'altro più completo un modello organizzativo che mostri anche la capacità di prevenire l'eventuale incapienza della società relativamente alle conseguenze derivanti dall'eventuale illecito ambientale.




2. **Dare vantaggi economici/competitivi alle aziende che sottoscrivono una polizza ambientale, ad esempio:**
 - ◇ maggior punteggio nelle gare d'appalto sia nel pubblico che nel privato;
 - ◇ riduzione dell'importo delle fidejussioni obbligatorie (es. Aziende in AIA).

3. **Fissare obblighi per alcune aziende e settori e rafforzare quanto già previsto dalla normativa vigente:**
 - ◇ Direttiva Seveso;
 - ◇ Direttiva IED;
 - ◇ D. Lgs. 152/2006.

In generale per raggiungere l'obiettivo di una miglior gestione del rischio ambientale, che passa anche attraverso una maggiore diffusione di questo tipo di copertura, sarebbe importante un'azione a livello nazionale ed Europeo per contribuire ad una maggior cultura del rischio ambientale e ad una maggiore cultura assicurativa.



6. VERSO UNA MIGLIORE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



6.1 Situazione attuale

L'elevata vulnerabilità delle risorse naturali è una caratteristica che contraddistingue il nostro Paese, che è pieno di corpi d'acqua superficiali, circondato dal mare, e con un patrimonio di biodiversità tra i più significativi in ambito Europeo⁶⁶.

Da queste risorse dipende la nostra salute e qualità della vita, così come la nostra economia.

"Proteggere l'acqua, il terreno, l'aria, le specie e gli habitat dovrebbe essere una priorità assoluta per il nostro Paese, insieme all'impegno per contrastare i cambiamenti climatici."

La quasi totale assenza di obblighi di manutenzione e controllo per le imprese e la (in parte conseguente) mancanza di cultura della prevenzione e della gestione del rischio ambientale si traducono in una generale sottovalutazione dei rischi di responsabilità ambientale, e di fatto in uno scarso impegno alla prevenzione dei danni all'ambiente.

Anche il ricorso alle polizze assicurative per i danni all'ambiente è quasi a zero: solo lo 0,45% delle imprese ha infatti questo tipo di polizza assicurativa⁶⁷, che è in realtà uno strumento importantissimo per garantire a cittadini e enti pubblici la riparazione delle risorse naturali danneggiate.

Anche noi come cittadini siamo particolarmente vulnerabili ed esposti in caso di danno all'ambiente, vivere in un ambiente contaminato peggiora la qualità della vita e aumenta il rischio di sviluppare patologie anche gravi che accorciano l'aspettativa di vita sana di ognuno di noi. Nel nostro Paese sono purtroppo presenti diverse "zone di sacrificio" dove per vari motivi è stata sacrificata la salute delle persone a causa di gravi danni all'ambiente.

Questo mix di fattori rende i rischi di danno all'ambiente dei rischi dal potenziale catastrofico, qualcosa che è prioritario gestire mettendo in campo tutte le iniziative e strumenti disponibili per prevenire i danni e poter riparare in caso di danno.

⁶⁶ ISPRA: "Come si presenta la situazione della biodiversità in Italia?" — Italiano (isprambiente.gov.it)

⁶⁷ Secondo la rilevazione statistica ANIA per l'anno 2021 e l'elaborazione del Pool Ambiente.



6.2 Sintesi delle misure e incentivi in essere per promuovere migliore gestione dei rischi e ricorso alle polizze ambientali

Tra le misure che oggi incentivano o vorrebbero incentivare il ricorso allo strumento assicurativo annoveriamo le seguenti misure esistenti.

Tabella 6.1 – Misure esistenti

RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI MISURA	COSA PREVEDE	EFFETTO sulla PREVENZIONE dei danni	EFFETTO sulla sottoscrizione di una polizza per danni all'ambiente
1. "Danno Ambientale" D. Lgs. 152/2006 Parte Sesta e s.m.i. in attuazione della Direttiva "ELD" 2004/35/CE.	NORMA VIGENTE con diversi obblighi e responsabilità a seconda della tipologia di attività svolta.	L'Art. 304 c.1 è intitolato "Azione di prevenzione" e recita: "Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza." Di fatto però tale obbligo interviene quando l'evento potenzialmente dannoso si è già verificato e ci sia una minaccia imminente che si concretizzi in un danno ambientale, per mitigarne i potenziali effetti e non per evitare che si verifichi l'evento di danno. Nel complesso la norma prevede conseguenze severe per l'operatore cercando di indurlo ad una maggiore attenzione alla gestione dei rischi di responsabilità ambientale.	A livello Europeo questa norma ha sicuramente contribuito alla riparazione delle risorse naturali, ma nel nostro Paese la preesistente normativa sulle Bonifiche (Parte Quarta Titolo V D.lgs. 152/2006) resta la norma più efficace e più applicata in caso di contaminazione di terreno e acque sotterranee. Rispetto invece alla prevenzione dei danni all'ambiente tutta la norma ha sicuramente avuto un effetto poco apprezzabile.	Inefficace nel promuovere un maggiore ricorso alle polizze per danni all'ambiente.
2. "AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale" D. Lgs. 152/2006 Parte Seconda e s.m.i. in attuazione della Direttiva "IED" 2010/75/UE.	NORMA VIGENTE per alcune tipologie di imprese (circa 6000 in Italia ⁶⁸).	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è un provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto a condizione che venga garantita la conformità a certi requisiti (prevalentemente relativi alle emissioni). Le aziende in AIA statale e alcune in AIA regionale sono soggette all'obbligo alla Relazione di Riferimento: verifica dello stato di suolo e sottosuolo (baseline) da ripetersi alla chiusura dello stabilimento. Le aziende soggette a tale obbligo sono anche tenute a presentare garanzie finanziarie per la copertura dell'eventuale ripristino alle condizioni della baseline.	Abbastanza efficace nel promuovere una migliore gestione dei rischi di danno all'ambiente nelle imprese che ricadono in questi obblighi, non garantisce però lo stesso livello di attenzione per tutte le potenziali sorgenti di danno presenti nel sito. Non di rado alcune sorgenti vengono trascurate (es. serbatoi interrati).	Inefficace nel promuovere un maggiore ricorso alle polizze per danni all'ambiente.

68 Microsoft Word - Documento2 (camera.it)



<p>3. "RIR - Aziende a rischio di incidente rilevante" Decreto Lgs. 26 giugno 2015, n°105 e s.m.i. in attuazione della Direttiva "Seveso III" 2012/18/UE.</p>	<p>NORMA VIGENTE per le imprese che vi ricadono (976 stabilimenti in Italia⁶⁹).</p>	<p>Tale norma prevede vari obblighi finalizzati alla prevenzione dei danni all'ambiente, fra i quali una polizza assicurativa per i rischi di danno all'ambiente (Allegato F.2 Misure assicurative). Quanto allegato viene poi verificato dall'autorità con riferimento alla congruenza con i potenziali incidenti che si potrebbero verificare.</p>	<p>Efficace per la prevenzione dei danni all'ambiente sia in termini di riduzione della probabilità che di gravità in caso di incidente.</p>	<p>Potenzialmente efficace nell'incentivare il ricorso allo strumento assicurativo, non è tuttavia chiaro quale tipo di polizza sia richiesta: se dedicata o una semplice estensione a polizza RCG.</p>
<p>4. "MOG - Modello di Organizzazione e Gestione" D.lgs. 231/2001.</p>	<p>NORMA VIGENTE che prevede implementazione volontaria.</p>	<p>Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) è un documento previsto dal D.lgs. 231/2001 che descrive i processi organizzativi adottati dall'impresa per prevenire e minimizzare i rischi di illecito dei dipendenti. Anche per i reati ambientali devono essere presenti sistemi di controllo idonei alla loro prevenzione e gestione; non sono tuttavia previste coperture (es. assicurative) degli eventuali danni derivanti dall'illecito commesso⁷⁰.</p>	<p>Non del tutto efficace per una corretta gestione dei rischi di danno all'ambiente.</p>	<p>Per nulla efficace per contribuire a una diffusione delle coperture assicurative per danni all'ambiente.</p>
<p>5. Rating ESG.</p>	<p>EFFETTUATO DA AGENZIE DI RATING in particolare per grandi aziende o comunque quotate in borsa.</p>	<p>Il Rating ESG (Environmental, Social, Governance) è un sistema che misura la sostenibilità di un'azienda; i riferimenti di legge includono:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Green Deal Europeo (11 dicembre 2019).♦ Strategia in materia di finanza sostenibile della Commissione Europea (6 luglio 2021):♦ Proposta di Regolamento in materia di «trasparenza e integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)» (13 giugno 2023):♦ Non-Financial Reporting Directive (NFRD). <p>Non vi sono ad oggi criteri trasparenti condivisi per la misurazione del rating. Non vi è esplicita menzione della prevenzione dei danni all'ambiente né delle coperture assicurative di responsabilità ambientale</p>	<p>Ad oggi non risulta efficace nell'incentivare una migliore gestione dei rischi di danno all'ambiente.</p>	<p>Ad oggi non risulta efficace nell'incentivare un maggior ricorso alle polizze ambientali.</p>

⁶⁹ Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

⁷⁰ Il principale riferimento per l'applicazione del MOG è il documento predisposto da Confindustria: "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"



6. Certificazione ISO 14001 e Registrazione EMAS.	CERTIFICAZIONE VOLONTARIA A che si rivolge a tutte le imprese (133.000 imprese certificate nel 2021).	Lo Standard ISO 14001: 2015 prevede la menzione dei rischi di danno all'ambiente. Richiede alle organizzazioni di effettuare un'analisi e una valutazione dei rischi ambientali. La valutazione del rischio deve essere effettuata per ogni fattore di contesto, per tutti gli aspetti ambientali ritenuti significativi dall'organizzazione e per gli obblighi di conformità relativi agli impatti ambientali. Non vi è esplicito riferimento alle polizze ambientali.	Effetto blando nella prevenzione dei danni all'ambiente.	Effetti pressoché nulli rispetto all'incentivo a dotarsi di una polizza per danni all'ambiente.
"Ambiente Protetto" Pdr UNI 107:2021 e relativa certificazione.	CERTIFICAZIONE VOLONTARIA	La Prassi prevede il rispetto di requisiti che hanno l'obiettivo di ridurre la probabilità e la magnitudo di eventi di danno all'ambiente. Può essere applicata da tutte le imprese di qualunque settore e dimensione.	Riduzione del 73% dei casi di danno all'ambiente (stima Pool Ambiente).	La presenza di una copertura assicurativa completa per i danni all'ambiente fa parte dei requisiti da rispettare.
Proposta di Legge n.445 della XIX legislatura , d'iniziativa dei deputati Gadda, Rosato, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Ruffino. "Concessione di un credito d'imposta in favore dei titolari di reddito d'impresa per la stipulazione di contratti di assicurazione, l'acquisizione di certificazioni e l'esecuzione di interventi di prevenzione in materia ambientale"	Proposta di legge⁷¹	La proposta prevede incentivi fiscali per: <ul style="list-style-type: none">◆ Alcuni rilevanti interventi di manutenzione ad impianti fondamentali per la protezione delle acque e di altre risorse naturali;◆ La sottoscrizione di una polizza per danni all'ambiente;◆ L'ottenimento della certificazione UNI Ambiente Protetto.	Ad oggi non risulta efficace nell'incentivare una migliore gestione dei rischi di danno all'ambiente.	Incentiva la sottoscrizione delle polizze per danni all'ambiente.
Training Rischi Ambientali	Formazione	Webinar gratuiti dedicati alle imprese sulla gestione dei rischi di danno all'ambiente, erogati ogni 6 mesi da Pool Ambiente in collaborazione con Cineas.	Supporta la gestione dei rischi e la prioritizzazione degli interventi.	Aumenta la consapevolezza dell'importanza delle coperture assicurative.

71 XIX Legislatura - Testi allegati all'ordine del giorno (camera.it)



Report Prevenzione per assicurati	Consulenza	Consulenza personalizzata gratuita alle imprese con sopralluogo presso lo stabilimento	Supporta l'impresa nell'individuare i punti di debolezza nella gestione dei rischi e le priorità d'intervento.	Forma e informa sul funzionamento della copertura assicurativa per danni all'ambiente.
Master CINEAS in Risk Management Ambientale per lo sviluppo sostenibile	Formazione	Formazione di specialisti dei rischi di danno all'ambiente, con la docenza di professionisti del settore. Erogato da più di 15 anni da CINEAS in collaborazione con Pool Ambiente.	Forma risk manager e consulenti sul processo di gestione dei rischi di danno all'ambiente.	Fornisce approfondimenti dedicati alle coperture assicurative dei danni all'ambiente e al loro funzionamento.
Polizza Standard per le PMI "Danni all'ambiente light"	Polizza assicurativa e innovativa	Copertura assicurativa completa ma semplificata studiata ad hoc per le PMI.	La stipula della polizza dà diritto all'assicurato a: <ul style="list-style-type: none">◆ Partecipare ai training (punto 3)◆ Accesso alla Piattaforma Strategia climatica Servizio gestione crisi e gestione del danno all'ambiente .	La formulazione chiara e semplificata agevola la comprensione della polizza anche dalle piccole e medie imprese.
Modulo ambientale su Insurance Advisor	Consulenza assicurativa	La piattaforma Insurance Advisor prevede un modulo dedicato ai rischi di danno all'ambiente, per assistere gli intermediari nella valutazione dei rischi e nella proposta della copertura assicurativa.	Migliora la conoscenza dei rischi di danno all'ambiente.	Agevola la compilazione del questionario e la proposta di polizze per danni all'ambiente.
Partecipazione a Rilevazione statistica ANIA su polizze ambientali	Comunicazione	L'elaborazione effettuata da Pool Ambiente sulla base dei dati della rilevazione statistica ANIA ha consentito di conoscere la percentuale di imprese con una copertura assicurativa per settore e per Regione.	Ha contribuito alla messa a punto di iniziative per sensibilizzare le imprese e istituzioni alla corretta gestione dei rischi ambientali.	Ha contribuito a sensibilizzare imprese e istituzioni sull'importanza di una maggiore diffusione delle coperture per danni ambientali.



PROGETTI MESSI IN CAMPO CON IL CONTRIBUTO DI POOL AMBIENTE

Una delle mission di Pool Ambiente è proprio quella di contribuire a una maggiore cultura del rischio di responsabilità ambientale nelle imprese, così come nei media, nelle istituzioni e nel settore assicurativo stesso. Di seguito una disamina dei progetti messi in campo negli ultimi 5 anni:

1. "Ambiente Protetto" PdR UNI 107:2021 e relativa certificazione;
2. Proposta di Legge n.445 della XIX legislatura, d'iniziativa dei deputati GADDA, ROSATO, SOTTANELLI, BONETTI, BENZONI, RUFFINO, "Concessione di un credito d'imposta in favore dei titolari di reddito d'impresa per la stipulazione di contratti di assicurazione, l'acquisizione di certificazioni e l'esecuzione di interventi di prevenzione in materia ambientale";
3. Training Rischi Ambientali;
4. Report Prevenzione per assicurati;
5. Master CINEAS in Risk Management Ambientale per lo sviluppo sostenibile dell'impresa;
6. Polizza Standard per le PMI "Danni all'ambiente light";
7. Modulo ambientale su Insurance Advisor.

6.3 **Proposte per ulteriori misure da implementare per una maggiore diffusione di buone pratiche di gestione dei rischi di danno ambientale**

Sono tante le misure che si possono mettere in campo per contribuire a una migliore gestione dei rischi di danno all'ambiente e a un maggior ricorso allo strumento assicurativo.

Tali misure possono agire su più livelli caratterizzati da una diversa efficacia, costo e tempistica per il raggiungimento dell'obiettivo. Per far sì che un'impresa gestisca al meglio i rischi relativi ai propri impianti si possono infatti introdurre misure che agiscano a un livello culturale, di incentivo e/o come obblighi.


Questi infatti sono i tre macro livelli, tutti altrettanto importanti su cui è possibile intervenire per raggiungere gli obiettivi di una migliore protezione delle risorse naturali e della salute delle persone:

1. **CULTURA** – misure che contribuiscono alla diffusione di una maggiore cultura dei rischi di danno all'ambiente e assicurativa rispetto all'importanza delle polizze di Responsabilità ambientale:
 - ◆ Campagne di sensibilizzazione e informazione sui rischi di danno all'ambiente su vari canali (media, radio, giornali, social, siti web specializzati);
 - ◆ Eventi, Convegni e Training gratuiti su rischi e coperture assicurative;
 - ◆ Introduzione del tema della gestione dei rischi di danno all'ambiente in documenti di riferimento per le imprese, ad integrazione di quanto predisposto dalle principali istituzioni e associazioni di categoria, di seguito alcuni possibili esempi:
 - ◇ Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica /ISPRA - predisponendo Linee guida dedicate alla gestione dei rischi di danno all'ambiente e rivolte a tutti i settori merceologici;
 - ◇ Confindustria – nell'ambito delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" e in ulteriori pubblicazioni;
 - ◇ ANIA – nell'ambito della rilevazione statistica annuale sulla diffusione delle polizze per danni all'ambiente approfondire il tema della gestione dei rischi di danno all'ambiente e i benefici delle polizze per danni all'ambiente.
2. **INCENTIVI E RICONOSCIMENTI** – misure che incentivano le imprese a investire nella gestione dei rischi di danno all'ambiente e a dotarsi di una polizza di Responsabilità ambientale e che le premiano favorendone una reputazione sostenibile. Tali misure possono prevedere:

- ◇ Il credito d'imposta sulle spese sostenute dall'impresa;
- ◇ Ottenimento di punteggi aggiuntivi nel green procurement e nell'aggiudicazione di appalti;
- ◇ Semplificazioni burocratiche nell'ottenimento di autorizzazioni ambientali, allungamento della durata delle stesse, riduzione dei controlli da parte degli enti;
- ◇ Riduzione dell'importo delle fidejussioni da prestare a favore degli enti per i rischi di danno all'ambiente;
- ◇ Equiparazione della PdR UNI 107:2021 a ISO14001 e EMAS con riferimento agli incentivi e riconoscimenti in essere;
- ◇ Valorizzazione, in particolare della polizza di Responsabilità ambientale, nel Report di Sostenibilità e nell'applicazione del Regolamento sulla Tassonomia;
- ◇ Miglioramenti rating ESG e migliore valutazione per ottenimento di credito dalle banche.

3. **OBBLIGHI E REGOLAMENTAZIONE** – misure che prevedono adeguamenti e precise regole relativamente alla gestione dei rischi di danno all'ambiente e che possono riguardare ad esempio adeguamenti impiantistici, obblighi di manutenzione, corsi di formazione e addestramento per il personale, sottoscrizione di una copertura assicurativa completa per i danni all'ambiente.

Grafico 6.2 – Misure per la migliore gestione dei rischi di danno all'ambiente





Le misure che necessitano di essere implementate con maggiore urgenza possono essere riassunte nei punti che seguono, si tratta di aspetti basilari per la protezione dell'ambiente e della salute delle persone da eventi di danno all'ambiente. Dal grafico soprariportato emerge come a seconda che si scelga la strada dell'incentivo rispetto a quella dell'obbligo l'impatto sulla gestione dei rischi ambientali può essere di gran lunga diverso. Gli interventi inerenti la sfera della Cultura sono alla base di tutto per creare consenso e sostegno ad ogni ulteriore misura ma sono scarsamente efficaci nel breve periodo. La sfera degli incentivi ci garantisce una relativa maggiore diffusione di buone pratiche che può essere massimizzata attraverso un'impalcatura normativa che detti la direzione da seguire.

"Tutti questi punti meritano un'attenta disamina da parte del legislatore in modo da valutare provvedimenti ad hoc perché si agisca con riferimento ad ognuno di essi rapidamente e in modo efficace.

Non fare nulla rispetto ai punti sottoriportati può infatti avere gravi ripercussioni su ambiente e salute."



DECALOGO

Interventi prioritari da parte delle imprese per la tutela dell'ambiente e della salute delle persone:

1. Identificazione delle potenziali sorgenti di rischio e degli scenari di danno all'ambiente.
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e dispositivi effettuata conformemente alle indicazioni fornite dal costruttore e secondo le best practice di riferimento.
3. Introduzione di procedure che garantiscano il rispetto di raccomandazioni e linee guida di settore anche rispetto alle sostanze non normate usate o prodotte.
4. Relativamente agli elementi monoparete interrati o direttamente appoggiati al terreno prevedere la conversione/sostituzione ad elemento doppia parete con controllo in continuo delle perdite. Laddove non fosse temporaneamente possibile è importante proteggere l'elemento interrato con una protezione catodica, effettuare regolarmente verifiche strutturali valutando anche un'eventuale vetrificazione.
5. Rispetto agli elementi fuori terra prevedere un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato e impermeabilizzato.
6. Prevedere misure per evitare o contenere sversamenti durante le operazioni di carico e scarico come ad esempio valvola limitatrice di carico, etichettatura dei punti di carico, raccordi di sicurezza e segregazione delle acque meteoriche.
7. Rispetto alle tubazioni interrate non metalliche effettuare regolari videoispezioni e test di tenuta.
8. Effettuare una formazione e addestramento adeguato del personale dell'impresa per un'efficace gestione dei rischi di responsabilità ambientale e gestione delle emergenze.
9. Adozione della PdR UNI 107/2021 « Ambiente protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente – Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali».
10. Stipula di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile e Ambientale.

7. CONCLUSIONI

Le criticità rispetto ai rischi di responsabilità ambientale e alla loro gestione certamente non mancano e, anzi, il termine EMERGENZA con riferimento a questo tema non è fuori luogo.

L'approccio che abbiamo avuto nello scrivere questo primo rapporto è stato quello di un PUNTO D'INIZIO, una ripartenza che ci permetta di mettere a fuoco la tematica dei danni all'ambiente, liberi da tutti i pregiudizi e luoghi comuni rispetto a questa tipologia di rischi, per poter costruire una nuova consapevolezza rispetto al potenziale di danno all'ambiente, che è presente in tutte le attività economiche, ma che si ripercuote anche sui comuni cittadini.

La sistematica sottovalutazione dei rischi di danno all'ambiente e la scarsissima diffusione delle coperture assicurative per danni all'ambiente sono un problema serio che richiede l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti.

Come abbiamo ripetuto più volte, si tratta, innanzitutto, di una questione culturale.

In particolare, è importante che le autorità competenti si impegnino a rafforzare le politiche ambientali mirando anzitutto alla prevenzione, che in questo settore come nella sanità e nella sicurezza sul lavoro deve essere centrale e prioritaria, e a promuovere la diffusione di coperture assicurative per danni all'ambiente. Inoltre, le aziende dovrebbero assumersi la responsabilità di valutare accuratamente i rischi ambientali associati alle loro attività e di adottare le misure necessarie per mitigarli.

In conclusione, è necessario un impegno congiunto da parte di tutti i soggetti coinvolti per affrontare il problema dei rischi ambientali. Solo attraverso un'azione coordinata e decisa possiamo proteggere il nostro pianeta e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.

Appuntamento al prossimo rapporto sui rischi e danni all'ambiente.

Pool Ambiente



BIBLIOGRAFIA

- ◆ [Amadei et al - "La gestione dei rischi ambientali nelle aziende italiane: risultati della survey", Università Bocconi 2019.](#)
- ◆ ANIA – *"Prima rilevazione statistica sulla diffusione delle polizze di responsabilità ambientale in Italia nel 2021" – 2023.*
- ◆ ARPA Lombardia – *"Linee guida sui serbatoi interrati" – LG.BN.001 rev. 0 del 15/03/2013.*
- ◆ [ASTSWMO State Funds Task Force - "Guide to Tank insurance", Association of State and Territorial Solid Waste Management Officials, 2011.](#)
- ◆ Barone A. – *"Il diritto del rischio", Giuffrè, Milano, 2006.*
- ◆ Bartolini su *"Corte di Giustizia UE 9.3.2010 – C-378/08 e C-379/08"*, in Riv. It. Dir. pubbl. comunit., 2010, 1591, *Corte di Giustizia UE 4.3.2015 – C-534/2013.*
- ◆ Beck U. – *"Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne"*, Frankfurt, 1986, trad. it. a cura di W. Privitera – *"La società del rischio. Verso una seconda modernità"*, Carocci, Roma, 2000.
- ◆ [Bogner – "Review of internal corrosion of Underground fuel storage tanks, Anticorrosion methods and material", vol 37 n. 6, 1990.](#)
- ◆ Casali, Ferrari, Micalizio, Monari, Stefanini, Veglia, Viazzi *"UNI/PdR 107:2021 - Ambiente Protetto - Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali" UNI/PdR 107:2021 - UNI Ente Italiano di Normazione, UNI, 2021.*
- ◆ [Eiopa European Insurance and Occupational Pensions Authority - "Report on the Implementation of Climate-Related Adaptation Measures in Non-Life Underwriting Practices", EIOPA-BoS-22-593, 2023.](#)
- ◆ [European Parliament - "Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ambient air quality and cleaner air for Europe" COM/2022/542 final, 2022.](#)
- ◆ Galletto - *Responsabilità civile e azione risarcitoria in sede amministrativa per danno ambientale*, in Foro padano, 2014, 32.
- ◆ Garrity Kevin C - *"Cathodic protection of Underground Storage Tanks"*, Sigma Magazine, Febb 1986 .
- ◆ Impel - *"Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse"*, 2018/20,– European Union Network for the implementation and Enforcement of Environmental Law.



- ◆ [ISPRA - "Come si presenta la situazione della biodiversità in Italia?", Sito Ispra Biodiversità 2023.](#)
- ◆ [Leonardi R. - "A ciascuno il suo: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono sulla portata del principio del <chi inquina paga> e sul sistema distributivo delle responsabilità ambientali \(nota a Cass., S.U., 1 febbraio 2023, n. 3077\)", giustiziasieme.it, 2023.](#)
- ◆ [Libertini M. - "Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa", in Riv. società, 2009.](#)
- ◆ [Negri - "I criteri di sostenibilità ESG \(Environmental, social, governance\) in ambito assicurativo: un nuovo ruolo per i Broker di assicurazione e riassicurazione", Brokerletter AIBA, 2022.](#)
- ◆ [O'Brien J - "Aging Underground Storage Tanks – Is 25 the New 30" in Fuels Market News, 2019.](#)
- ◆ [ONU General Assembly - "Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2022", A/RES/76/300.](#)
- ◆ [Partenza - "La responsabilità civile delle imprese e la crisi dell'assicurazione di R.C.: la necessità di un nuovo modello riparatorio" Monografia Giuffrè - Collana di diritto privato e di diritto pubblico diretta da Guido Alpa · May 15, 2018.](#)
- ◆ [Pim J and Searing J - "Tank Corrosion Study - Final Report", US EPA 510-k-92-802, 1988.](#)
- ◆ [Risso E, Paola Simonetta - "Osservatorio sulla diffusione del risk management nelle medie imprese italiane", CINEAS, X edizione 2023.](#)
- ◆ [Scialò - "Brevi riflessioni offerte dalla sentenza della Corte di cassazione penale n. 51475 del 2018 in tema di sottoprodotti e danno ambientale", Rivista DGA Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell'Ambiente, n. 6 2018.](#)
- ◆ [Skabo and L.H West - "Evaluation of Corrosion Resistance", Hinchman Company, Detroit, 1966.](#)
- ◆ [SNPA - "Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex Parte Sesta del D.lgs 152/2006", Linee guida SNPA n. 33/2021.](#)
- ◆ [Unichim - "Prove di Tenuta su serbatoi interrati", Manuale n.195 parte 1-Edizione 2000 e n. 195 parte 2- Edizione 2003.](#)
- ◆ [World Economic Forum – "The Global Risks Report 2023", Weforum.org 2023 " 18th Edition.](#)



Rapporto a cura di Pool Ambiente

Pubblicazione 27/02/2024

Pool per l'Assicurazione e la Riassicurazione
della Responsabilità per Danni all'Ambiente

Via Pola 920124 Milano
www.poolambiente.it
Info@poolambiente.it

Tutti i diritti sono riservati



I contenuti possono essere riprodotti o diffusi a condizione che ne venga data comunicazione a Pool Ambiente e sia citata la fonte.

Documento distribuito gratuitamente da Pool Ambiente.